

# Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEl)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

La presente legge fissa le condizioni quadro per:

- a. garantire ai consumatori finali un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e sostenibile in tutto il Paese;
- b. consentire la concorrenza a livello nazionale e promuovere la competitività a livello internazionale nel settore dell'energia elettrica.

### Art. 2           Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.

<sup>2</sup> Essa si applica anche ad altre reti elettriche, quali le reti elettriche delle ferrovie, sempre che siano utilizzate per adempiere gli obiettivi della presente legge.

### Art. 3           Sussidiarietà e cooperazione

<sup>1</sup> La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni e dell'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

RS ...

<sup>1</sup> RS 101

---

**Art. 4** Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *energia di compensazione*: l'energia elettrica che, fra un gruppo di bilancio e il gestore svizzero della rete di trasmissione, è necessaria per compensare la differenza tra l'acquisto effettivo (o la fornitura effettiva) e l'acquisto (o la fornitura) secondo il programma previsionale;
- b. *gruppo di bilancio*: unità di misurazione e di conteggio in cui, all'interno della zona di regolazione, è raggruppato un numero imprecisato di consumatori finali e fornitori con le loro stazioni di misurazione e di conteggio;
- c. *rete elettrica*: impianto comprendente una serie di linee e gli impianti accessori necessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche;
- d. *consumatori finali*: persone che acquistano energia elettrica per uso proprio;
- e. *consumatori finali vincolati*: consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per punto di consumo; **(sarà abrogato nella seconda fase; cfr. art 37 cpv. 3)**
- f. *tariffario integrato per l'energia elettrica*: base di calcolo unitaria, differenziata secondo i profili di consumo, di cui si serve un gestore di rete per fissare i prezzi per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia;
- g. *gestori di rete*: imprese di diritto privato o pubblico, oppure parti di esse, responsabili della gestione della rete elettrica;
- h. *accesso alla rete*: diritto di utilizzare la rete per acquistare energia elettrica da un fornitore a scelta o per immettere energia elettrica in una rete;
- i. *energia di regolazione*: impiego di energia elettrica (o potenza elettrica) automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;
- j. *zona di regolazione*: area in cui la regolazione della rete compete al gestore della rete di trasmissione. Tale zona è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione;
- k. *prestazioni di servizio relative al sistema*: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura della rete. Esse comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza;
- l. *rete di trasmissione*: rete elettrica per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze e l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV (altissima tensione).
- m. *punto di consumo*: unità economica e geografica di un consumatore finale;

- n. *rete di distribuzione*: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'approvvigionamento elettrico;
- o. *impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente*: impresa attiva, oltre che nella trasmissione o nella distribuzione di energia elettrica, anche nella generazione, nel commercio o nell'approvvigionamento di energia elettrica.

## **Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento**

### **Sezione 1: Garanzia del servizio universale**

#### **Art. 5**            Comprensori e garanzia dell'allacciamento

<sup>1</sup> I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete attivi sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

<sup>2</sup> Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno degli insediamenti e tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

<sup>3</sup> Contributi ai costi di rete e all'allacciamento alla rete, per quanto giustificabili dall'uso commerciale e ragionevolmente esigibili, sono addossati individualmente ai consumatori finali. Il calcolo dei costi è esposto in maniera trasparente.

<sup>4</sup> I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali al di fuori del proprio comprensorio.

<sup>5</sup> I Cantoni emanano disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti nonché le condizioni e i costi.

#### **Art. 6**            Garanzia della fornitura e solidarietà tariffale per consumatori finali vincolati (*vale soltanto nella prima fase; cfr. art. 37 cpv. 3*)

<sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di fornire in ogni momento ai consumatori finali vincolati la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a prezzi adeguati.

<sup>2</sup> Nei comprensori attribuiti dai Cantoni, i gestori delle reti di distribuzione devono fissare, per i consumatori finali vincolati che hanno un profilo di consumo equivalente e acquistano energia elettrica dello stesso livello di tensione, un tariffario integrato unitario per l'energia elettrica. I tariffari per l'energia elettrica sono pubblicati suddivisi in "utilizzo della rete" e "fornitura di energia".

<sup>3</sup> Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 12 e 13. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete esegue una contabilità per unità finali di imputazione.

<sup>4</sup> I gestori della rete di distribuzione hanno l'obbligo di traslare ai consumatori finali vincolati i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. le deroghe all'obbligo di fornitura;
- b. i criteri determinanti per i profili di consumo equivalenti dei consumatori finali vincolati e l'unitarietà dei tariffari.

**Art. 7** Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (*entra in vigore soltanto per la seconda fase; cfr. art. 37 cpv. 3*)

<sup>1</sup> I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di fornire in ogni momento ai consumatori finali che hanno un consumo annuale inferiore ai 100 MWh per punto di consumo e non fanno uso per un tempo determinato del loro accesso alla rete conformemente all'articolo 11, la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a prezzi adeguati.

<sup>2</sup> Il contratto di fornitura secondo il capoverso 1 può essere disdetto soltanto dai consumatori finali. A questo scopo i gestori della rete di distribuzione fissano un termine di disdetta all'anno.

<sup>3</sup> Nei comprensori attribuiti dai Cantoni, ai consumatori finali ai sensi del capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e acquistano energia elettrica dello stesso livello di tensione si applica un tariffario integrato unitario per l'energia elettrica. I tariffari per l'energia elettrica sono pubblicati suddivisi in "utilizzo della rete" e "fornitura di energia".

<sup>4</sup> Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 12 e 13. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete esegue una contabilità per unità finali di imputazione.

<sup>5</sup> I tariffari di cui al capoverso 3 e le condizioni contrattuali rimangono invariati per almeno un anno.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. le deroghe all'obbligo di fornitura;
- b. i criteri determinanti per i profili di consumo equivalenti dei consumatori finali ai sensi del capoverso 1 e l'unitarietà dei tariffari;
- c. le modalità, i termini e l'indennizzo per il passaggio al libero accesso alla rete e viceversa.

## **Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento nazionale**

**Art. 8** Responsabilità del settore dell'energia elettrica

La garanzia dell'approvvigionamento di energia elettrica è compito delle imprese del settore dell'energia elettrica. Esse collaborano alla pianificazione, all'elaborazione e

all'esecuzione di provvedimenti volti a prevenire e fronteggiare le congestioni nell'approvvigionamento.

**Art. 9** Provvedimenti della Confederazione in caso di perturbazione dell'approvvigionamento

<sup>1</sup> Qualora, nonostante le disposizioni delle imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 8, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e finanziariamente sostenibile nel territorio nazionale sia gravemente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale può decidere provvedimenti per garantire:

- a. l'acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine;
- b. la costituzione di nuove capacità generative o il potenziamento di quelle esistenti;
- c. il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche;
- d. la costituzione di riserve nelle centrali d'accumulazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può indire concorsi per la costituzione e l'esercizio di nuove capacità generative o il potenziamento di quelle esistenti. Nel bando esso fissa i criteri che il progetto deve soddisfare dal profilo della sicurezza dell'approvvigionamento, dell'economicità e del grado minimo d'efficacia energetica.

<sup>3</sup> Il gestore svizzero della rete di trasmissione è tenuto a versare al gestore di una centrale elettrica, costruita conformemente al capoverso 2, una remunerazione per la differenza tra i costi di produzione effettivi per l'energia elettrica generata dalla sua centrale e i prezzi conseguibili sul mercato. I costi che ne derivano per il gestore svizzero della rete di trasmissione sono considerati una componente dei suoi costi di rete computabili.

<sup>4</sup> L'obbligo di remunerazione ai sensi del capoverso 3 va limitato nel tempo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. In particolare esso può ridurre gradualmente l'importo della remunerazione in corrispondenza con l'ammortamento della centrale.

## **Capitolo 3: Utilizzazione della rete**

### **Sezione 1: Principi di non discriminazione e disgiunzione**

**Art. 10**

<sup>1</sup> I gestori di rete e le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente sono tenuti ad assicurare un'utilizzazione non discriminatoria della rete.

<sup>2</sup> Alle imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente non è permesso di favorire la propria impresa o imprese associate.

<sup>3</sup> Le imprese ai sensi del capoverso 1 garantiscono l'indipendenza dei settori della gestione della rete per evitare sovvenzioni trasversali e l'abuso della posizione di

mercato nel settore della rete. Esse provvedono ad assicurare l'indipendenza della gestione della rete quanto a organizzazione e potere decisionale.

<sup>4</sup> Le informazioni economicamente sensibili evinte dall'esercizio delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.

## **Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete**

### **Art. 11**          Accesso alla rete

<sup>1</sup> Il gestore di rete ha l'obbligo di garantire a chiunque l'accesso alla rete. È fatto salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> I consumatori finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per punto di consumo non hanno accesso alla rete. *(sarà abrogato nella seconda fase; cfr. art. 37 cpv. 3)*

<sup>3</sup> L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che:

- a. è minacciata la sicurezza della gestione della rete;
- b. non vi è capacità libera disponibile;
- c. sussistono i motivi di diniego conformemente agli articoli 16 o 26.

<sup>4</sup> Nell'attribuzione di capacità nella rete hanno la precedenza:

- a. le forniture a consumatori finali vincolati secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. le forniture a consumatori finali del modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato secondo l'articolo 7 capoverso 1;
- c. le forniture in base a contratti internazionali di acquisto e di fornitura a lungo termine conclusi prima del 31 ottobre 2002.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla ripartizione della capacità in caso di congestioni.

### **Art. 12**          Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

<sup>1</sup> Per l'utilizzazione della rete in base all'articolo 11, al gestore di rete è corrisposto un corrispettivo.

<sup>2</sup> L'importo del corrispettivo non può superare i costi di rete computabili secondo l'articolo 13.

<sup>3</sup> I beni finanziati mediante contributi ai costi di rete e all'allacciamento alla rete (art. 5 cpv. 3) non sono considerati nel calcolo del corrispettivo.

<sup>4</sup> Il tariffario va allestito, per quanto possibile, in modo che i costi risultanti dall'utilizzazione della rete vengano addossati agli utilizzatori della rete secondo il

principio di causalità. Esso poggia su una base di calcolo unitaria, differenziata secondo i profili di utilizzazione della rete.

<sup>5</sup> I costi che secondo il capoverso 4 non possono essere ripartiti sulla base del principio di causalità sono imputati al livello di tensione inferiore secondo la seguente chiave di attribuzione:

- a. per il 70 per cento secondo la potenza massima utilizzata nel corso di un anno per il prelievo di potenza dal livello di tensione superiore;
- b. per il 30 per cento secondo il consumo totale di energia elettrica dei consumatori finali, allacciati direttamente alla rete pertinente oppure indirettamente a reti di livello inferiore. È dedotta l'energia elettrica generata e utilizzata dai consumatori finali stessi.

<sup>6</sup> Nei comprensori attribuiti dai Cantoni, per l'utilizzazione della rete da parte di consumatori finali con un profilo di consumo equivalente che acquistano energia elettrica dello stesso livello di tensione si applica lo stesso tariffario. Nel caso di fusioni tra gestori di reti, è fissato un termine di transizione di cinque anni a partire dalla fusione.

<sup>7</sup> I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati del tariffario sul loro territorio. Qualora i provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete (art. 13 cpv. 1) deve permanere garantita.

<sup>8</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'allestimento del tariffario (cpv. 4).

### **Art. 13** Costi di rete computabili

<sup>1</sup> Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

<sup>2</sup> Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione della rete. Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, inclusa la gestione delle riserve, nonché i costi per la manutenzione delle reti e l'acquisto di servitù.

<sup>3</sup> Sono costi del capitale computabili, al massimo:

- a. gli ammortamenti calcolatori;
- b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione della rete.

<sup>4</sup> Gli ammortamenti calcolatori annui corrispondono, al massimo, alla perdita di valore annuo degli impianti esistenti. Essa è calcolata con ammortamento lineare sul valore originario del riacquisto a nuovo o di costruzione degli impianti per una determinata durata di vita.

<sup>5</sup> Per quanto concerne gli interessi calcolatori annui sui beni necessari alla gestione della rete si applicano i principi seguenti:

- a. sono computabili come beni necessari alla gestione della rete, al massimo:
  1. i valori residui contabili di riacquisto o di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base all'ammortamento secondo il capoverso 4; e
  2. il capitale netto d'esercizio necessario alla gestione della rete, per un ammontare massimo pari al 6 per cento della cifra d'affari annua;
- b. i beni ammessi necessari alla gestione della rete sono remunerati, previa deduzione del capitale infruttuoso, per il 30 per cento al tasso d'interesse per il capitale proprio e per il 70 per cento al tasso d'interesse per il capitale di terzi. La base per il calcolo del tasso d'interesse applicabile per il capitale proprio e di terzi è il rendimento medio delle obbligazioni federali a lunga scadenza. Nella remunerazione del capitale proprio occorre includere un premio di rischio conforme alle esigenze del mercato. Nel determinare il tasso d'interesse per il capitale di terzi va messo in conto un supplemento adeguato per i costi del rischio di credito.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso fissa in particolare i criteri per calcolare il rendimento medio delle obbligazioni federali a lunga scadenza, il premio di rischio conforme alle esigenze del mercato e i costi del rischio di credito.

**Art. 14** Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere

<sup>1</sup> I costi per l'utilizzazione fisica della rete di trasmissione causati da forniture transfrontaliere devono essere calcolati separatamente. Essi vanno pubblicati.

<sup>2</sup> La base per il calcolo della quota di costi del capitale sui costi ai sensi del capoverso 1 è costituita dai costi incrementali medi di lungo periodo (*long run average incremental costs*, LRAIC) delle capacità della rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori si determinano linearmente su una durata fissata specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. I beni necessari alla gestione della rete sono remunerati a un tasso d'interesse fisso adeguato.

<sup>3</sup> I costi secondo il capoverso 1 non vanno imputati ai consumatori finali indigeni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli ammortamenti calcolatori, la loro durata e il tasso d'interesse fisso adeguato e designa i beni necessari alla gestione della rete.

**Art. 15** Provvedimenti volti a fronteggiare congestioni nella rete di trasmissione transfrontaliera

<sup>1</sup> Se la domanda di capacità di trasmissione transfrontaliera supera la capacità disponibile, il gestore della rete di trasmissione può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali le vendite all'asta.

<sup>2</sup> L'utilizzazione della capacità attribuita deve essere limitata se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e il gestore della rete di trasmissione non può adottare altri provvedimenti tecnici per compensare il carico di rete.

<sup>3</sup> Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.

<sup>4</sup> Le entrate risultanti da procedure di attribuzione orientate al mercato ai sensi del capoverso 1 sono utilizzate per coprire:

- a. i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica non imputabili direttamente a chi li ha causati, segnatamente i costi per garantire la disponibilità della capacità attribuita;
- b. le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasmissione;
- c. i costi computabili della rete di trasmissione secondo l'articolo 13.

#### **Art. 16** Nuovi investimenti nella rete di trasmissione transfrontaliera

<sup>1</sup> Al fine di proteggere gli investimenti effettuati in impianti per la trasmissione transfrontaliera, il gestore di rete può escludere terzi dall'accesso alla rete, del tutto o parzialmente, per 15 anni al massimo. La protezione dell'investimento deve essere approvata per ciascun impianto dalla Commissione dell'energia elettrica (art. 23 e 24; ElCom).

<sup>2</sup> La protezione degli investimenti ai sensi del capoverso 1 può essere garantita per investimenti che:

- a. creano nuove capacità di rete mediante la costruzione di nuovi impianti di rete o considerevoli potenziamenti della capacità di impianti di rete esistenti;
- b. implicano un notevole rischio economico e non sarebbero effettuati senza la limitazione del diritto d'accesso di terzi; e
- c. migliorano la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica.

<sup>3</sup> Gli investimenti ai sensi del capoverso 1 non devono essere finanziati mediante le seguenti entrate provenienti da reti esistenti:

- a. corrispettivi per l'utilizzazione della rete ai sensi dell'articolo 12;
- b. entrate risultanti da procedure di attribuzione orientate al mercato ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1;
- c. contributi ai costi di rete e all'allacciamento alla rete ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni riguardanti le condizioni per concedere l'esclusione dall'accesso alla rete, segnatamente riguardo alla disgiunzione degli impianti ai sensi del capoverso 1 dai rimanenti impianti di rete di un gestore di rete.

### **Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la gestione della rete**

#### **Art. 17** Compiti dei gestori di rete

<sup>1</sup> I gestori di reti coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a:

- a. garantire una rete sicura, performante ed efficiente;

- b. organizzare l'utilizzazione della rete e assicurare la regolazione della rete tenendo conto dello scambio con altre reti;
- c. approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve;
- d. prescrivere requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento di impianti per la generazione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili; a tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

<sup>2</sup> I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l'utilizzazione della rete, il totale annuo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete, i tariffari integrati per l'energia elettrica, i requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento alla rete, il calcolo dei costi e i conti annuali.

<sup>3</sup> I gestori di rete allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso può prevedere facilitazioni per i gestori delle reti di distribuzione più piccole.

<sup>4</sup> I gestori di rete informano con scadenza annuale la ElCom in merito all'esercizio e al carico delle reti nonché ad avvenimenti straordinari. Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di notificazione i gestori delle reti di distribuzione più piccole.

<sup>5</sup> Nel caso di trascuranza degli obblighi ai sensi del presente articolo, il Consiglio federale può prevedere sanzioni, inclusa l'esecuzione sostitutiva.

#### **Art. 18** Contabilità e calcolo dei costi

<sup>1</sup> Le reti di distribuzione e le reti di trasmissione facenti parte di un'impresa d'approvvigionamento di energia elettrica integrata devono essere disgiunte, almeno per quanto riguarda la contabilità, dai rimanenti settori di attività che non dipendono dalla distribuzione o dalla trasmissione.

<sup>2</sup> I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasmissione allestiscono per ogni rete, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa, un conto annuale secondo le disposizioni del diritto delle società anonime<sup>2</sup> e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi e in particolare fissare uno standard di contabilità riconosciuto.

#### **Art. 19** Fatturazione

<sup>1</sup> I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici vanno esposti separatamente. Qualora forniscano energia elettrica anche a consumatori finali, essi allestiscono fatture separate.

<sup>2</sup> Il gestore di rete non può fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

#### **Sezione 4: Rete di trasmissione svizzera**

##### **Art. 20** Gestore svizzero della rete di trasmissione

<sup>1</sup> La rete di trasmissione per l'intero territorio svizzero è gestita da una società nazionale (gestore svizzero della rete di trasmissione).

<sup>2</sup> Il gestore della rete di trasmissione è una società anonima indipendente di diritto privato con sede in Svizzera. Essa è in mano svizzera.

<sup>3</sup> Il gestore della rete di trasmissione non è autorizzato a svolgere attività commerciali nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che operano in questi settori. Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

<sup>4</sup> I membri della direzione non possono svolgere contemporaneamente una funzione dirigenziale in imprese che operano nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica.

<sup>5</sup> I membri del consiglio d'amministrazione che svolgono funzioni dirigenziali in imprese che operano nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica non possono partecipare alle decisioni concernenti la gestione operativa del gestore della rete di trasmissione.

<sup>6</sup> Gli statuti conferiscono alla Confederazione e ai Cantoni il diritto di delegare un rappresentante nel consiglio di amministrazione.

<sup>7</sup> Gli statuti e le loro modifiche devono essere approvati dalla ElCom.

##### **Art. 21** Compiti

<sup>1</sup> Il gestore della rete di trasmissione attende ai seguenti compiti:

- a. gestire e sorvegliare la rete di trasmissione a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. La ElCom decide in caso di controversia quali reti o parti di esse fanno parte della rete di trasmissione;
- b. svolgere le operazioni in materia di energia attraverso la rete di trasmissione (utilizzo della rete o forniture transfrontaliere) ed eseguire le necessarie misurazioni delle grandezze elettriche nonché lo scambio di dati con i gruppi di bilancio e altri partecipanti al mercato;
- c. assicurare le prestazioni di servizio relative al sistema inclusa la gestione delle riserve;
- d. approntare l'energia di regolazione necessaria e organizzare il mercato dell'energia di regolazione e di compensazione;

- 
- e. determinare le capacità di trasmissione transfrontaliere in collaborazione con i competenti gestori della rete di trasmissione dei Paesi limitrofi;
  - f. elaborare e pubblicare gli standard di sicurezza, di gestione e di pianificazione. Tra le informazioni pubblicate figura un modello per il calcolo delle capacità di trasmissione e dei margini di sicurezza necessari;
  - g. attuare provvedimenti volti a fronteggiare congestioni, presentare alla ElCom proposte per l'utilizzazione delle entrate secondo l'articolo 15 capoverso 4 e pubblicare le capacità di trasmissione libere e occupate;
  - h. adottare i provvedimenti tecnici per garantire la sicurezza d'approvvigionamento, in particolare per compensare il carico della rete. Il gestore della rete di trasmissione può ordinare, dietro indennizzo, di avviare, aumentare, ridurre o sospendere la generazione di energia elettrica nelle centrali. I dettagli sono disciplinati contrattualmente dal gestore della rete di trasmissione e dai gestori delle centrali. I contratti devono essere comunicati alla ElCom;
  - i. assumere la responsabilità di pianificare la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento locali dell'infrastruttura della rete e di garantire la sicurezza della rete;
  - j. assicurare l'interoperabilità con le zone di regolazione limitrofe e rappresentare gli interessi svizzeri negli organismi internazionali dei gestori delle reti di trasmissione;
  - k. allestire un rapporto annuale per la ElCom sulla situazione di approvvigionamento, la gestione e il carico della rete di trasmissione. In caso di congestioni nella capacità o altri eventi, già intervenuti o imminenti, assicurare un'informazione tempestiva;
  - l. allestire a destinazione della ElCom piani pluriennali intesi a garantire una rete di trasmissione efficiente ed economica.

<sup>2</sup> Il gestore della rete di trasmissione disciplina contrattualmente con i proprietari delle reti di trasmissione giuridicamente indipendenti il diritto di disporre degli impianti di rete necessario per l'adempimento dei suoi compiti. Il relativo indennizzo dei proprietari avviene conformemente all'articolo 12. Il Consiglio federale può conferire al gestore della rete di trasmissione il diritto di espropriazione.

## **Art. 22** Proprietari di reti di trasmissione giuridicamente indipendenti

<sup>1</sup> I proprietari di reti di trasmissione assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Ad essi competono la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento locali delle reti.

<sup>2</sup> Se i proprietari non adempiono i loro compiti di cui al capoverso 1, il gestore della rete di trasmissione può chiedere alla ElCom di prendere i provvedimenti necessari a spese dei proprietari.

<sup>3</sup> Nelle imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente la proprietà delle reti di trasmissione deve essere giuridicamente disgiunta dalle rimanenti attività.

<sup>4</sup> Le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente, se sono proprietarie del gestore della rete di trasmissione, non possono influire sulla gestione di quest'ultimo. Esse prendono i necessari provvedimenti per garantire una gestione indipendente del gestore della rete di trasmissione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime.

## **Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica**

### **Art. 23** Organizzazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione dell'energia elettrica composta di cinque a sette membri (ElCom); ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti, esperti in particolare nel settore della gestione di reti interconnesse.

<sup>2</sup> La ElCom è indipendente dalle autorità amministrative e non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni. Essa è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

<sup>3</sup> La ElCom può far capo all'Ufficio federale<sup>3</sup> nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

<sup>4</sup> La ElCom dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale federale.

<sup>5</sup> La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

### **Art. 24** Compiti

<sup>1</sup> La ElCom vigila sul rispetto delle disposizioni della presente legge, prende ed emana le decisioni che le competono conformemente alla presente legge e alle sue disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> Essa è competente in particolare per:

- a. approvare o fissare le condizioni generali per l'utilizzazione della rete da parte dei gestori, incluso il tariffario;
- b. in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete e sul relativo corrispettivo. Essa può autorizzare a titolo provvisorio l'accesso alla rete;
- c. verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, le tariffe integrate e i prezzi integrati dell'elettricità nonché i prezzi dell'energia elettrica. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento;
- d. pronunciare sanzioni secondo l'articolo 17 capoverso 5 e denunciare infrazioni secondo l'articolo 33 all'Ufficio federale;

<sup>3</sup> Oggi: Ufficio federale dell'energia (UFE)

- e. approvare proposte per l'utilizzazione delle entrate risultanti da procedure di attribuzione orientate al mercato (art. 21 cpv. 1 lett. g);
- f. approvare procedure e condizioni per l'attribuzione delle capacità (art. 15);
- g. decidere su controversie in relazione a contratti tra il gestore svizzero della rete di trasmissione e gruppi di bilancio (art. 21 cpv. 1 lett. d) o gestori di centrali (art. 21 cpv. 1 lett. h).

<sup>3</sup> La ElCom può emanare direttive riguardanti:

- a. una gestione e una manutenzione della rete sicure, affidabili, performanti ed economiche;
- b. il mantenimento delle riserve e il grado di autoapprovvigionamento;
- c. l'accesso non discriminatorio alla rete;
- d. il calcolo e l'adeguatezza dei costi computabili della rete da parte del gestore.

<sup>4</sup> La ElCom osserva l'evoluzione dell'approvvigionamento nazionale e internazionale di energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento affidabile e finanziariamente sostenibile in tutto il Paese. Se vi sono indizi di limitazioni inammissibili della concorrenza ai sensi della legge sui cartelli, essa lo comunica alla Commissione della concorrenza.

<sup>5</sup> Qualora, nonostante i provvedimenti delle imprese del mercato dell'elettricità di cui all'articolo 8, si prospetti una notevole minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale secondo l'articolo 9 della presente legge provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica e il relativo finanziamento.

<sup>6</sup> È fatta salva, in situazioni di penuria, la collaborazione con gli organi preposti all'approvvigionamento economico del Paese.

<sup>7</sup> La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera negli organismi internazionali competenti per la regolazione delle reti.

<sup>8</sup> La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

## Capitolo 5: Relazioni internazionali

### Art. 25 Convenzioni internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> Per convenzioni internazionali di contenuto tecnico o amministrativo, esso può delegare questa facoltà al competente ufficio federale.

**Art. 26** Accesso transfrontaliero alla rete

Il Consiglio federale può autorizzare la ElCom a negare alle imprese organizzate secondo il diritto estero l'accesso transfrontaliero alla rete, se non è concessa la reciprocità.

**Capitolo 6: Protezione giuridica, obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, emolumenti**

**Art. 27** Protezione giuridica

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

**Art. 28** Obbligo d'informare

Le imprese del mercato dell'elettricità sono obbligate a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione la documentazione necessaria e a concedere loro l'accesso ai locali e agli impianti.

**Art. 29** Assistenza amministrativa

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono obbligati a collaborare agli accertamenti della ElCom e del competente ufficio federale<sup>5</sup> e a mettere a loro disposizione la documentazione necessaria.

**Art. 30** Segreto d'ufficio e di affari

<sup>1</sup> Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

**Art. 31** Protezione dei dati

<sup>1</sup> L'Ufficio federale e la ElCom trattano dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 33), nei limiti dello scopo della presente legge.

<sup>2</sup> Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.

<sup>4</sup> RS 172.021

<sup>5</sup> Oggi: UFE

**Art. 32** Emolumenti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale e la ElCom riscuotono tasse per la vigilanza, i controlli, prestazioni particolari e decisioni.

<sup>2</sup> Per i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti, il Consiglio federale può prevedere di riscuotere annualmente una tassa di vigilanza presso il gestore svizzero della rete di trasmissione.

<sup>3</sup> La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei relativi costi dell'anno precedente.

<sup>4</sup> La tassa di vigilanza può essere computata dal gestore svizzero della rete di trasmissione sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasmissione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale determina l'ammontare degli emolumenti e della tassa di vigilanza. Esso può delegare al Dipartimento il loro adeguamento all'evoluzione dei prezzi.

**Capitolo 7: Disposizioni penali****Art. 33** Infrazioni

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);
- b. per quanto concerne la contabilità e il calcolo dei costi, non disgiunge i settori d'attività o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete di distribuzione per altri settori d'attività (art. 10 e 18);
- c. nega illecitamente l'accesso alla rete (art. 11);
- d. non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 19);
- e. fornisce alle autorità competenti dati errati o incompleti, rifiuta di fornirli o non li fornisce tempestivamente (art. 28);
- f. viola una prescrizione d'esecuzione la cui infrazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

<sup>2</sup> Chi commette l'infrazione per negligenza è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

**Art. 34** Competenza e diritto procedurale

L'Ufficio federale persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 33 secondo la legge federale del 22 marzo 1974<sup>6</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>6</sup> RS 313.0

## **Capitolo 8: Disposizioni finali**

### **Art. 35** Esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono gli articoli 5 e 12 capoverso 7, primo periodo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esegue le altre disposizioni della presente legge ed emana le necessarie disposizioni esecutive.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni private.

### **Art. 36** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### **Art. 37** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. È fatto salvo il capoverso 3.

<sup>3</sup> Riguardo all'entrata in vigore degli articoli 7 e 11 capoverso 4 lettera b nonché alla contemporanea abrogazione degli articoli 4 lettera e, 6, 11 capoversi 2 e 4 lettera a decide l'Assemblea federale cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge nell'ambito di un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

### **1. Legge del 22 dicembre 1916<sup>7</sup> sulle forze idriche**

*Art. 8*

*Abrogato*

### **2. Legge del 26 giugno 1998<sup>8</sup> sull'energia**

## **Capitolo 2: Approvvigionamento energetico**

*Art. 7a* Obiettivi per la generazione e l'utilizzazione di elettricità

<sup>1</sup> La generazione di elettricità nelle centrali idroelettriche esistenti con una potenza superiore a 1 MW va mantenuta fino al 2030 almeno al livello della generazione del 2000.

<sup>2</sup> La generazione annua di elettricità a partire da energie rinnovabili va aumentata entro il 2030 di 5 400 GWh.

<sup>3</sup> L'impiego parsimonioso e razionale di elettricità va aumentato entro il 2030 del 15 per cento rispetto al 2000.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale fissa le tappe parziali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 - 3. Esso considera al riguardo lo stato della tecnica, la sopportabilità economica e le ripercussioni sull'ambiente.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale verifica a scadenza quinquennale il raggiungimento delle tappe parziali di cui al capoverso 4.

<sup>6</sup> Gli obiettivi di cui ai capoversi 1 - 3 devono essere raggiunti in primo luogo mediante misure volontarie, ad esempio mediante la costituzione di un fondo di rinnovamento delle centrali idroelettriche. Se le tappe parziali menzionate nel capoverso 4 non sono raggiunte, il Consiglio federale adotta provvedimenti volti a:

- a. un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili (art. 7b e 7c);

<sup>7</sup> RS 721.80

<sup>8</sup> RS 730.0

- b. un impiego parsimonioso e razionale di elettricità (art. 7d).

*Art. 7b* Provvedimenti volti a un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili

<sup>1</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che riforniscono il consumatore finale di energia elettrica sono obbligate a consegnare ai loro clienti una quantità minima di elettricità generata da energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa la quantità minima.

<sup>2</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che sono in grado di consegnare ai loro clienti una quantità minima superiore a quella di cui al capoverso 1 possono farsi comprovare mediante certificato la quantità eccedente la quantità minima.

<sup>3</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che non sono in grado di fornire ai loro clienti la quantità minima di elettricità generata da energie rinnovabili richiesta dal capoverso 1 devono raggiungere la quantità minima richiesta dal capoverso 1 mediante l'acquisto di certificati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. la designazione degli uffici competenti per l'emissione, il commercio e la cancellazione dei certificati;
- b. i prezzi minimi e massimi dei certificati;
- c. le sanzioni, qualora gli obiettivi non possano essere raggiunti o i certificati non possano essere esibiti;
- d. le eccezioni per consumatori finali ad alto consumo energetico.

*Art. 7c* Rimunerazione per l'immissione di elettricità da nuove centrali elettriche che utilizzano energie rinnovabili

<sup>1</sup> I gestori della rete sono obbligati a ritirare tutta l'elettricità dei produttori e a immetterla nella loro rete, se essa è:

- a. ottenuta da nuovi impianti; e
- b. generata a partire da energia idraulica con una potenza non superiore a 1 MW o da altre energie rinnovabili.

<sup>2</sup> Per nuovi impianti s'intendono gli impianti messi in funzione dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. Gli impianti vecchi rinnovati sono considerati nuovi impianti se i costi del rinnovo corrispondono almeno al 50 per cento dei costi di un impianto nuovo equivalente e l'aumento della potenza elettrica è di almeno il 50 per cento.

<sup>3</sup> Per l'elettricità immessa, a partire dall'entrata in funzione dell'impianto è versata ai produttori una remunerazione a copertura dei costi per una durata di 20 anni. Per determinare tale remunerazione si applicano i seguenti principi:

- a. la base della remunerazione è rappresentata dai costi di produzione di impianti di riferimento; la remunerazione è differenziata a seconda della tecnologia di generazione e graduata secondo la potenza;

- b. la remunerazione si basa sui costi di produzione dell'impianto di riferimento nell'anno di costruzione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale fissa i costi di produzione unitari in funzione della tecnologia di generazione nonché la riduzione annua dell'ammontare della remunerazione. Esso considera al riguardo l'evoluzione tecnologica, le ripercussioni sui corrispettivi per l'utilizzazione della rete, il rincaro generale nonché gli ammortamenti economici possibili delle varie tecnologie di generazione per la durata della remunerazione.

<sup>5</sup> I maggiori costi dei gestori della rete per il ritiro di elettricità secondo il presente articolo sono finanziati dal gestore della rete di trasmissione mediante un supplemento applicato ai costi di trasmissione delle reti ad alta tensione.

#### *Art. 7d* Misure per l'utilizzazione parsimoniosa e razionale di elettricità

<sup>1</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che riforniscono i consumatori finali con energia elettrica sono obbligati ad attuare misure e programmi volti a incentivare l'impiego parsimonioso e razionale di energia elettrica e a raggiungere in tal modo obiettivi quantificati per incentivare nei loro consumatori finali l'utilizzazione parsimoniosa e razionale di energia elettrica. Il Consiglio federale fissa gli obiettivi.

<sup>2</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che sono in grado di raggiungere obiettivi superiori a quelli stabiliti nel capoverso 1 possono farsi comprovare mediante certificato l'energia risparmiata eccedente la quantità minima.

<sup>3</sup> Le imprese d'approvvigionamento energetico che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati nel capoverso 1 devono raggiungere gli obiettivi fissati nel capoverso 1 mediante l'acquisto di certificati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. la designazione degli uffici competenti per l'emissione, il commercio e la cancellazione di certificati;
- b. i prezzi minimi e massimi dei certificati;
- c. le sanzioni, qualora gli obiettivi non possano essere raggiunti o i certificati non possano essere esibiti;
- d. le eccezioni riguardanti i consumatori finali ad alto consumo energetico.

#### *Art. 20 cpv. 1* Verifica dell'efficacia

<sup>1</sup> L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati negli articoli 1 e 7a.

#### *Art. 30 cpv. 3 (nuovo)* Referendum ed entrata in vigore

<sup>3</sup> Il Consiglio federale mette in vigore gli articoli 7b, 7c e 7d, se le condizioni di cui all'articolo 7a capoverso 6 sono soddisfatte.

### **3. Legge del 24 giugno 1902<sup>9</sup> sugli impianti elettrici**

*Art. 3a*

*Abrogato*

*Art. 15 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il Dipartimento.

*Art. 18a - 18l*

*Abrogati*

*Art. 19*

*Abrogato*

*Art. 44*

Il diritto di espropriazione può essere fatto valere per la costruzione e la modifica di installazioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio.

*Art. 55 Abs. 1<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

*Art. 64*

*Abrogato*

<sup>9</sup> RS 734.0



**Legge federale  
concernente gl'impianti elettrici a corrente forte  
e a corrente debole  
(Legge sugli impianti elettrici, LIE)**

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ....<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 24 giugno 1902<sup>2</sup> sugli impianti elettrici è modificata come segue:

*Art. 3a (nuovo)*

Nella presente legge s'intende per:

*prestazioni di servizio relative al sistema:* i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura della rete. Esse comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), la misurazione di regime, la compensazione delle perdite di potenza;

*rete di trasmissione:* gli impianti di rete che trasportano energia elettrica su lunghe distanze, che servono all'interconnessione con le reti estere e che di norma sono gestiti sul livello di tensione 380/220 kV.

**IIIb. Accesso alla rete per il commercio transfrontaliero di energia elettrica**

*Art. 18a (nuovo)*

<sup>1</sup> La rete di trasmissione su tutto il territorio svizzero è gestita da una società nazionale (gestore della rete di trasmissione).

<sup>1</sup> FF 2004 ...  
<sup>2</sup> RS 734.0

<sup>2</sup> Il gestore della rete di trasmissione è una società anonima indipendente di diritto privato con sede in Svizzera. La società deve essere in mano svizzera.

<sup>3</sup> Il gestore della rete di trasmissione non può esercitare attività commerciali nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né detenere partecipazioni in imprese che commerciano in tali settori. Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per motivi legati alla gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

<sup>4</sup> I membri della direzione del gestore della rete di trasmissione non possono svolgere contemporaneamente una funzione dirigenziale in un'impresa operante nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica.

<sup>5</sup> I membri del consiglio d'amministrazione del gestore della rete di trasmissione che svolgono funzioni dirigenziali in un'impresa operante nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica non possono partecipare al processo decisionale inerente alla gestione operativa del gestore della rete di trasmissione.

<sup>6</sup> Gli statuti conferiscono alla Confederazione e ai Cantoni il diritto di delegare un proprio rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

<sup>7</sup> Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dalla Commissione dell'energia elettrica.

#### *Art. 18b (nuovo)*

<sup>1</sup> Il gestore della rete di trasmissione ha in particolare i seguenti compiti:

- a. garantire una gestione non discriminatoria, affidabile ed efficiente della rete di trasmissione e istituire le basi per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera;
- b. stabilire le capacità di trasmissione transfrontaliere, coordinandole con i gestori competenti della rete di trasmissione dei Paesi limitrofi;
- c. acquisire l'energia di regolazione e di compensazione necessaria al commercio transfrontaliero di energia elettrica e adottare misure tecniche destinate a compensare il carico della rete. Le capacità delle centrali elettriche, necessarie a tale scopo, devono essere acquisite mediante una procedura trasparente e non discriminatoria;
- d. attuare misure per far fronte a problemi di esercizio, se necessario coordinandole con i gestori competenti della rete di trasmissione dei Paesi limitrofi;
- e. elaborare e pubblicare gli standard in materia di sicurezza, gestione e pianificazione. Le informazioni pubblicate comprendono un modello di calcolo delle capacità di trasmissione e dei margini di sicurezza necessari. Tale modello è basato sulle caratteristiche elettriche e fisiche della rete;
- f. pubblicare la capacità di trasmissione transfrontaliera disponibile stimata per ogni giorno, indicando la capacità già riservata. I dati sono pubblicati con adeguato anticipo e contengono anche stime circa la disponibilità nella settimana e nel mese successivi;

- g. allestire un rapporto annuale a destinazione della Commissione dell'energia elettrica concernente la situazione d'approvvigionamento a lungo termine, la gestione e il carico della rete di trasmissione. Esso informa senza indugio in merito a problemi di capacità incombenti o subentrati e ad altri eventi.

<sup>2</sup> Il gestore della rete di trasmissione e i proprietari giuridicamente autonomi delle reti di trasmissione definiscono in sede contrattuale i diritti di disporre degli impianti di rete, necessari all'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1, e il relativo indennizzo.

*Art. 18c (nuovo)*

<sup>1</sup> L'accesso non discriminatorio alla rete di trasmissione per il commercio transfrontaliero di energia elettrica è garantito.

<sup>2</sup> L'accesso alla rete può essere negato se il gestore della rete di trasmissione prova che:

- a. l'accesso comprometterebbe la gestione della rete di trasmissione e la sicurezza d'approvvigionamento in Svizzera;
- b. non vi sono capacità disponibili;
- c. sussistono i motivi di diniego secondo l'articolo 18f.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda l'attribuzione di capacità nella rete, i contratti internazionali d'acquisto e di fornitura a lungo termine conclusi prima del 31 ottobre 2002 hanno priorità.

*Art. 18d (nuovo)*

<sup>1</sup> I costi dell'utilizzazione fisica della rete di trasmissione derivanti dal commercio transfrontaliero di energia elettrica sono calcolati separatamente. Tali costi devono essere pubblicati.

<sup>2</sup> Il calcolo dei costi del capitale si basa sulla media dei costi supplementari a lungo termine delle capacità di rete utilizzate (long run average incremental costs, LRAIC). Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. I beni patrimoniali necessari alla gestione sono remunerati a un tasso d'interesse fisso adeguato.

<sup>3</sup> I costi secondo il capoverso 1 non possono essere addebitati ai consumatori finali in Svizzera.

*Art. 18e (nuovo)*

<sup>1</sup> Se la domanda di capacità di trasmissione transfrontaliera supera la capacità disponibile, il gestore della rete di trasmissione può attribuire la capacità disponibile secondo una procedura trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato, quale la vendita all'asta.

<sup>2</sup> L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata unicamente se è compromessa la sicurezza della rete di trasmissione e se il gestore della rete di trasmissione non può adottare altre misure tecniche per compensare il carico della rete.

<sup>3</sup> La capacità attribuita ma non utilizzata deve essere nuovamente attribuita secondo una procedura trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato.

<sup>4</sup> Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo il capoverso 1 sono impiegate per coprire:

- a. i costi del commercio transfrontaliero di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;
- b. le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasmissione;
- c. l'indennizzo di ulteriori costi legati alla rete di trasmissione, in particolare tenendo conto di indennità adeguate ai rischi dei proprietari privati della rete di trasmissione.

#### *Art. 18f (nuovo)*

<sup>1</sup> In caso di nuovi investimenti a favore di linee di trasmissione transfrontaliere, il gestore della rete di trasmissione può escludere terzi dall'accesso alla rete, del tutto o parzialmente, per 15 anni al massimo. L'esclusione dall'accesso alla rete deve essere approvata per ciascun impianto dalla Commissione dell'energia elettrica.

<sup>2</sup> L'esclusione di terzi dall'accesso alla rete può essere approvata per gli investimenti negli impianti di rete che:

- a. creano nuove capacità di rete mediante la costruzione di nuovi impianti di rete o potenziamenti della capacità di impianti di rete esistenti;
- b. implicano un rischio economico e non si effettuerebbero senza la limitazione del diritto di accesso di terzi; e
- c. migliorano la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica.

<sup>3</sup> Gli investimenti ai sensi del capoverso 1 non possono essere finanziati con le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo l'articolo 18e capoverso 1.

#### *Art. 18g (nuovo)*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione dell'energia elettrica (ElCom) composta di tre a cinque membri; esso ne designa la presidenza e la vicepresidenza. I membri devono essere specialisti indipendenti, esperti in particolare nel settore della gestione di reti interconnesse.

<sup>2</sup> La ElCom è indipendente dalle autorità amministrative e non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni. Essa è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

<sup>3</sup> La ElCom può far capo all'Ufficio federale nell'esecuzione della presente legge e può impartirgli istruzioni.

<sup>4</sup> La ElCom dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

<sup>5</sup> La ElCom emana un regolamento concernente la propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

*Art. 18h (nuovo)*

<sup>1</sup> La ElCom vigila sul rispetto delle disposizioni del capitolo IIIb, prende ed emana le decisioni necessarie all'esecuzione.

<sup>2</sup> La ElCom è competente in particolare per:

- a. decidere sull'accesso alla rete di trasmissione e sulle condizioni per l'utilizzazione della rete; può autorizzare a titolo provvisorio l'accesso alla rete;
- b. approvare procedure e condizioni per l'attribuzione di capacità secondo l'articolo 18e;
- c. decidere sull'impiego delle entrate di cui all'articolo 18e capoverso 4.

<sup>3</sup> La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera negli organi internazionali competenti per la regolazione delle reti.

<sup>4</sup> La ElCom osserva lo sviluppo dell'approvvigionamento nazionale e internazionale in energia elettrica allo scopo di assicurare un approvvigionamento affidabile in energia elettrica in tutte le regioni della Svizzera.

<sup>5</sup> La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

*Art. 18i (nuovo)*

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione del capitolo IIIb.

*Art. 18j (nuovo)*

Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente.

*Art. 18k (nuovo)*

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro di accedere ai locali e agli impianti.

<sup>2</sup> I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a partecipare agli accertamenti della ElCom e a metterle a disposizione i documenti necessari.

*Art. 18l (nuovo)*

<sup>1</sup> La ElCom riscuote emolumenti per la vigilanza, i controlli, le prestazioni di servizio particolari e le decisioni.

<sup>2</sup> Per coprire le spese di vigilanza non coperte dagli emolumenti, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di una tassa di vigilanza annuale presso il gestore della rete di trasmissione.

<sup>3</sup> La tassa di vigilanza è riscossa sulla scorta delle spese di vigilanza dell'anno precedente.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti. Esso può delegare al Dipartimento l'adeguamento degli emolumenti all'evoluzione dei prezzi.

*Art. 55 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. nega illecitamente l'accesso alla rete di trasmissione (art. 18c);
- b. non fornisce alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 18k);
- c. viola una decisione presa nei suoi confronti nel quadro dell'esecuzione del capitolo IIIb, notificatagli con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

*Art. 64 (nuovo)*

Le disposizioni del capitolo IIIb si applicano sino all'entrata in vigore di una legge federale sull'approvvigionamento di energia elettrica, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2007.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

# **Organizzazione dell'approvvigionamento elettrico**

## **Rapporto esplicativo**

**dell'avamprogetto di legge federale sull'approvvigionamento  
elettrico (LApEl) del 30 giugno 2004**

**e**

**dell'avamprogetto di revisione della  
legge sugli impianti elettrici (regolamentazione del commercio  
transfrontaliero di energia elettrica)**

<b><u>Indice</u></b>	<b>pagina</b>
Compendio .....	7
<b>A. Parte generale.....</b>	<b>8</b>
<b>A.1 Situazione iniziale.....</b>	<b>8</b>
1. Condizioni quadro di politica energetica .....	8
1.1 Interventi parlamentari.....	8
1.2 Pacchetto di misure del Consiglio federale per la crescita economica.....	9
1.3 Apertura del mercato sulla base del diritto dei cartelli.....	9
2. Organizzazione, struttura e importanza del settore dell'energia elettrica in Svizzera .....	10
2.1 Organizzazione e struttura.....	10
2.2 Importanza per l'economia nazionale.....	13
3. Evoluzione nell'UE ed effetti sulla Svizzera.....	15
3.1 Ruolo della Svizzera nel commercio internazionale di corrente.....	15
3.2 Organizzazione e la struttura del mercato dell'UE.....	16
3.3 Normativa rilevante dell'UE .....	18
3.3.1 Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE.....	18
3.3.2 Regolamento CE 1228/2003.....	20
3.4 Evoluzione dei prezzi dell'elettricità nell'UE .....	20
3.5 Il blackout italiano del 28 settembre 2003.....	20
4. Mandato e concezione di un nuovo progetto di legge.....	21
4.1 Il punto della situazione da parte del DATEC .....	21
4.2 Organizzazione .....	22
<b>A.2 Principi generali dell'avamprogetto di legge federale sull'approvvigionamento elettrico .....</b>	<b>23</b>
5. Servizio universale, sicurezza dell'approvvigionamento, ulteriori prestazioni di pubblico interesse .....	23
5.1 Definizioni .....	23
5.2 Servizio universale.....	24
5.3 Sicurezza dell'approvvigionamento .....	25
5.3.1 Reti sicure e efficienti.....	25
5.3.2 Esercizio interconnesso .....	25
5.3.3 Esercizio e manutenzione locali - Potenziamento della rete.....	26
5.3.4 Capacità di riserva .....	26
5.3.5 Gestione delle riserve a breve termine.....	27
5.3.6 Gestione delle riserve a medio termine.....	29

5.3.7	Gestione delle riserve a lungo termine.....	30
5.3.8	Monitoraggio delle capacità di riserva e misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento .....	30
5.3.9	Responsabilità per le interruzioni di corrente .....	31
5.4	Ulteriori prestazioni di pubblico interesse .....	32
6.	Modello di mercato .....	34
6.1	Normativa per il commercio transfrontaliero di energia elettrica .....	34
6.2	Accesso alla rete .....	34
6.2.1	Prima fase: apertura parziale del mercato.....	36
6.2.2	Seconda fase: modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato .....	37
6.3	Gestore della rete di trasmissione.....	38
6.4	Corrispettivo per l'utilizzazione della rete .....	39
6.5	Autorità di regolazione (ElCom) .....	40
7.	Trasparenza .....	41
7.1	Nozione.....	41
7.2	Elementi centrali per una maggiore trasparenza .....	41
<b>A.3</b>	<b>Soluzione transitoria .....</b>	<b>43</b>
8.	Regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica (revisione della legge sugli impianti elettrici, LIE) .....	43
8.1	Situazione iniziale .....	43
8.1.1	Motivi dell'introduzione delle nuove disposizioni legali .....	43
8.1.2	Obiettivi dell'introduzione delle nuove disposizioni legali.....	44
8.2	Principi della normativa del commercio transfrontaliero di energia elettrica .....	44
8.2.1	Informazione sulle capacità delle linee di trasmissione transfrontaliere.....	45
8.2.2	Creazione di un gestore della rete di trasmissione indipendente .....	45
8.2.3	Accesso alla rete di trasmissione transfrontaliera .....	45
8.2.4	Gestione delle situazioni critiche .....	46
8.2.5	Autorità di regolazione .....	47
8.2.6	Nuovi dispositivi di interconnessione (interconnector).....	47
8.3	Differenze tra le disposizioni della revisione della LIE e della LApEl.....	47
<b>A.4</b>	<b>Trattazione dei progetti in Parlamento scaglionata nel tempo .....</b>	<b>49</b>
<b>A.5</b>	<b>Ripercussioni .....</b>	<b>50</b>
9.	Ripercussioni della LApEl.....	50
9.1	Sicurezza dell'approvvigionamento .....	50
9.2	Ripercussioni economiche .....	50

9.2.1	Necessità e possibilità dell'azione statale .....	50
9.2.2	Ripercussioni sui singoli gruppi della società .....	50
9.2.3	Ripercussioni sull'economia nazionale .....	51
9.2.4	Ripercussioni finanziarie e sul personale della Confederazione.....	52
9.2.5	Normative alternative.....	52
9.2.6	Esecuzione adeguata .....	52
<b>A.6</b>	<b>Rapporti con il diritto della concorrenza e dell'energia.....</b>	<b>53</b>
10.	Legislazione federale.....	53
10.1	Legge sui cartelli .....	53
10.2	Legge sulla sorveglianza dei prezzi .....	53
10.3	Legge federale contro la concorrenza sleale .....	53
10.4	Legge sull'energia .....	54
10.5	Legge sull'energia nucleare .....	54
10.6	Legge sulla protezione delle acque e legge sull'utilizzazione della forza idrica.....	54
10.7	Legge sull'approvvigionamento economico del Paese.....	54
11.	Diritto internazionale .....	55
<b>B.</b>	<b>Parte speciale .....</b>	<b>57</b>
<b>B.1</b>	<b>Commento alle singole disposizioni della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEI) .....</b>	<b>57</b>
Capitolo 1:	Disposizioni generali .....	57
1.	Scopo (art. 1).....	57
2.	Campo d'applicazione (art. 2) .....	57
3.	Sussidiarietà e cooperazione (art. 3) .....	58
Capitolo 2:	Sicurezza dell'approvvigionamento .....	58
Sezione 1:	Garanzia del servizio universale .....	58
4.	Compensori e garanzia dell'allacciamento (art. 5) .....	58
5.	Garanzia della fornitura e solidarietà tariffale per consumatori finali vincolati (art. 6) .....	59
6.	Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7) .....	60
Sezione 2:	Garanzia dell'approvvigionamento nazionale .....	61
7.	Responsabilità del settore dell'energia elettrica (art. 8) .....	61
8.	Provvedimenti della Confederazione in caso di perturbazione dell'approvvigionamento (art. 9) .....	61
Capitolo 3:	Utilizzazione della rete .....	63
Sezione 1:	Principi di non discriminazione e disgiunzione .....	63
9.	Principi di non discriminazione e disgiunzione (art. 10) .....	63

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete .....	64
10. Accesso alla rete (art. 11).....	64
11. Corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 12).....	65
12. Costi di rete computabili (art. 13).....	67
13. Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere (art. 14) .....	69
14. Provvedimenti volti a fronteggiare congestioni nella rete di trasmissione transfrontaliera (art. 15) .....	70
15. Nuovi investimenti nella rete di trasmissione transfrontaliera (art. 16).....	71
Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la gestione della rete.....	72
16. Compiti dei gestori di rete (art. 17) .....	72
17. Contabilità e calcolo dei costi (art. 18).....	72
18. Fatturazione (art. 19) .....	73
Sezione 4: Rete di trasmissione svizzera .....	73
19. Gestore svizzero della rete di trasmissione (art. 20).....	73
20. Compiti (art. 21) .....	74
21. Proprietari di reti di trasmissione giuridicamente indipendenti (art. 22) .....	75
Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica.....	76
22. Organizzazione (art. 23).....	76
23. Compiti (art. 24) .....	76
Capitolo 5: Relazioni internazionali .....	77
24. Convenzioni internazionali (art. 25).....	77
25. Accesso transfrontaliero alla rete (art. 26) .....	77
Capitolo 6: Protezione giuridica, obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, emolumenti....	78
26. Protezione giuridica (art. 27).....	78
27. Obbligo d'informare (art. 28).....	78
28. Assistenza amministrativa (art. 29) .....	79
29. Segreto d'ufficio e di affari (art. 30) .....	79
30. Protezione dei dati (art. 31).....	79
31. Emolumenti (art. 32).....	79
Capitolo 7: Disposizioni penali .....	80
32. Infrazioni (art. 33) .....	80
33. Competenza e diritto procedurale (art. 34).....	80
Capitolo 8: Disposizioni finali .....	80
34. Esecuzione (art. 35) .....	80
35. Modifica del diritto vigente (art. 36).....	81

36.	Referendum ed entrata in vigore (art. 37).....	81
	Allegato alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico.....	81
	Modifica del diritto vigente (vedi articolo 36) .....	81
1.	Legge del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche.....	81
37.	Abrogazione dell'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua o di forza all'estero (art. 8) .....	81
2.	Legge del 26 giugno 1998 sull'energia .....	82
38.	Obiettivi per la generazione e l'utilizzazione di elettricità (art. 7a).....	82
39.	Provvedimenti volti a un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili (art. 7b) .....	82
40.	Rimunerazione per l'immissione di elettricità da nuove centrali elettriche che impiegano energie rinnovabili (art. 7c) .....	83
41.	Misure per l'impiego parsimonioso e razionale di elettricità (art. 7d).....	83
3.	Legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici .....	84
42.	Ordinamenti sul commercio transfrontaliero di energia elettrica con entrata in vigore immediata (artt. 3a, 18a - 18/, 55 cpv. 1 <sup>bis</sup> , 64) .....	84
43.	Soppressione della Commissione per gli impianti elettrici (art. 15 cpv. 2 secondo periodo, 19) .....	84
44.	Soppressione del diritto di espropriazione per la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione (art. 44 lett. b) .....	84
<b>B.2</b>	<b>Commento alle singole disposizioni della revisione di legge LIE.....</b>	<b>85</b>
45.	Organizzazione del gestore della rete di trasmissione (art. 18a) .....	85
46.	Compiti del gestore della rete di trasmissione (art. 18b) .....	85
47.	Accesso alla rete (art. 18c) .....	85
48.	Costi dell'utilizzazione della rete per il commercio transfrontaliero di energia (art. 18d)..	85
49.	Misure per la gestione della congestione (art. 18e).....	85
50.	Preferenza ai nuovi investimenti (art. 18f).....	85
51.	Commissione dell'energia elettrica (art. 18g).....	85
52.	Compiti della Commissione dell'energia elettrica (art. 18h) .....	85
53.	Convenzioni internazionali (art. 18i).....	85
54.	Protezione giuridica (art. 18j) .....	86
55.	Obbligo di informare (art. 18k) .....	86
56.	Emolumenti (art. 18l).....	86
57.	Disposizioni penali (art. 55 cpv. 1 <sup>bis</sup> ).....	86
58.	Durata di validità (art. 64) .....	86

## Compendio

Dopo il rifiuto della legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) il 22 settembre 2002 in votazione popolare, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha incaricato una Commissione d'esperti, eterogenea, diretta dalla ex Consigliera di Stato Dori Schaer-Born, di definire i criteri per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica (durante i suoi lavori la Commissione ha adottato l'abbreviazione "OEI" per questo nuovo "ordinamento del settore dell'energia elettrica"). Tali criteri hanno in seguito permesso all'Ufficio federale dell'energia (UFE) di redigere un avamprogetto di legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEI).

Insieme all'esauritiva regolamentazione della LApEI si propone una normativa anticipata, limitata nel tempo, per il commercio transfrontaliero di energia elettrica. Si tratta di una soluzione transitoria che, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, disciplina la remunerazione e l'attribuzione delle capacità transfrontaliere della rete.

La soluzione transitoria e la LApEI consentono l'attuazione progressiva dell'ordinamento del mercato. La normativa del commercio transfrontaliero di energia elettrica, di durata limitata, dovrebbe entrare in vigore nel 2005. In una prima fase, che dovrebbe cominciare al più presto, le imprese con un intenso consumo di energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. La Commissione d'esperti ha deciso come soluzione di compromesso che i consumatori finali il cui consumo annuo eccede i 100 MWh possono scegliere liberamente il loro fornitore. Il Consiglio federale, fatti salvi i risultati della procedura di consultazione, reputa preferibile una soglia inferiore. Durante cinque anni, l'apertura parziale del mercato consentirà di accumulare esperienza, prima dell'introduzione in una seconda fase del "modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato" per i piccoli consumatori finali (possibilità di scegliere liberamente un fornitore o di mantenere la precedente impresa di approvvigionamento). A differenza di quanto disponeva la LMEE, l'introduzione della seconda fase non è automatica ma cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge necessita un decreto federale sottoposto a referendum facoltativo.

Gli sviluppi intervenuti nell'UE, con l'entrata in vigore del Regolamento CE 1228/2003 il 1° luglio 2004, rendono estremamente urgente il disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica mediante la revisione della LIE (Legge sugli impianti elettrici). In seguito, con l'entrata in vigore della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, dovrebbero essere abrogate le disposizioni della riveduta legge sugli impianti elettrici, la cui durata di validità è limitata a fine 2007.

Durante l'elaborazione della LApEI si è posta in primo piano la trasparenza, scegliendo di privilegiare l'esaurività della normativa a scapito della concisione della formulazione. La redazione di un'ordinanza per il momento non è stata presa in considerazione. Al termine della procedura di consultazione si potrà decidere quali disposizioni della LApEI integrare in un'ordinanza.

## A. Parte generale

### A.1 Situazione iniziale

#### 1. Condizioni quadro di politica energetica

##### 1.1 Interventi parlamentari

Dal settembre 2002, sono stati presentati le seguenti interpellanze (Ip.), iniziative parlamentari (In.Pa.), postulati (Po.), mozioni (Mo.) e semplici interrogazioni (I), che presentano un rapporto diretto o indiretto con la legge federale sull'approvvigionamento elettrico (vedi Tavola 1)

Tavola 1: Interventi parlamentari riguardanti l'approvvigionamento elettrico

Tipo	Numero	Autore / Titolo	Stato a fine marzo 2004
Ip.	02.3542	CN Leutenegger Hajo: Mercato dell'energia elettrica. Quale futuro?	13.12.2002 CN La discussione è stata differita. 09.12.2003 L'intervento è tolto dal ruolo perché l'autore ha lasciato il Consiglio.
Po.	02.3704	Gruppo socialista: Futuro dell'approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto	20.06.2003 CN Accolto.
Mo.	02.3768	Gruppo socialista: Trasparenza nel settore dell'energia elettrica	14.05.2003 Dichiarazione del Consiglio federale: Il Consiglio federale chiede la trasformazione della mozione in postulato.
In.Pa.	02.474	Gruppo dei Verdi: Legge sull'approvvigionamento elettrico	18.12.2003 CN Non è stato dato seguito all'iniziativa.
Ip.	03.3099	CN Gross Jost: Vendita all'estero di imprese con mandato di approvvigionamento del Paese	Stato della deliberazione: Non ancora trattata dal Consiglio
Mo.	03.3059	CS Schweiger Rolf: Mercato dell'energia elettrica. Sicurezza dell'approvvigionamento	16.06.2003 CS Accolta. 18.03.2004 NR Accolta.
In.Pa..	03.409	CN Speck Christian: Mercato dell'energia elettrica. Sicurezza dell'approvvigionamento	21.03.2004 CN È stato dato seguito all'iniziativa.
Po.	03.462	CN Dupraz John: Fonti di energia elettrica rinnovabili. Migliori condizioni quadro	Inoltrato il 15.12.2003; non ancora trattato dal Consiglio.
I.	03.1123	CN Hofmann Urs: Blackout in Italia. Le cause vanno cercate in Svizzera?	Stato della deliberazione: liquidata
Ip.	03.3591	Gruppo dei Verdi: Apertura del mercato dell'energia elettrica mediante la legge sui cartelli	19.03.2004 CN La discussione è stata differita.
Ip.	03.3592	Gruppo dei Verdi: Blackout del 28 settembre 2003 in Italia	19.03.2004 CN La discussione è stata differita.
Mo.	04.3154	CN Teuscher Franziska: Diritto limitato nel tempo di rifiutare il passaggio delle linee elettriche	Data d'inoltro 18.03.2004; non ancora trattata dal Consiglio.

L'interpellanza „Mercato dell'energia elettrica. Quale futuro?“ solleva le questioni che si pongono dopo il rifiuto del popolo. Invece, il postulato „Futuro dell'approvvigionamento di energia elettrica“ e la mozione „Trasparenza nel settore dell'energia elettrica“ attirano l'attenzione sui problemi di sicurezza dell'approvvigionamento che potrebbero derivare dal rifiuto della LMEE nel settembre 2002 e sottolineano come la mancanza di trasparenza dei prezzi dell'energia elettrica sia insoddisfacente per i consumatori.

La rapida elaborazione di una legge federale concernente l'approvvigionamento sicuro del mercato dell'energia elettrica, sulla base delle disposizioni della LMEE che non erano contestate né dal Parlamento né dal popolo, è oggetto dell'iniziativa parlamentare „Mercato dell'energia elettrica: Sicurezza dell'approvvigionamento“. La nuova legge consentirebbe di soddisfare l'urgente necessità di creare, al più tardi entro fine 2006, le condizioni quadro necessarie. Dal profilo contenutistico, la legge dovrebbe da un lato assicurare l'approvvigionamento del Paese e dall'altro, con l'apertura ordinata del mercato, garantire prezzi dell'energia elettrica convenienti per le PMI, per l'industria e l'agricoltura. Essa darebbe pure una chiara base legale ai rapporti con l'UE, fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico elvetico. Non devono peraltro essere le economie domestiche che, nella loro veste di consumatori finali vincolati beneficiano di un approvvigionamento sicuro e di tariffe sorvegliate dalle autorità, a pagare le diminuzioni dei prezzi per quel segmento di consumatori finali liberi di scegliere i propri fornitori. Il 18 marzo 2004, il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa e alla mozione Schweiger di analogo tenore.

## **1.2 Pacchetto di misure del Consiglio federale per la crescita economica**

Sono ormai più di dieci anni che l'economia svizzera è interessata da una diffusa debolezza della crescita economica. Tra i Paesi membri dell'OCSE, il nostro è quello che presenta il tasso di crescita economica più basso. Pertanto, nel settembre del 2003, il Consiglio federale si è espresso a favore di una politica di crescita economica durante la legislatura 2003-2007 e, nel febbraio 2004, ha varato un pacchetto di misure per la crescita economica. Le misure riunite in questo pacchetto sono di fondamentale importanza per aumentare a lungo termine il potenziale di crescita dell'economia svizzera.

L'alto livello dei prezzi rispetto a Paesi analoghi al nostro è un chiaro indizio della relativa debolezza della concorrenza nel mercato interno. È incontestato che la pressione della concorrenza è uno dei fattori determinanti di innovazione e quindi di crescita. La revisione della legge sui cartelli, entrata in vigore il 1° aprile 2004, costituisce un primo importante passo verso un miglioramento della situazione. Il prossimo passo consiste nella riduzione delle normative che ostacolano la concorrenza: una delle misure proposte è la liberalizzazione del mercato dell'elettricità prevista dalla LApEl, con garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento.

## **1.3 Apertura del mercato sulla base del diritto dei cartelli**

La decisione del Tribunale federale del 17 giugno 2003 basa sul diritto dei cartelli la possibilità d'accesso alla rete di terzi: l'Azienda Elettrica Friburghese è stata obbligata a lasciar transitare sulla propria rete, contro una retribuzione adeguata, la corrente elettrica della Watt/Migros (DTF 129 II 497). Il Tribunale federale ha così approvato l'applicazione della legislazione sui cartelli al settore dell'energia elettrica. Dopo il rifiuto della LMEE non sussiste alcuna normativa specifica che impedisca, totalmente o in parte, l'applicazione della legge sui cartelli al settore dell'energia elettrica.

Secondo il Tribunale federale, sia la Confederazione sia i Cantoni possono adottare disposizioni per impedire o disciplinare adeguatamente l'apertura del mercato della corrente elettrica. Ma una disposizione cantonale può opporsi all'applicazione della legge sui cartelli solamente se sono adempite diverse condizioni. Il Cantone deve prima di tutto avere la competenza di disciplinare la materia, e la normativa cantonale non deve essere in contrasto con il diritto di rango superiore. Una normativa cantonale non deve segnatamente violare la libertà economica, consacrata dalla Costituzione federale svizzera.

L'accesso alla rete basato sul diritto dei cartelli è possibile solo caso per caso. Manca una normativa generale al riguardo, come mancano altri importanti elementi per un'apertura del mercato, in particolare le disposizioni sul gestore svizzero della rete di trasmissione, sul regolatore, sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sul corrispettivo per l'uso della rete. Queste condizioni limitano la possibilità di prevedere l'ulteriore sviluppo dell'apertura del mercato. Per i partecipanti al mercato la certezza del diritto è considerevolmente pregiudicata; pertanto l'impatto sul clima degli investimenti e sulla sicurezza dell'approvvigionamento non può che essere negativo. Dal profilo politico una simile evoluzione è poco auspicabile. L'avamprogetto LApEI, disciplinando interamente l'apertura del mercato e rendendone prevedibili gli sviluppi, permette di eliminare questi elementi di incertezza.

## 2. Organizzazione, struttura e importanza del settore dell'energia elettrica in Svizzera

### 2.1 Organizzazione e struttura

In Svizzera, è il settore energetico a occuparsi dell'approvvigionamento di energia. Le adeguate condizioni quadro poste dalla Confederazione e dai Cantoni danno al settore energetico i mezzi per adempiere nel migliore dei modi questo compito d'interesse generale.

La rete elettrica svizzera è composta da quattro livelli di rete e da tre livelli di trasformazione. In questa rete, gli impianti di generazione possono immettere energia a tutti i livelli di rete e i consumatori finali possono acquisire corrente a diversi livelli.


Tavola 2: I livelli di tensione in Svizzera

<b>Livello di tensione</b>	<b>Funzione</b>
380/220 kV	<i>Rete di trasmissione:</i> importazioni, esportazioni, transito, fornitura a grandi consumatori
Trasformazione da 380/220 kV in 150 fino a 50 kV	Trasformazione dalla rete di trasmissione alla rete di distribuzione sovraregionale: fornitura senza il ricorso alle reti di distribuzione di 150-50 kV
150 fino a 50 kV	<i>Reti di distribuzione sovraregionali:</i> fornitura a grandi consumatori
Trasformazione da 150/50 kV in 30 kV	Trasformazione dalla rete di distribuzione sovraregionale alla rete regionale: fornitura senza il ricorso alle reti di distribuzione di 30 kV
fino a 30 kV	<i>Reti di distribuzione regionali:</i> fornitura a consumatori finali fino a 30 kV
Trasformazione da 30 kV a 1 kV	Trasformazione dalla rete di distribuzione regionale a quella locale: fornitura senza il ricorso alle reti di distribuzione fino a 1 kV
fino a 1 kV	<i>Reti di distribuzione locali:</i> fornitura a piccoli consumatori fino a 1 kW

Nel confronto internazionale, il mercato svizzero della corrente elettrica è estremamente frammentato. L'approvvigionamento è assicurato da circa 900 imprese di approvvigionamento elettrico con notevoli differenze riguardo alle dimensioni dei singoli impianti. La figura 1 mostra come

nell'approvvigionamento elettrico svizzero predominano le strutture limitate a piccoli spazi per quanto riguarda la distribuzione finale a basso livello di tensione.

Figur 1: Gestori di rete (bassa tensione) in Svizzera




Fonte: AES NeDat.

Molti impianti comunali sono integrati nell'amministrazione comunale e svolgono anche altri compiti ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas, nonché nei settori del riscaldamento a distanza e delle telecomunicazioni via cavo. Finora, la riorganizzazione strutturale del settore è stata solo parziale a causa del rifiuto della LMEE e dell'incertezza quanto all'evoluzione del settore. Negli ultimi anni, i votanti hanno mostrato una certa aversità nei confronti degli scorpori e delle privatizzazioni delle imprese comunali di approvvigionamento elettrico. I poteri pubblici detengono quasi quattro quinti del capitale sociale mentre negli ambiti della generazione e della trasmissione la partecipazione del settore privato al capitale sociale è superiore alla media. Secondo la statistica sull'elettricità, i Cantoni partecipano in ragione del 44 per cento a un capitale sociale di circa 5,7 miliardi di franchi, i Comuni con il 30 per cento circa, i privati e le società – anche esteri - con il 25 per cento circa. La quota di capitale sociale detenuta dai poteri pubblici potrebbe essere ancora più importante, poiché questa statistica non tiene conto delle numerose imprese di distribuzione a livello comunale direttamente integrate nelle contabilità comunali.

Costituiscono la spina dorsale dell'approvvigionamento le sette imprese regionali: Energie Ouest Suisse (EOS), Berner Kraftwerke (BKW), Aare Tessin AG für Elektrizität (ATEL), Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), Nordostschweizer Kraftwerke (NOK), Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (EGL), nonché la Centralschweizer Kraftwerke (CKW); le ultime tre imprese citate sono riunite nella AXPO Holding. La figura 2 illustra le attuali relazioni tra i Cantoni, gli azionisti privati e esteri, e le imprese regionali. Le zone di regolazione svizzere sono coordinate da ETRANS, una filiale delle imprese regionali.

Figura 2: Attuali rapporti di proprietà delle imprese regionali




Legenda:

AEW	Aargauisches Elektrizitätswerk	ENSA	Electricité Neuchâteloise
BEKB	Berner Kantonalbank	FEW	Freiburger Elektrizitätswerke
E.ON	E.ON Energie SA EBL	RE	Romande Energie
EBL	Elektra Baselland Liestal	SAK	SG-Appenz. Kraftwerke
EBM	Elektra Birseck	SIG	Service Industriels de Genève
EDF	Electricité de France	SIL	Service Industriels de Lausanne
EKS	EW Kt. Schaffhausen	UBS	Unione di Banche Svizzere
EKT	EW Kt. Thurgau	WEG	Walliser Elektrizitätswerke
EKZ	EW Kt. Zürich		<i>Cantoni in corsivo</i>

\*Dopo la ripresa delle azioni della RWE (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk SA)

L'equilibrio a breve termine tra consumo e generazione in Svizzera è assicurato dalle sette imprese regionali nella loro veste di gestori delle zone di regolazione, vedi Figura 3 „Le zone di regolazione in Svizzera“. A Berna e Basilea, ad esempio, sussistono imprese cittadine, che in virtù delle proprie centrali di regolazione costituiscono zone di calcolo.

Figura 3: Zone di regolazione in Svizzera



Fonte: AES NeDat.

## 2.2 Importanza per l'economia nazionale

La generazione, all'interno del Paese, ha raggiunto nel 2003 i 65,3 miliardi di kWh, il consumo nazionale (senza le perdite) è invece ammontato a 55,1 miliardi di kWh. La Svizzera dispone di una potenza installata compresa all'incirca fra i 14 e i 16 milioni di kW (GW). Il massimo consumo effettivo interno ammonta a circa 9 GW.

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) rileva, nell'ambito della statistica sull'elettricità, i *dati finanziari* relativi a 182 imprese elettriche, che assicurano grosso modo il 95 per cento della produzione totale di corrente elettrica e il 66 per cento della distribuzione ai consumatori finali. Nel 2001, il bilancio complessivo di queste imprese è stato di circa 42 miliardi di franchi.


Dal profilo della politica occupazionale e finanziaria, le imprese comprese nella statistica non sono certo insignificanti: nel 2001 hanno speso 1,7 miliardi di franchi per salari e prestazioni sociali, somma che corrisponde a 20'500 posti di lavoro a tempo pieno (Ufficio federale di statistica). Sempre nel 2001, tali imprese hanno pagato 271 milioni di franchi in imposte dirette e 505 milioni di franchi tra tasse sui diritti d'acqua e tasse di concessione.

Le spese totali dei consumatori finali di corrente elettrica in Svizzera nel 2001 erano pari a circa 8,5 miliardi di franchi; sono pertanto stati pagati in media 15,75 centesimi per chilowattora.

Il nostro Paese svolge un importante ruolo di piattaforma nell'ambito del commercio di corrente elettrica con l'estero. Il saldo del commercio estero ammonta ormai da anni a una cifra compresa tra i 500 milioni e il miliardo di franchi. Nel 2003, le imprese regionali attive nel commercio internazionale di corrente hanno realizzato un utile netto totale superiore al miliardo di franchi (459 milioni il Gruppo AXPO, 272 milioni l'ATEL, 253 milioni la BKW e 169 milioni l'EOS). La tendenza alla riduzione delle sovracapacità e le difficili condizioni meteorologiche hanno provocato l'aumento dei prezzi all'ingrosso e contribuito a questi buoni risultati.

Nel 2003 la sorveglianza dei prezzi ha svolto un'indagine sulle tariffe della corrente elettrica in tutti i Comuni svizzeri. Questo confronto ha fornito per la prima volta un quadro completo delle tariffe dell'elettricità praticate nel nostro Paese. Esso non permette tuttavia in alcun modo di giudicare se le tariffe sono troppo elevate o se sono adeguate. Per un giudizio conclusivo la sorveglianza dei prezzi ha tenuto conto di fattori come la densità degli allacciamenti, la situazione geografica ecc. Nelle tariffe prese in considerazione sono comprese sia l'utilizzazione della rete sia l'energia. La figura 4 mostra la tariffa per le piccole economie domestiche.

Figura 4: Quadro delle tariffe della corrente elettrica per le economie domestiche svizzere con un consumo annuo inferiore ai 1'600 kWh




Fonte: Sorveglianza dei prezzi

Le tariffe della corrente elettrica per la categoria di consumatori finali, che sono le economie domestiche con un consumo inferiore a 1'600 chilowattora annui, oscillano tra i 3 e i 43 centesimi per chilowattora. Come mostra la figura 4, anche all'interno dei Cantoni sussistono notevoli differenze di prezzo.

Secondo l'Ufficio federale di statistica, malgrado il rincaro dei prezzi all'ingrosso, in questi ultimi mesi l'evoluzione dei prezzi della corrente per i consumatori finali presenta in Svizzera una tendenza al ribasso (figura 5), e ciò da quando nel settembre 2002 si è votato sulla LMEE.. I prezzi per le economie domestiche, rilevati nell'ambito dell'indice svizzero dei prezzi al consumo (TVA compresa), sono diminuiti del 3 - 4,5 per cento circa (media ponderata pari al -3,5 per cento). Invece, i prezzi per i settori dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, rilevati nell'ambito dell'indice dei prezzi alla produzione (TVA non compresa) sono scesi del 2,5 - 6 per cento circa (media ponderata pari a -3,5 per cento).

Figura 5: Media ponderata dei prezzi della corrente elettrica



Fonte: Ufficio federale di statistica

### 3. Evoluzione nell'UE ed effetti sulla Svizzera


#### 3.1 Ruolo della Svizzera nel commercio internazionale di corrente

Il ruolo della Svizzera quale "piattaforma della corrente elettrica" per l'area sudoccidentale della rete europea interconnessa UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) risale allo sviluppo dell'approvvigionamento elettrico europeo degli anni 1950. L'utilizzazione della forza idrica svolgeva allora il ruolo fondamentale con una generazione durante la stagione estiva che eccedeva di gran lunga le necessità interne di consumo. La costruzione dei grandi impianti ad accumulazione nelle Alpi ha dato inizio al processo di ottimizzazione transnazionale del parco di centrali elettriche, più particolarmente in collaborazione con le centrali termiche di Francia e Germania. Le sovracapacità avevano un'utilità stagionale e a determinate ore del giorno. Anche gli eccedenti erano convenientemente utilizzati. La costruzione di una rete di trasmissione efficiente ha consentito in un primo momento il trasporto della corrente verso nord a partire dalle Alpi. Con il rapido aumento del consumo nella regione altamente industrializzata della pianura padana c'è stato un sempre maggiore sviluppo delle capacità di trasmissione - ai fini dell'esportazione - di energia elettrica verso l'Italia. Gli sviluppi di politica energetica e industriale che hanno trasformato l'Italia nel principale Paese importatore di corrente in Europa e la Francia nel principale Paese esportatore hanno fatto della Svizzera una piattaforma di transito per il commercio all'ingrosso di energia elettrica.

Il 20 per cento circa delle capacità di trasmissione transfrontaliere dell'UCTE è situato in prossimità del confine con la Svizzera e circa il 10 per cento dei flussi internazionali di corrente elettrica, fisicamente misurati dall'UCTE, attraversano la Svizzera. Invece, l'elettricità utilizzata dai consumatori finali elvetici ammonta solo al tre per cento circa rispetto al consumo totale nell'ambito dell'UCTE. I flussi transfrontalieri di corrente elettrica che attraversano il nostro Paese si sono avvicinati negli

ultimi anni al volume del consumo interno. Nell'ambito dell'UCTE, tali flussi ammontano appena al 12 per cento del consumo interno (figura 6).

Figura 6: Sviluppo dei flussi di corrente transfrontalieri (Svizzera) 1990 – 2003



Fonte: Statistica dell'elettricità UST

### 3.2 Organizzazione e la struttura del mercato dell'UE

Alla fine degli anni 1980, prendendo atto della necessità per i grandi consumatori industriali di procurarsi energia in modo conveniente, semplice e il più possibile standardizzato in seno al mercato interno europeo, la Commissione UE ha proposto un pacchetto di atti sulla trasparenza dei prezzi e il transito di energia. Le corrispondenti direttive sono state adottate all'inizio degli anni 1990. Già nel 1991, la Commissione UE aveva proposto una prima versione di regole comuni per il mercato della corrente elettrica, sostanzialmente basata sul modello dell'accesso alla rete di terzi (Third Party Access, TPA). A una vera innovazione si è però giunti solo nel 1996 con la "Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (direttiva sul mercato interno della corrente elettrica 96/92/CE). Tale direttiva, andando oltre al modello dell'accesso alla rete di terzi rendeva possibile il disciplinamento dell'accesso al mercato da parte di un'unica impresa, designata dagli Stati membri ("single buyer" acquirente unico). Riguardo ai principi sanciti dalla direttiva sul mercato della corrente elettrica 96/92/CE sono poi stati necessari diversi compromessi che hanno consentito la formulazione di eccezioni. Nei casi di disgiunzione delle imprese d'approvvigionamento integrate verticalmente (le imprese attive nei settori del trasporto e della distribuzione, ma anche nei settori della generazione e del commercio), non è stato possibile evitare conflitti d'interesse con le disposizioni della citata direttiva. Con l'applicazione della direttiva, entrata in vigore il 19 febbraio 1997, è emersa la necessità di ulteriori sforzi di armonizzazione.

La Commissione UE ha regolarmente valutato l'attuazione della direttiva sul mercato della corrente elettrica 96/92/EG per mezzo dei cosiddetti „rapporti benchmark“ (rapporti di valutazione), esprimendosi sull'evoluzione dell'organizzazione e delle strutture del mercato. Riguardo all'organizzazione del mercato, la Commissione ha assunto posizioni critiche nei confronti dei corrispettivi per l'uso della rete troppo elevati, che costituiscono un ostacolo alla concorrenza e consentono sovvenzioni trasversali alle imprese integrate verticalmente. Sono pure stati oggetto di critiche i difetti delle procedure di approvazione dei corrispettivi per l'uso della rete che possono occasionare controversie interminabili e indurre una sclerosi delle strutture del mercato. Occorre infine rilevare che le disparità nell'apertura dei diversi mercati nazionali causa distorsioni della concorrenza, più particolarmente nei casi in cui un'impresa integrata verticalmente gode di una posizione dominante e dispone di vasti mercati nazionali protetti.

Alla fine del 2003, la Commissione UE ha classificato l'organizzazione e le strutture del mercato interno europeo (15 Stati membri dell'UE e la Norvegia) come segue:

Grado di apertura del mercato: 8 Stati hanno completamente aperto i loro mercati. 5 Stati oltrepassano nettamente la soglia minima di apertura prescritta del 35 per cento. L'apertura dei mercati di 3 altri Stati membri adempie le prescrizioni minime o le sorpassa di poco.

Disgiunzione dei gestori verticalmente integrati della rete di trasmissione: 8 Stati hanno svincolato la proprietà della rete di trasmissione dalle ex imprese verticalmente integrate. 6 Stati hanno concesso autonomia giuridica all'esercizio della rete di trasmissione senza intervenire nei rapporti di proprietà. Infine, 2 Stati hanno attuato le prescrizioni minime introducendo una contabilità separata, rispettivamente una separazione personale tra la funzioni direttive nell'esercizio della rete di trasmissione.

Disgiunzione del gestore della rete di distribuzione: 7 Stati hanno concesso autonomia giuridica all'esercizio della rete di distribuzione senza intervenire nei rapporti di proprietà. 9 Stati si sono limitati ad attuare le prescrizioni minime introducendo una contabilità separata, rispettivamente una separazione personale tra le funzioni direttive nell'esercizio della rete di distribuzione.

Autorità di regolazione specifica per il settore: solo la Germania non ha ancora istituito un'autorità di regolazione. 13 Stati hanno dotato le autorità di regolazione delle competenze necessarie per approvare anticipatamente (ex-ante) le condizioni d'uso della rete e i relativi corrispettivi o per adottarli.

I medesimi criteri sono stati utilizzati per valutare i nuovi Stati che, nell'ambito dell'estensione dell'Unione europea verso est, sono stati formalmente integrati nell'UE il 1° maggio 2004. La Commissione UE reputa ancora insufficiente innanzitutto il grado di apertura dei mercati di questi Stati.

In 9 dei 26 Paesi del mercato interno europeo (i 25 membri dell'UE e la Norvegia), la Commissione UE reputa oggi critica la situazione delle imprese in posizione dominante. La situazione è giudicata particolarmente problematica allorquando mancano notevoli capacità d'importazione, lo Stato in questione presenta problemi di esercizio (vedi LApEI) e l'amministrazione delle capacità transfrontaliere è coordinata in modo insufficiente.

Vista la mancanza d'unità nell'evoluzione a livello nazionale, a medio termine si creeranno probabilmente mercati regionali transnazionali con livelli di prezzi medi e stagionali diversi. Oltre allo sviluppo di condizioni quadro giuridico-regolamentari, un ruolo sostanziale è svolto anche dai costi di

generazione medi di ogni Paese. Questi costi sono tuttavia maggiormente influenzati dalla politica energetica e industriale finora attuata dai relativi Paesi e dall'evoluzione dei prezzi dei carburanti. Prezzi stabili e con una tendenza al ribasso sono caratteristici di Paesi in cui la generazione si basa per la maggior parte sul carbone, l'energia nucleare e la forza idrica (ad esempio i Paesi nordici e la Francia). Inoltre, differenze significative sussistono anche quanto al tasso di approvvigionamento proprio e alle possibilità di esportare corrente elettrica. Sebbene non vi sia stato quasi alcun aumento significativo delle capacità di generazione, la crescita praticamente ininterrotta del consumo è un tratto comune a tutti gli Stati europei – anche durante i periodi di stagnazione economica.

L'Unione europea intende risolvere queste diverse questioni. La "Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92 /CE" (Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE) dovrebbe permettere un'armonizzazione più marcata. Inoltre, la simultanea adozione del "Regolamento (CE) N. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni d'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica" (Regolamento CE 1228/2003) dovrebbe fornire una normativa unitaria per il commercio transfrontaliero di energia elettrica. Sono peraltro in corso d'elaborazione nuove disposizioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sull'estensione delle capacità delle centrali. Sono poi entrate in fase esecutiva le disposizioni sulla promozione delle energie rinnovabili e sulla generazione decentralizzata d'energia a partire dall'abbinamento forza calore. L'UE intende pure rafforzare le misure nel contesto dell'utilizzazione razionale dell'energia. Infine, è imminente anche l'attuazione delle strategie per la diminuzione del CO<sub>2</sub>, che dovrebbero avere un impatto positivo sui costi di generazione dell'energia fossile.

### **3.3 Normativa rilevante dell'UE**

#### **3.3.1 Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE**

La già citata direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE sostituisce dal 1° luglio 2004 la precedente direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 96/92/CE. La nuova normativa tende a uniformare l'attuazione del mercato interno conseguendo in tal modo un'armonizzazione all'interno dell'UE. La direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE contiene novità importanti che tengono conto delle esigenze dei consumatori, dell'ambiente e della sicurezza dell'approvvigionamento.

La novità principale è la fissazione da parte della direttiva delle fasi per l'apertura del mercato della corrente elettrica. A partire dal 1° luglio 2004, il mercato va aperto ai consumatori finali commerciali e, a partire dal 1° luglio 2007, anche alle economie domestiche.

Gli Stati membri dell'UE possono adottare provvedimenti per garantire il servizio universale, evitando così di esporre le economie domestiche e le PMI agli eventuali rischi del mercato. È inoltre prescritta la marcatura dell'energia per fornire indicazioni sulla miscela utilizzata per la generazione dell'elettricità, nonché dati quantitativi sulle emissioni di CO<sub>2</sub> causate e sulle scorie radioattive. Sono possibili eccezioni al principio generale dell'accesso alla rete di terzi per adempiere compiti di interesse pubblico come la protezione dell'ambiente, la gestione delle risorse naturali, la sicurezza dell'approvvigionamento e la protezione dei piccoli consumatori. Di massima, tali eccezioni non dovrebbero limitare la concorrenza.

Dovrebbe in primo luogo essere il mercato a decidere d'investire nella costruzione di nuove capacità di generazione d'energia. Gli Stati membri dell'UE devono adottare una procedura d'autorizzazione trasparente e non discriminatoria. L'indizione di gare per nuove capacità di generazione o per il miglioramento dell'efficienze energetica da parte delle autorità statali sono ammissibili solo se i meccanismi di mercato non riescono a garantire un approvvigionamento sicuro. Inoltre tali gare sono ammissibili solo nella misura in cui si fornisce in tal modo un contributo alla ricerca e allo sviluppo dei relativi settori. Le procedure per le gare d'appalto devono ugualmente essere trasparenti e non discriminatorie.

Le attività connesse con l'esercizio di una rete di trasmissione - che fa parte di una o più imprese verticalmente integrate - devono essere affidate a un gestore della rete di trasmissione che ne garantisca l'indipendenza dagli altri settori economici e dai proprietari dell'impresa medesima. Non è peraltro necessario separare la proprietà dei mezzi della rete di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata. Il gestore della rete di trasmissione deve inoltre essere indipendente quanto alla forma giuridica e non può essere attivo in altri settori d'attività dell'impresa proprietaria. Le decisioni operative del gestore della rete di trasmissione sono prese in tutta indipendenza rispetto agli organi di vigilanza della società madre.

La direttiva 2003/54/CE contiene anche disposizioni riguardo all'indipendenza del gestore di reti di distribuzione. Le esigenze di disgiunzione rispetto alle imprese di distribuzione verticalmente integrate sono meno rigide di quelle applicate ai gestori delle reti di trasmissione. La separazione giuridica è imperativa solo per le imprese di distribuzione che riforniscono più di 100'000 consumatori finali. Per quanto concerne la contabilità, in particolare i conti annuali, devono essere tenuti conti separati secondo le attività nei settori della trasmissione e della distribuzione.

L'accesso di terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione deve avvenire sulla base di tariffe approvate e pubblicate. L'accesso alle reti può essere rifiutato solo ove manchino le necessarie capacità e deve essere debitamente motivato in ogni caso.

Se sussistono squilibri tra l'apertura dei mercati di due Stati membri, i contratti di fornitura di energia elettrica possono essere vietati in applicazione del principio di reciprocità. Ciò è possibile quando il cliente nel Paese di destinazione dispone dell'accesso alla rete ma l'analogo cliente del Paese d'origine della fornitura di elettricità non dispone ancora di tale accesso alla rete. Su richiesta dello Stato membro che ha già aperto il suo mercato, la Commissione UE può ordinare l'esecuzione della fornitura litigiosa.

Uno dei punti focali della direttiva 2003/54/CE è l'istituzione di un'autorità di regolazione. Tali autorità (possono essere più d'una) sono incaricate dell'attuazione di diverse disposizioni. Devono in particolare garantire il funzionamento non discriminatorio e efficiente del mercato, nonché una reale concorrenza; a tal fine sono state loro affidate le competenze necessarie per svolgere i loro ruoli di autorità d'autorizzazione e vigilanza. In particolare, l'autorità di regolazione stabilisce o approva le condizioni d'accesso alla rete. Entro un termine dato, deve inoltre pronunciarsi sui reclami contro i gestori delle reti (il termine è di due mesi con limitate possibilità di proroga).

Infine, con regolari rapporti la Commissione UE deve esaminare, fra le altre cose, l'evoluzione del mercato interno dell'elettricità, l'efficacia della normativa, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'andamento dei prezzi e le concentrazioni sul mercato.

### 3.3.2 Regolamento CE 1228/2003

Il Regolamento CE 1228/2003 entra ugualmente in vigore il 1° luglio 2004. Sostanzialmente, esso disciplina le relazioni tra i mercati nazionali dell'energia elettrica. È in particolare oggetto di questa normativa la compensazione dei costi delle reti di trasmissione occasionati dai flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il regolamento stabilisce inoltre principi per gestire i colli di bottiglia e incarica la Commissione UE dell'attuazione dei provvedimenti, tra i quali vanno annoverate l'elaborazione concreta dei provvedimenti medesimi e le competenze decisionali riguardo alla fissazione dell'importo dei corrispettivi di accesso alla rete. Le autorità nazionali di regolazione sono competenti per l'attuazione di provvedimenti intesi a risolvere e sorvegliare le situazioni critiche. Esse devono inoltre fornire consulenza alla Commissione UE per le questioni d'accesso alla rete.

### 3.4 Evoluzione dei prezzi dell'elettricità nell'UE

A livello di commercio all'ingrosso, l'EEX (European Energy Exchange), una borsa con sede a Lipsia, ha recentemente iniziato a calcolare un indice dei prezzi della corrente elettrica, il cosiddetto Phelix (Physical Electricity Index). Nel corso dell'ultimo anno i prezzi all'ingrosso e le loro fluttuazioni hanno subito un forte aumento. Tra i motivi di tale evoluzione da un lato occorre menzionare lo smantellamento delle sovracapacità del settore e dall'altro gli oneri imposti alla generazione di corrente elettrica da considerazioni di politica ambientale.

Ogni anno, Eurostat pubblica i prezzi per le industrie e le economie domestiche suddivisi secondo le diverse categorie di consumatori finali. Per le industrie il quadro finale è estremamente eterogeneo, sia nel confronto internazionale sia all'interno dei singoli Paesi secondo i diversi tipi di attività industriale. Dal 1990 al 2003, i prezzi sono fortemente diminuiti soprattutto in Germania e Gran Bretagna, mentre in Danimarca e Italia sono in parte notevolmente aumentati. Negli altri Paesi sono rimasti all'incirca costanti. Occorre inoltre rilevare che, tra il 2002 e il 2003, a causa degli sviluppi climatici nei Paesi nordici e di nuove tasse in Germania, i prezzi hanno subito forti aumenti.

In Danimarca, Portogallo, Norvegia e Svezia, i prezzi per le economie domestiche sono aumentati. Per gli altri Stati membri dell'UE non sono possibili affermazioni generali; certo è che in media i prezzi sono rimasti costanti per tutte le categorie di economie domestiche.

Le precedenti osservazioni mostrano che in caso di liberalizzazione del mercato non vi sono né aumenti né diminuzioni generalizzati dei prezzi, che sono molto più fortemente influenzati da altri fattori come le imposte, i programmi di promozione di energie rinnovabili e le tasse per l'immissione sulla rete, sempre ripercossi sul consumatore finale.

### 3.5 Il blackout italiano del 28 settembre 2003

Il 28 settembre 2003, i cortocircuiti verso terra delle due linee di transito del Lucomagno e del San Bernardino hanno causato l'interruzione a cascata di altre linee di frontiera verso l'Italia, provocando il blackout che si è esteso a tutta l'Italia.

Le importazioni italiane di corrente elettrica sono notevolmente aumentate negli ultimi anni a causa della notevole differenza tra i costi di generazione della corrente in Italia e nel resto d'Europa. In seno all'UCTE (l'organizzazione europea dei gestori di rete), le reti sono gestite in modo tale da garantire un esercizio sicuro anche in caso di interruzione di un singolo elemento, perfino se si tratta di una centrale (la cosiddetta sicurezza "N-1").

Cause di fondo del blackout del 28 settembre 2003 sono, da un lato, il conflitto irrisolto tra gli interessi commerciali dei Paesi e delle società interessati e, d'altro lato, le caratteristiche tecniche dell'attuale sistema elettrico transnazionale. Norme e condizioni quadro inseguono le realtà tecniche e economiche senza riuscire a raggiungerle.

Gli eventi del 28 settembre 2003 dimostrano che è necessario dotare rapidamente il mercato dell'elettricità di un disciplinamento giuridico globale. Alla Svizzera occorre una forte autorità di regolazione del settore, che provveda in particolare un accesso non discriminatorio alla rete e assegni alla rete di trasmissione capacità corrispondenti ai presupposti fisici. Tale autorità deve inoltre garantire una retribuzione sufficiente per l'utilizzazione delle reti e adoperarsi affinché una parte adeguata degli introiti provenienti dall'esercizio delle reti sia reinvestita nel potenziamento, nella manutenzione e nell'esercizio sicuro. Deve infine sorvegliare l'esercizio delle reti e, se necessario, intervenire nei casi di carenze della sicurezza e degli investimenti.

È necessario chiarire al più presto i ruoli delle autorità di regolazione e delle autorità statali in Europa e in Svizzera, come pure degli attori del mercato (commercio) e dei gestori di rete che continuano ad operare in regime di monopolio. Secondo la Svizzera, la priorità va data a regole vincolanti nei seguenti ambiti:

- norme vincolanti per la sicurezza delle reti e il controllo del rispetto di tali norme: le regole in materia di sicurezza della rete devono prevedere la possibilità di modificare in modo mirato e istantaneo il luogo di generazione dell'energia esterno alla zona di regolazione, di spegnere le pompe per contenere il carico, di cambiare la topologia della rete e dei flussi fisici modificati immediatamente risultanti, al fine di evitare i sovraccarichi di elementi della rete;
- assegnazione sicura delle quote di esportazione di corrente verso l'Italia dalla zona di regolazione europea e controllo del rispetto di tali norme: queste regole devono tenere conto della variabilità del carico di linea massimo nel corso dell'anno, della variabilità dei consumi e del tipo di generazione ad ogni ora del giorno e sull'arco di tutto l'anno. Le procedure competitive (aste) devono essere adeguate agli aspetti di sicurezza;
- capacità di generazione minime per le riserve nelle singole zone di regolazione dell'UCTE e loro controllo: queste regole devono tenere conto del grado di flessibilità delle variazioni nella generazione di energia, della necessità di una disponibilità costante della generazione e del luogo di generazione;
- indennizzo finanziario per risolvere le situazioni critiche sulla rete. Ciò riguarda l'eliminazione a breve termine dei colli di bottiglia e le necessarie misure di correzione, le misure legate alla generazione di corrente, che aumentano i prezzi della generazione medesima, nonché le misure per la manutenzione e il potenziamento delle linee che oltrepassano le zone di regolazione e delle importanti linee di transito attraverso la Svizzera, necessarie per eliminare le situazioni critiche prevedibili a lungo termine.

#### **4. Mandato e concezione di un nuovo progetto di legge**

##### **4.1 Il punto della situazione da parte del DATEC**

Dopo il rifiuto della LMEE nell'autunno del 2002, il DATEC ha fatto il punto della situazione. I colloqui bilaterali con rappresentanti dei gruppi d'interesse sono stati quasi una trentina e hanno permesso di constatare necessità d'intervento in almeno tre settori. In primo luogo, occorre garantire

la posizione internazionale del settore svizzero dell'elettricità nel contesto della completa apertura del mercato europeo della corrente elettrica prevista per il 2007; fondamentali a tale riguardo sono le questioni del transito e dell'accesso al mercato UE delle centrali elettriche svizzere. In secondo luogo, le tariffe per la corrente elettrica pagate dalle PMI svizzere sono più elevate di quelle delle loro concorrenti estere. I distributori locali di energia elettrica si aspettano prezzi migliori da parte dei loro fornitori, non da ultimo nell'interesse delle economie domestiche e degli artigiani. In terzo luogo, occorre garantire la sicurezza dell'approvvigionamento anche in un ambito liberalizzato. Gran parte dei partecipanti ai colloqui hanno ammesso che a medio termine solo una nuova legge consentirà di risolvere questi problemi.


Dai colloqui è emersa la decisione del DATEC di elaborare in modo consensuale un nuovo progetto di legge sotto la direzione dello stesso DATEC e dell'UFE. Il Consiglio federale ha preso conoscenza del progetto del DATEC il 7 marzo 2003.

## 4.2 Organizzazione

Nel marzo del 2003, il DATEC ha istituito una commissione d'esperti, diretta dall'ex Consigliera di Stato Dori Schaer-Born, incaricata di elaborare i criteri dell'ordinamento del mercato dell'elettricità. La commissione d'esperti è stata coadiuvata da quattro gruppi d'accompagnamento (Figura 7).

Un gruppo di giuristi ha poi trasposto in un avamprogetto i criteri stabiliti dalla commissione d'esperti.

Figura 7: Organigramma



Le seguenti organizzazioni hanno partecipato al processo di elaborazione:

i Cantoni, le città, i Comuni, le Associazione delle aziende elettriche svizzere, le imprese regionali, cantonali e cittadine, le imprese d'approvvigionamento elettrico comunali, i generatori, il commercio di corrente elettrica, le regioni di montagna, l'industria, l'artigianato, le organizzazioni di consumatori, le associazioni ecologiste, i sindacati, gli ambienti scientifici, nonché le seguenti autorità federali in veste d'osservatori: la Sorveglianza dei prezzi, il Segretariato della Commissione della concorrenza (ComCo), il Segretariato di Stato dell'economia (Seco), l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG), l'Ufficio federale di giustizia (UFG).

## A.2 Principi generali dell'avamprogetto di legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEI)


### 5. Servizio universale, sicurezza dell'approvvigionamento, ulteriori prestazioni di pubblico interesse

#### 5.1 Definizioni

Il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale nel maggio 2000 di definire i contenuti del "servizio pubblico" esteso all'insieme del territorio nazionale, e di stabilire i provvedimenti adeguati per garantire siffatto servizio anche in futuro. Il Consiglio federale ha adempiuto questo mandato con il suo rapporto "Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)" e ha definito il servizio pubblico come segue: "il servizio pubblico è stabilito a livello politico e consiste nell'approvvigionamento di base in beni e servizi d'infrastruttura di buona qualità che siano accessibili a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni del Paese, alle stesse condizioni e a prezzi equi." Con questa definizione il servizio pubblico è equiparato al servizio universale.

La commissione d'esperti per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica si è ispirata alla sistematica dell'UE per definire il servizio pubblico in termini di servizio universale, sicurezza dell'approvvigionamento e altri servizi d'interesse generale (Figura 8).

Figura 8: Sistematica delle nozioni di servizio universale, sicurezza dell'approvvigionamento e altri servizi d'interesse pubblico



Finora, nessuna definizione unitaria della sicurezza dell'approvvigionamento è riuscita a imporsi sul piano nazionale e internazionale. I seguenti elementi rientrano tuttavia praticamente in tutte le definizioni:

- la necessità di evitare brevi interruzioni della fornitura di energia elettrica o cali di qualità (caduta di tensione);
- la necessità di evitare a medio e lungo termine situazioni critiche in termini di capacità di generazione e di rete (trasmissione e distribuzione).

Appare più controverso se, nella sicurezza dell'approvvigionamento, debba essere inclusa anche la garanzia di prezzi adeguati per l'energia acquistata e per l'uso della rete. È chiaramente risultato dalle discussioni della commissione d'esperti che dal punto di vista dei consumatori una nozione meramente tecnica della sicurezza dell'approvvigionamento non è soddisfacente se la corrente elettrica è disponibile solo a prezzi sproporzionatamente elevati. Sulla base di queste riflessioni la Commissione d'esperti propone la seguente definizione per la sicurezza dell'approvvigionamento:

„La sicurezza dell'approvvigionamento è garantita se la quantità di energia desiderata è disponibile ad ogni momento nell'insieme della rete a prezzi adeguati e con la qualità necessaria.“

Secondo la definizione, all'interno delle reti esistenti tutti i consumatori finali sono connessi alla rete in condizioni non discriminatorie e ricevono forniture di energia. L'aspetto temporale riguarda un approvvigionamento il più possibile privo di interruzioni e, per quanto riguarda la qualità, dovrebbero essere rispettati gli standard stabiliti. La nozione di "prezzi adeguati" si riferisce a un prezzo non troppo aleatorio, ma che corrisponde alla situazione di mercato. Secondo la definizione di cui sopra, la sicurezza dell'approvvigionamento può essere garantita anche malgrado considerevoli differenze di prezzo fra regioni o nel caso di regioni "isolate". In questo senso la sicurezza dell'approvvigionamento rappresenta un settore di primaria importanza, che la Commissione d'esperti ha esteso mediante elementi del servizio universale soprattutto riguardo alla distribuzione spaziale delle prestazioni, come ad esempio il rispetto di una certa solidarietà tariffale (tariffe uguali o comparabili per l'allacciamento e l'uso della rete in tutte le parti del Paese) nonché il diritto alla connessione al di fuori del comprensorio di una rete.

## **5.2 Servizio universale**

Per servizio universale si intende in particolare il diritto di allacciamento alla rete interconnessa a prezzi adeguati. Le connessioni all'interno dell'abitato devono essere garantite. Per gli allacciamenti fuori dall'abitato o in regioni potenzialmente „isolate“ in cui l'esercizio delle reti in condizioni di minima densità energetica non è redditizio, sono possibili compensazioni regionali o cantonali. Grazie alla solidarietà delle regioni connesse a buon mercato possono essere approvvigionate a prezzi adeguati anche le regioni "isolate". Le tariffe adeguate riguardano sia i contributi all'allacciamento e ai costi di rete sia l'indennità per l'uso della rete.

È molto improbabile, ma teoricamente possibile, che in regioni isolate nessuna impresa voglia incaricarsi dell'esercizio della rete elettrica. Le autorità cantonali devono assegnare tali regioni a un'impresa d'approvvigionamento elettrico e con ciò estendere la garanzia del servizio universale all'insieme del territorio cantonale. Le spese nelle regioni isolate con bassa densità energetica sono in parte del 20 -30 % superiori alla media. Si pone pertanto la questione dei limiti della solidarietà tariffale. Ogni adeguamento dei prezzi rappresenta una parziale sovvenzione trasversale che provoca una distorsione del mercato e si sottrae ad altri meccanismi di compensazione, come la perequazione finanziaria fra i Cantoni oppure il fondo cantonale di compensazione.

Dal profilo economico, gli incentivi fondati sul principio di causalità sono corretti. In questo senso i contributi per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete devono essere individualmente addebitati

a chi ne è la causa, nella misura del possibile, per quanto ragionevole e in tutta trasparenza. Occorre inoltre delimitare chiaramente questi contributi dal corrispettivo per l'uso della rete.

Per il servizio universale, sono importanti i seguenti criteri:

- i Cantoni devono disciplinare l'attribuzione dei comprensori di rete alle imprese d'approvvigionamento elettrico. A tal fine possono emanare mandati di prestazione;
- i Cantoni devono poter emanare disposizioni sulle condizioni dell'allacciamento fuori dall'abitato, nonché sui contributi per i costi di rete e per l'allacciamento alla rete. I Cantoni possono obbligare le imprese d'approvvigionamento elettrico a fornire un allacciamento ai clienti fuori dall'abitato;
- ai sensi della solidarietà tariffale, in un Cantone deve essere applicata, per livello di tensione, la stessa tariffa ai clienti analoghi di un gestore di rete ;
- in caso di grandi differenze tariffali dei corrispettivi medi cantonali per l'uso della rete deve essere possibile introdurre un'adeguata solidarietà tariffale tra i Cantoni.

### **5.3 Sicurezza dell'approvvigionamento**

#### 5.3.1 Reti sicure e efficienti

Per ragioni di costo e di protezione dell'ambiente, le reti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica non possono essere sostituite da reti parallele di terzi o da altre tecnologie parallele. Vista la mancanza di concorrenza, le reti elettriche sono oggetto di una normativa affinché restino sicure e efficienti. La sicurezza delle reti è pertanto un elemento sostanziale della normativa.

La garanzia dell'approvvigionamento elettrico incombe in primo luogo alle imprese del settore. Queste imprese collaborano alla pianificazione, alla preparazione e all'esecuzione di misure per garantire la sicurezza e l'efficienza delle reti e in particolare coordinano misure per evitare situazioni critiche sul fronte dell'approvvigionamento. Per il buon funzionamento della rete occorre che gli aventi diritto possano facilmente accedere alle informazioni tecniche e commerciali raccolte dai gestori delle reti. Le modalità per garantire un esercizio sicuro e efficiente delle reti sono inoltre oggetto della pianificazione pluriennale dei gestori delle reti. Deve vigere un alto grado di trasparenza circa l'esercizio ma anche per quanto riguarda avvenimenti straordinari.

L'esercizio della rete può essere distinto in un esercizio interconnesso e un esercizio locale con manutenzione.

#### 5.3.2 Esercizio interconnesso

La spina dorsale dell'approvvigionamento è costituita dall'esercizio interconnesso della rete di trasmissione. Il risultato di un'ampia interconnessione è un maggiore livello di sicurezza per tutti i gestori delle reti di distribuzione. L'interconnessione delle reti nazionali di trasmissione consente una gestione più sicura ed economica delle singole reti perché le capacità di riserva possono essere utilizzate in comune. A tal fine occorre trovare un consenso internazionale sulle regole d'esercizio. I gestori delle reti svizzere di trasmissione hanno finora applicato le regole dell'UCTE, a livello nazionale, come direttive specifiche per il settore. Oltre a queste regole, la LApEl darà veste legislativa anche alle disposizioni rilevanti del regolamento CE 1228/2003. Il gestore della rete di trasmissione di prossima creazione deve provvedere all'applicazione delle disposizioni importanti per l'esercizio

interconnesso e alla fornitura delle prestazioni di servizio relative al sistema. Fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema: il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio e dei colli di bottiglia, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei produttori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa l'energia reattiva) la misurazione aziendale e la compensazione delle perdite durante la trasmissione.

A partire dal 1° luglio 2004, le questioni del commercio transfrontaliero di energia elettrica nell'UE sono disciplinate dal Regolamento CE 1228/2003; visto il ruolo di piattaforma commerciale svolto dalla Svizzera ciò riveste grande importanza. In considerazione della compatibilità con il diritto UE, la rete svizzera di trasmissione deve essere gestita in primo luogo dal profilo tecnico e solo in un secondo momento può essere utilizzata a fini commerciali. Per questa ragione è necessaria la disgiunzione tra gli interessi del gestore della rete di trasmissione e gli interessi commerciali. Un gestore indipendente della rete di trasmissione con il diritto di emanare istruzioni vincolanti nei casi di emergenza potrebbe assicurare l'esercizio tecnico e garantire l'accesso non discriminatorio alla rete per gli attori del mercato. Un'efficace regolamentazione della rete elettrica in quanto monopolio naturale è un'importante condizione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e una giusta concorrenza. Insieme all'autorità di regolazione che ugualmente deve ancora essere istituita in Svizzera, il gestore indipendente della rete di trasmissione dovrebbe difendere gli interessi della Svizzera nell'ambito dell'allestimento e della determinazione delle capacità delle linee transfrontaliere che, per considerazioni di politica dell'approvvigionamento, dovrebbero essere poste sotto controllo svizzero.

### 5.3.3 Esercizio e manutenzione locali - Potenziamento della rete

I gestori delle reti, ispirandosi alle norme internazionali e alle raccomandazioni di organizzazioni tecniche riconosciute, stabiliscono le esigenze tecniche minime per l'allacciamento di centrali elettriche, reti di distribuzione e consumatori.

Per l'esercizio duraturo e la manutenzione locale delle reti occorrono mezzi sufficienti. L'esercizio di una rete sicura e efficiente esige che il corrispettivo per l'uso della rete sia calcolato secondo il principio della copertura dei costi. I costi computabili devono essere definiti nella legge ed essere posti sotto la sorveglianza dell'autorità di regolazione. In tal modo i gestori della rete ripercuotono, nella misura del possibile, i costi necessari all'esercizio della rete sugli utilizzatori della rete medesima in applicazione del principio di causalità. Questi costi necessari alla gestione della rete contengono i costi risultanti direttamente dall'esercizio locale, come ad esempio la manutenzione, la misurazione aziendale e la compensazione delle perdite durante la trasmissione.

La responsabilità di potenziare la rete incombe in primo luogo all'industria elettrica. I progetti per il potenziamento della rete di trasmissione sono sviluppati nell'ambito del piano settoriale elettrodotti (PSE). Il PSE si propone di valutare il fabbisogno e le possibili varianti di „corridoi“, di mettere in evidenza e appianare a livello superiore gli eventuali elementi di conflitto, nonché di ottimizzare con una vasta opera di coordinamento l'attuale rete svizzera di trasmissione, prima che si giunga alla progettazione di dettaglio.


### 5.3.4 Capacità di riserva

Per l'esercizio di una rete elettrica vanno prese in considerazione in particolare tre condizioni quadro:

- non è possibile accumulare grandi quantità d'elettricità;
- il flusso di corrente elettrica si orienta solo alle leggi della fisica;
- la corrente erogata in rete deve corrispondere in ogni momento al consumo.

Per questi motivi, l'organizzazione delle capacità di riserva è molto importante. La suddivisione temporale dei diversi tipi di energia residua permette di chiarire la questione della responsabilità (vedi Figura 9):


Figura 9: Suddivisione temporale della gestione delle riserve



### 5.3.5 Gestione delle riserve a breve termine

La gestione delle riserve a breve termine è intesa come disponibilità di potenza e energia in un ambito temporale che va da qualche secondo fino a un giorno. Per una gestione stabile e efficiente della rete di trasmissione dell'UCTE occorre una stretta collaborazione dei gestori delle reti nazionali di trasmissione. A tal fine l'UCTE ha elaborato regole e raccomandazioni riunite nell'"Operation Handbook" che fissa le procedure di collaborazione dell'esercizio interconnesso. Le norme nazionali sono complementari rispetto all'"Operation Handbook" dell'UCTE. Per quanto riguarda le riserve di energia a breve termine, occorre distinguere fra regolazione fisica del bilancio di potenza d'una zona di regolazione (energia di regolazione) e compensazione finanziaria delle deviazioni dei gruppi di bilancio (energia di compensazione).

Figura 10: Panoramica Fornitori e utenti di energia di regolazione e di energia di compensazione



Per adempiere il compito della tenuta di frequenza al gestore delle reti di trasmissione occorre potenza di regolazione. La LApEl obbliga il gestore della rete di trasmissione a rendere disponibile, in maniera permanente e sufficiente, potenza di regolazione nella forma di energia di regolazione primaria, secondaria e terziaria. Il gestore della rete di trasmissione deve mettere a pubblico concorso la potenza e l'energia di regolazione necessarie e acquistarle in condizioni concorrenziali, cioè a prezzi determinati dai costi e dal mercato. La procedura di pubblico concorso apre questo mercato a tutti i fornitori che soddisfano le esigenze tecniche minime per la messa a disposizione di potenza di regolazione a garanzia di un esercizio sicuro della rete. Sulle controversie tra gestore della rete di trasmissione, fornitori di energia di regolazione e gruppi di bilancio decide l'autorità di regolazione. Inoltre, il gestore della rete di trasmissione deve presentare un rapporto annuale sulla situazione del mercato dell'energia di regolazione.

La riserva dell'ordine dei secondi o energia di regolazione primaria è messa a disposizione in maniera decentralizzata in tutte le grandi centrali. Per la Svizzera devono essere disponibili circa  $\pm 90$  MW di riserva rotante. Per quanto riguarda l'energia di regolazione primaria è messa a concorso solo la potenza messa a disposizione (senza indennità per l'energia). Per questo i costi annuali ammontano a circa 20 milioni di franchi, se ci si basa su un livello dei prezzi analogo a quello della Germania nel 2003. Riserve di questo tipo sono considerate prestazioni di servizio relative al sistema del gestore della rete di trasmissione e, trattandosi di costi computabili del gestore della rete di trasmissione, sono suddivisi solidalmente fra tutti i consumatori finali.

La messa a punto delle riserve secondaria e terziaria, come la riserva dell'ordine dei secondi, è sottoposta alle prescrizioni dell'UCTE e deve essere messa a disposizione dal gestore della rete di trasmissione nell'ordine di grandezza della più importante unità di generazione, vale a dire in Svizzera la centrale nucleare di Leibstadt con circa 1'150 Megawatt.

I singoli gruppi di bilancio (fornitori o consumatori finali) non sono responsabili della tenuta tecnica della frequenza ma sopportano il rischio commerciale se provocano deviazioni dall'orario. Pagano al gestore della rete di trasmissione l'energia di compensazione che corrisponde al valore fisico e, approssimativamente, al valore monetario dell'energia di regolazione. Siccome l'energia di compensa-

zione è relativamente cara, i gruppi di bilancio e i loro consumatori finali sono stimolati a prevedere il loro fabbisogno con la massima precisione possibile e i produttori a fornire effettivamente l'energia venduta.

La tavola 3 illustra le responsabilità e il finanziamento delle capacità di riserva a breve termine e dell'energia di regolazione secondo la LApEI.

Tavola 3: Capacità di riserva: Disposizioni, responsabilità e finanziamento

	Riserve primarie	Riserve secondarie e terziarie	Energia di compensazione
Disposizioni emanate da	UCTE / Autorità di regolazione	UCTE / Autorità di regolazione	Gestione dei rischi del gruppo di bilancio
Responsabile per la messa a disposizione	Gestore della rete di trasmissione	Gestore della rete di trasmissione	Garanzia finanziaria del gruppo di bilancio
Finanziamento della messa a disposizione di potenza	Corrispettivo per l'uso della rete di trasmissione	Corrispettivo per l'uso della rete di trasmissione	Come supplemento dei costi energetici da parte del gruppo di bilancio
Finanziamento della fornitura di energia	Compreso nell'indennità per la messa a disposizione di potenza	Mediante i ricavi della vendita di energia di compensazione	Come supplemento dei costi energetici da parte del gruppo di bilancio

### 5.3.6 Gestione delle riserve a medio termine

L'approvvigionamento elettrico a medio termine copre l'intervallo temporale da un giorno fino a cinque anni. A medio termine, l'acquisto dell'energia necessaria è di responsabilità di ogni gruppo di bilancio e dei consumatori finali liberi ed è assicurato da contratti di fornitura con le imprese generatrici.

Ogni impresa che partecipa al mercato deve essere cosciente dei rischi insiti nel mercato e deve saperli gestire. Ogni gruppo di bilancio svolge pertanto due compiti aziendali importanti: la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi. La gestione del portafoglio sfrutta le possibilità del mercato libero, tentando di ottenere rendimenti più elevati mediante una pianificazione ottimale degli acquisti e degli obblighi relativi alle forniture. La gestione dei rischi, dal canto suo, si propone di minimizzare i rischi in cui incorre la gestione del portafoglio. Il conflitto fra gli obiettivi della gestione del portafoglio e quelli della gestione dei rischi, cioè fra alti rendimenti e rischi minimi, deve essere risolto da ogni impresa con regole interne. Il consumatore finale si aspetta che la liberalizzazione del mercato continui a garantire l'approvvigionamento migliorando nel contempo le condizioni d'acquisto. Di regola è preferita una tariffa fissa che permette di calcolare i costi. Siccome un'impresa d'approvvigionamento elettrico non può di regola ripercuotere direttamente le variazioni dei prezzi d'acquisto sui suoi clienti, deve dare maggiore rilievo alla gestione professionale dei rischi.

I gruppi di bilancio, essendo responsabili della gestione dei loro portafogli, necessitano delle relative conoscenze tecniche. La gestione del portafoglio esige una stima molto precisa della generazione e del consumo. All'unità di gestione dei rischi di un'impresa occorrono strumenti quali prodotti di garanzia e riserve. I prodotti di garanzia, il cui prezzo deriva dal valore di base della corrente, sono chiamati derivati. Tra i derivati più importanti vanno menzionati i "forwards", i "futures" e le opzioni standard. I "futures" sono già trattati in molte borse della corrente elettrica. Nel frattempo sono apparse molte opzioni cosiddette esotiche, come ad esempio i derivati meteorologici che garantiscono nei confronti dell'idraulicità, della disponibilità di vento o di estreme oscillazioni di temperatura. L'idea stessa dell'energia accumulata in un bacino d'acqua è un'opzione perché consente di produrre energia in qualsiasi momento. Per un'impresa è quindi vantaggioso poter ricorrere alla generazione propria di energia d'accumulazione perché in tal modo può o garantire il proprio portafoglio per mezzo della generazione propria oppure presentarsi sul mercato delle opzioni come venditrice di derivati. Così, può guadagnare un premio di rischio senza rischiare di subire una perdita.

Secondo l'UCTE, grazie al parco di centrali esistente la Svizzera dovrebbe poter evitare almeno fino al 2010 situazioni critiche in termini di generazione.

### 5.3.7 Gestione delle riserve a lungo termine

Per approvvigionamento elettrico a lungo termine si intende un periodo di 50 anni al massimo. La responsabilità di assicurare capacità sufficienti a lungo termine spetta in primo luogo al settore elettrico. In questo contesto assumono un ruolo importante le condizioni quadro di politica e tecnica dell'energia, come ad esempio la convenienza economica delle energie rinnovabili, la sostituzione delle centrali nucleari, le condizioni quadro della forza idrica o gli orientamenti politici riguardo al grado di approvvigionamento proprio e alla promozione delle energie rinnovabili, nonché l'utilizzazione razionale della corrente elettrica.

Il consumo finale di corrente elettrica è costantemente aumentato in Svizzera durante l'ultimo ventennio, sebbene la crescita economica abbia conosciuto fasi modeste. A meno di riuscire a limitare il consumo grazie agli sforzi per un'utilizzazione più efficiente dell'energia, la tendenza all'aumento della domanda continuerà anche in futuro.

Le prospettive delle condizioni quadro e delle possibilità di sviluppo in costante mutamento sono attualmente oggetto di approfonditi studi dell'UFE.

### 5.3.8 Monitoraggio delle capacità di riserva e misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento

La LApEl permette di sottoporre a un'osservazione sistematica (monitoraggio) la sicurezza dell'approvvigionamento; in caso di minacce, la legge prevede una serie di misure:

La sicurezza dell'approvvigionamento, elemento centrale del presente avamprogetto di legge federale sull'approvvigionamento elettrico, va tenuta sotto controllo a diversi livelli e per periodi diversi:

- a breve termine: il gestore della rete di trasmissione assume la responsabilità di sorvegliare l'effettiva disponibilità della riserva di energia di regolazione. Regolari rapporti annuali devono attestare questa riserva all'autorità di regolazione. Sono aspetti interessanti sia la disponibilità conseguita sia lo sviluppo dell'offerta. Il "Council of European Energy Regulators (CEER)" ha elaborato una lista di indicatori che permettono di sorvegliare in maniera efficiente la qualità

dell'approvvigionamento. Sulla base di questi indicatori l'autorità di regolazione deve tra l'altro poter sorvegliare le istruzioni impartite al gestore della rete di trasmissione e se del caso deve poterle adeguare. I gestori della rete sono responsabili dell'esercizio sicuro della rete e informano l'autorità di regolazione con rapporti annuali sul carico delle reti e sulla localizzazione di attuali o imminenti situazioni critiche;

- a medio e lungo termine: l'UCTE elabora le tendenze di sviluppo per i Paesi membri nei 5 - 10 anni seguenti. Analogamente, le tendenze di sviluppo dell'UFE per la Svizzera devono illustrare l'approvvigionamento elettrico a medio e lungo termine. La Confederazione e i Cantoni adottano le condizioni quadro adeguate affinché l'economia del settore dell'elettricità possa svolgere, nel migliore dei modi, i suoi compiti d'interesse generale, ad esempio la conservazione in Svizzera del valore aggiunto per la generazione dell'onere di base, oppure la ponderazione degli interessi della sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione climatica;

Hanno ugualmente un impatto sulla situazione dell'approvvigionamento a lungo termine fattori come la disponibilità di vettori di energia fossile o lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche. Anche le condizioni quadro politiche del settore elettrico - ad esempio lo sviluppo della domanda di corrente, l'esercizio delle centrali nucleari o l'utilizzazione di energie rinnovabili - sono importanti e devono essere oggetto delle tendenze di sviluppo elaborate dall'UFE.

La LApEl può affidare per legge all'autorità di regolazione il compito di elaborare direttive per evitare i rischi a lungo termine. Potrebbero ad esempio essere adottate direttive riguardo al grado di approvvigionamento proprio per l'energia di banda e per l'energia di punta. Tra le basi necessarie a tal fine occorre menzionare sia l'osservazione dello sviluppo dell'approvvigionamento elettrico sui piani nazionale e internazionale, in considerazione dell'approvvigionamento elettrico sicuro e finanziariamente accessibile in ogni parte del Paese, sia l'osservazione delle limitazioni illecite alla concorrenza. Non va dimenticata la regolare redazione di rapporti da parte dei gestori della rete, in particolare da parte del gestore della rete di trasmissione sulla situazione dell'approvvigionamento, sull'esercizio e il carico della rete di trasmissione, nonché sui problemi, imminenti o già intervenuti, di capacità o su altre misure che influenzino la sicurezza dell'approvvigionamento.

Se, malgrado tutte le misure di gestione e pianificazione, l'approvvigionamento elettrico sicuro e finanziariamente accessibile del Paese dovesse essere considerevolmente minacciato, occorrerebbe poter attuare provvedimenti per l'acquisizione di elettricità, in particolare mediante contratti d'acquisto a lungo termine, per la messa a punto di nuove capacità di generazione o per il potenziamento delle capacità esistenti, per il consolidamento e lo sviluppo delle reti elettriche, nonché provvedimenti per la conservazione dell'elettricità in centrali a bacino d'accumulazione, per limitare le esportazioni e il consumo di energia elettrica. Quale ultima ratio, il Consiglio federale dovrebbe poter indire una gara d'appalto aperta alla concorrenza per la messa a punto di nuove capacità di generazione o per il potenziamento di capacità esistenti.

### 5.3.9 Responsabilità per le interruzioni di corrente

Il disegno di legge che era stato elaborato dalla commissione d'esperti nominata dal DATEC proponeva l'istituzione di una speciale responsabilità per le interruzioni di corrente. Queste proposte sono state presentate sullo sfondo della LMEE, rifiutate in votazione. La preoccupazione per la sicurezza dell'approvvigionamento è stato uno dei principali motivi di rifiuto della liberalizzazione del mercato dell'elettricità. L'introduzione di una speciale normativa sulla responsabilità e l'effetto preventivo connesso dovrebbero consentire di tener conto di tale preoccupazione.

È incontestato che in un mercato liberalizzato della corrente sussiste un più elevato rischio di avarie. L'avamprogetto di legge qui presentato contiene molte disposizioni materiali per garantire l'attuale, elevato grado di sicurezza dell'approvvigionamento anche in un mercato liberalizzato. Tenuto conto di queste disposizioni di diritto materiale e del fatto che la speciale normativa legale relativa alla responsabilità potrebbe provocare una moltiplicazione dei costi (premi assicurativi più elevati, esigenze più elevate per gli obblighi di diligenza nella gestione della rete), la Commissione d'esperti ha deciso di eliminare le disposizioni relative alla responsabilità per le interruzioni di corrente. Ma è stato anche auspicato che il presente rapporto esplicativo per la procedura di consultazione esponga brevemente la vigente normativa sulla responsabilità e i miglioramenti che sarebbe possibile apportarvi, ciò che è fatto qui di seguito.

La qualificazione giuridica dei contratti per la fornitura di corrente elettrica e per l'utilizzazione della rete non è ancora stata interamente chiarita. Una vecchia decisione del Tribunale federale qualificava i contratti (integrati) per la fornitura di corrente come contratti di vendita (DTF 1976 II 107). La qualificazione del contratto per la fornitura di corrente elettrica in un mercato liberalizzato finora non è stata oggetto di discussione nella dottrina svizzera. Le scarse fonti disponibili continuano a citare il contratto di vendita (Stefan Rechsteiner, *Rechtsfragen des liberalisierten Strommarktes in der Schweiz*, Diss., Zurigo 2001).

La qualificazione del contratto per l'utilizzazione della rete non è invece ancora stata chiarita. Parte della dottrina sostiene che si tratta di un contratto d'appalto o di un contratto "sui generis" con importanti elementi del contratto d'appalto (Rechsteiner, pag. 138 segg.). In caso di interruzione di corrente, la qualificazione perde la sua importanza poiché, a tutti i tipi di contratto presi in considerazione per la qualificazione del contratto d'utilizzazione delle rete, nel caso dell'impossibilità della prestazione si applicano le disposizioni dell'articolo 97 segg. CO. Ciò ha per conseguenza che secondo l'articolo 100 capoverso 2 CO in combinazione con l'articolo 101 capoverso 3 CO, è possibile rinunciare alla responsabilità per colpa leggera secondo l'apprezzamento del giudice. Questa rinuncia ha per conseguenza che il gestore della rete e il fornitore di corrente elettrica rispondono solo nei casi di negligenza grave e dolo.

Il solo possibile inasprimento del diritto vigente potrebbe consistere nell'esclusione della rinuncia alla responsabilità per colpa leggera. Il disegno di legge della Commissione d'esperti proponeva di rendere responsabili il gestore della rete rispettivamente il gestore della rete di trasmissione. Dal momento che questo inasprimento delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità avrebbe potuto provocare eccessivi aumenti dei premi d'assicurazione per il gestore della rete, la somma della responsabilità civile, tranne nei casi di morte o di lesioni fisiche, è stata limitata a un massimo di 100 milioni di franchi per evento dannoso. Nel contempo, è stata esclusa la responsabilità per i danni di lieve entità fino a 100 franchi.

#### **5.4 Ulteriori prestazioni di pubblico interesse**

Nella LApEI, l'espressione "ulteriori prestazioni di pubblico interesse" designa: a) posti di lavoro (riqualificazione professionale, mantenimento in regioni periferiche), b) l'offerta di consulenza in materia energetica e altre prestazioni di servizi, c) la promozione delle energie rinnovabili. Le misure promosse sotto lettera a) sono rese possibili e non sono ostacolate dalla LApEI. Per quanto riguarda le misure previste sotto lettera b), la Commissione d'esperti propone di conseguire obiettivi di efficienza e sotto lettera c) auspica il mantenimento della forza idrica e la promozione delle energie rinnovabili. Queste misure presuppongono una modifica della legge sull'energia (LEne; vedi infra n. 38 segg.).

Con gli obiettivi che ha stabilito riguardo alle energie rinnovabili, la Svizzera si è avvicinata agli obiettivi che si è posta l'UE. Secondo la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ogni Stato membro è obbligato a raggiungere entro il 2010 un obiettivo indicativo di generazione di corrente elettrica a partire da fonti energetiche rinnovabili. In tal modo, la quota dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo totale di corrente elettrica dell'UE dovrebbe passare dal 13,9% nel 1997 al 22% nel 2010. La direttiva stabilisce le normative promozionali che dovrebbero consentire l'attuazione di tale obiettivo. Di regola, tali meccanismi promozionali dovrebbero essere compatibili con i principi del mercato interno dell'elettricità. La corrente generata a partire da fonti energetiche rinnovabili dovrebbe pertanto poter accedere al mercato senza discriminazioni anche nel commercio transfrontaliero di corrente elettrica. A tal fine, gli Stati devono creare un sistema di garanzia che fornisca informazioni riguardo all'origine, al momento e al tipo di generazione. Questa garanzia dovrebbe in particolare impedire eventuali truffe. Questo sistema di garanzia può anche servire come base per il commercio di certificati; un simile certificato può essere compensato con un valore aggiunto a favore del produttore o del commerciante pagato dal mercato. In Europa tali sistemi sono in corso di sviluppo. Diversi imprese svizzere generatrici di elettricità o di commercio di elettricità vi partecipano già. Per la Svizzera si aprono interessanti possibilità di immettere valore aggiunto sul mercato in particolare a partire dalla forza idrica. Tuttavia, la Svizzera non potrà trarre unicamente vantaggi da questo mercato, se non si prefigge nel contempo di raggiungere i medesimi obiettivi aumentando la quota delle energie rinnovabili.

Dal punto di vista odierno il conseguimento di tale obiettivo entro il 2030 sembra realizzabile. Visto che la futura situazione dell'approvvigionamento e lo sviluppo dei prezzi entro il 2030 sono fonte di qualche incertezza, il Consiglio federale deve stabilire le fasi necessarie al conseguimento dell'obiettivo. Ad esempio nel contesto di scenari (analisi-se-poi), il Consiglio federale può vincolare la quota da raggiungere nelle singole fasi allo sviluppo delle condizioni quadro generali.

Oltre ai progressi tecnologici, la commercializzazione, nel senso del „green power marketing“, è di grande importanza per il conseguimento degli obiettivi. Per questo motivo devono entrare in linea di conto solo misure volontarie. In sostanza, sono particolarmente importanti la preservazione e il rinnovo delle centrali idroelettriche, per cui è prevista la costituzione volontaria di un fondo di finanziamento per tali centrali. I ricavi della conveniente generazione di energia delle vecchie centrali idroelettriche non devono andare interamente ai loro proprietari ma alimentare in parte questo fondo di finanziamento, prestando un contributo solidale per un tempestivo rinnovo di altre centrali. È così possibile mantenere un dato numero di centrali, analogamente a quanto può fare una grande impresa generatrice di elettricità, redistribuendo parte dei ricavi degli impianti più convenienti ai più cari, e dai vecchi ai nuovi, per coprire i costi. Un tale fondo consente un'imitazione virtuale di un'importante impresa di generazione. A tal fine, sono particolarmente adeguate le centrali di pubblica proprietà (Cantoni, Comuni), per le quali sono prioritarie la sicurezza dell'approvvigionamento, la redditività economica degli investimenti a lungo termine e non le possibilità di guadagno a breve termine. Oltre alla soluzione del fondo sussistono diverse altre possibilità volontarie di promozione.

## 6. Modello di mercato

### 6.1 Normativa per il commercio transfrontaliero di energia elettrica

La regolamentazione anticipata per il commercio transfrontaliero di energia elettrica è descritta in dettaglio nella sezione A.3 "Soluzione transitoria". Le relative disposizioni sono riprese nella LApEl.

### 6.2 Accesso alla rete

Le questioni poste dall'accesso alla rete, rispettivamente il diritto di acquistare energia elettrica da un fornitore di propria scelta, sono state oggetto di approfondite discussioni in seno alla Commissione d'esperti. La normativa dell'accesso alla rete ha permesso alla Commissione d'esperti di trovare una soluzione di compromesso.

La gamma dei modelli discussi si estendeva dallo "Status Quo Plus" con un'apertura esclusivamente orizzontale, cioè limitata al livello della rete di trasmissione, a una completa apertura del mercato, economie domestiche comprese, come era prevista dalla LMEE al termine di una fase transitoria. Sono ugualmente stati discussi diversi modelli di apertura parziale. Nella pratica, in Europa sussistono diverse varianti di aperture parziali (vedi Tavola 4).

Tavola 4: Grado di apertura del mercato nell'UE

	Apertura del mercato (in %)	Entità del mercato aperto [TWh]	Soglia d'accesso	100% nel/fino al
Austria	100	55	-	2001
Belgio <sup>1</sup>	80	60	<b>10 GWh</b>	2003/7
Danimarca	100	33	-	2003
Finlandia	100	77	-	1997
Francia	37	140	<b>7 GWh</b>	2007
Germania	100	490	-	1999
Grecia	34	15	<b>1 kV</b>	2007
Irlanda	56	12	<b>0.1 GWh</b>	2005
Italia	66	182	<b>0.1 GWh</b>	2007
Lussemburgo	57	3	<b>20 GWh</b>	2007
Paesi Bassi	63	64	<b>3 · 80 A</b>	2003
Portogallo	45	18	<b>1 kV</b>	2004
Spagna	100	205	-	2003
Svezia	100	135	-	1998
Regno Unito	100 <sup>2</sup>	335	-	1998

<sup>1</sup> La Regione delle Fiandre ha un accesso completo al mercato.

Fonte: Third benchmarking report on the implementation of the internal electricity and gas market (Versione, 1.3.2004)

La Tavola 5 riassume per la Svizzera vantaggi e svantaggi essenziali di un'apertura completa del mercato e di un'apertura parziale.

Tavola 5: Vantaggi e svantaggi di un'apertura parziale e di un'apertura completa

	<b>Vantaggi</b>	<b>Svantaggi</b>
<b>Apertura parziale del mercato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il risultato della votazione sulla LMEE è adeguatamente preso in considerazione</li> <li>- I piccoli clienti approfittano della libera scelta del distributore finale</li> <li>- Bassi costi di marketing e di transazione poiché più del 90% dei consumatori finali non hanno alcuna libertà di scelta</li> <li>- La maggiore stabilità dei portafogli dei clienti favorisce gli acquisti a lungo termine dei gruppi di bilancio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemi di delimitazione tra consumatori finali liberi e consumatori finali vincolati</li> <li>- Il monopolio dei distributori finali in caso di simultanea apertura del mercato all'ingrosso rende necessaria una maggiore densità normativa</li> </ul>
<b>Apertura completa del mercato</b>	Uguali condizioni per tutti i partecipanti al mercato garantiscono eque condizioni di concorrenza	Mancato rispetto della volontà popolare

La ponderazione di vantaggi e svantaggi dà risultati diversi a seconda dei diversi interessi rappresentati. Anche argomenti fondamentali come la fiducia o la sfiducia nelle forze del mercato portano alla preferenza del momento.


La Commissione d'esperti ha discusso le varianti di un'apertura parziale del mercato tenendo presente, come criterio di distinzione tra consumatori finali liberi e vincolati, in particolare le quantità minime acquistate dai consumatori finali, la differenza tra economie domestiche e altri consumatori e l'allacciamento a un livello di tensione superiore a 1 kV.

Dalla discussione è risultato che la variante di apertura parziale secondo la quale i "clienti finali con un consumo annuo di elettricità superiore ai 100 MWh sono liberi", deve essere applicata secondo il consumo per punto di consumo; un punto di consumo costituisce un'unità economica localizzata. Il limite dei 100 MWh si giustifica solo in assenza di clienti forfettari. L'ammissione di clienti forfettari renderebbe caduca la soglia dei 100 MWh annui per punto di consumo e de facto provocherebbe la completa apertura del mercato. Il principale vantaggio di questa variante di apertura parziale consiste nel fatto che i consumatori finali con una "non trascurabile intensità energetica" e con "non trascurabili" costi di energia elettrica ottengono la libera scelta del fornitore. Inoltre, questo criterio è già stato sperimentato in Francia, Italia e Irlanda. Lo svantaggio consiste nel fatto che le PMI con un consumo inferiore alla soglia non hanno accesso al mercato.

<sup>2</sup> Il mercato della corrente elettrica nell'Irlanda del Nord è aperto solo al 35 %.

Tenuto conto delle critiche formulate nei confronti della LMEE riguardo al grado di apertura del mercato, la Commissione d'esperti ha adottato una soluzione di compromesso fissando due fasi con i seguenti criteri (vedi Figura 11).

Figura 11: Variante di compromesso per l'accesso al mercato



La Commissione d'esperti si è espressa a favore dell'apertura del mercato in due fasi. Le due fasi sono caratterizzate dal diverso trattamento di due categorie di consumatori finali:

- i consumatori finali con un consumo annuo superiore ai 100 MWh per punto di consumo possono scegliere liberamente il proprio fornitore fin dall'inizio. Esempio: 100 MWh corrispondono in media a una fattura per la corrente elettrica di circa 20'000 franchi, pari al consumo annuo di circa 20 economie domestiche;
- i consumatori finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per punto di consumo hanno la garanzia di essere approvvigionati dalla locale impresa d'approvvigionamento elettrico preposta alla distribuzione finale. Hanno un diritto legale all'approvvigionamento da parte della locale impresa d'approvvigionamento elettrico.

Le imprese generatrici di energia elettrica hanno fin dall'inizio libero accesso alla rete.

### 6.2.1 Prima fase: apertura parziale del mercato

La prima fase, a partire dal 2007, dovrebbe permettere di raccogliere esperienze. Il modello di mercato della prima fase della LApEl presenta in particolare le seguenti caratteristiche:

- Tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico e le imprese generatrici possono scegliere liberamente il proprio fornitore. I consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo eccede i 100 MWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore dopo l'entrata in vigore della legge.
- I consumatori finali con un consumo annuo per punto di consumo inferiore ai 100 MWh sono come in precedenza approvvigionati dalla locale impresa di distribuzione finale d'elettricità e, durante la prima fase, non possono scegliere il proprio fornitore. Essi approfittano tuttavia della libera scelta del fornitore di cui gode la loro impresa di distribuzione finale di elettricità, che di regola deve ripercuotere sui piccoli consumatori finali vincolati sconti e risparmi di costi. Nel corso della prima fase, i piccoli consumatori finali sono vincolati alla locale impresa di distribuzione finale di energia elettrica per quanto riguarda il loro approvvigionamento.

- Devono restare stabili le tariffe integrate applicate ai piccoli consumatori finali, che devono continuare a essere approvvigionati dalla locale impresa di distribuzione finale d'electricità. La trasparenza deve inoltre essere garantita dalla pubblicazione delle tariffe. Le imprese di distribuzione finale d'electricità devono tenere una contabilità per unità finali di imputazione per la fornitura di energia ai piccoli consumatori finali. Incombe al Consiglio federale disciplinare i dettagli per proteggere i piccoli consumatori finali.

Secondo la stima dell'UFE, sulla base della statistica dell'industria, nel corso della prima fase i consumatori finali liberi saranno circa 50'000. Il loro consumo equivale al 53 per cento circa del consumo complessivo (circa 29 TWh annui). A titolo di paragone: sotto il regime della LMEE durante i primi tre anni avrebbero potuto scegliere liberamente il proprio fornitore all'incirca 114 consumatori finali (12 per cento del consumo complessivo), e nei tre anni seguenti 249 consumatori finali (16 per cento del consumo complessivo). Calcolando il grado di apertura del mercato secondo la LMEE, in virtù della libera scelta del fornitore per i distributori finali, il mercato avrebbe raggiunto un grado di apertura completo, vale a dire del 100 per cento, già nel corso della prima fase (LMEE; prima fase 30 per cento, seconda fase 52 per cento).

#### 6.2.2 Seconda fase: modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato

In una seconda fase dovrebbe essere introdotto il "modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato" per i piccoli consumatori finali con un consumo annuo per punto di consumo inferiore ai 100 MWh. Lo scopo finale della LApEI, la completa apertura "de jure" del mercato, si realizza in questa seconda fase. A differenza di quanto previsto dalla LMEE, l'introduzione della seconda fase non dovrebbe avvenire automaticamente bensì essere sottoposta a referendum facoltativo. Il "modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato" della seconda fase presenta le seguenti caratteristiche:

- tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico e tutte le imprese generatrici conservano il libero accesso alla rete. Anche i consumatori finali con un consumo annuo inferiore ai 100 MWh per punto di consumo possono, durante la seconda fase, partecipare al mercato oppure continuare a farsi approvvigionare dalla locale impresa di distribuzione finale di energia elettrica. Per quest'ultima, sussiste l'obbligo di approvvigionamento dei piccoli consumatori finali che scelgono di non partecipare al mercato. Inoltre, a partire dalla seconda fase, tutti i piccoli consumatori finali possono decidere a scadenze regolari se cambiare fornitore. In caso di inazione da parte loro, i piccoli consumatori finali continuano a essere approvvigionati dalla loro locale impresa di distribuzione finale di energia elettrica;
- anche durante la seconda fase, come durante la prima, i consumatori finali con un consumo annuo superiore ai 100 MWh per punto di consumo scelgono liberamente i propri fornitori. Le imprese di distribuzione finale di energia elettrica possono proporre a questi consumatori finali "liberi" contratti di fornitura;
- va garantita almeno durante un anno la stabilità delle tariffe, pubblicate ai fini della trasparenza, per la fornitura di elettricità ai piccoli consumatori finali che hanno deciso di restare fedeli alla propria impresa locale di distribuzione finale di energia elettrica anche nella seconda fase. Per quanto concerne la fornitura di elettricità ai piccoli consumatori finali, le imprese di distribuzione finale di energia elettrica restano obbligate a eseguire una contabilità per unità finali di imputazione. Incombe ancora al Consiglio federale disciplinare i dettagli per proteggere questi piccoli consumatori finali;

- nella seconda fase, rispettando termini adeguati, sarà possibile operare trasferimenti di piccoli consumatori finali da un'impresa di distribuzione finale di energia elettrica, nella sua veste di fornitore, a un altro fornitore attivo sul mercato. I costi sopportati per la fornitura di energia dalle locali imprese di distribuzione finale di energia elettrica devono poter essere addebitati in applicazione del principio di causalità. Il Consiglio federale regola i dettagli.

Le due fasi vanno disciplinate con una sola legge. Un decreto federale dell'Assemblea federale, sottoposto a referendum facoltativo, fissa l'entrata in vigore della seconda fase al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge.

### **6.3 Gestore della rete di trasmissione**

Una società nazionale della rete di trasmissione si giustifica sia tecnicamente sia economicamente. La questione dell'organizzazione della rete di trasmissione svizzera assume grande rilevanza anche nell'ambito della LApEl. Le varianti prese in considerazione corrispondono ai dibattiti parlamentari riguardo alla LMEE e vanno dalla creazione volontaria di una società di rete alla statalizzazione della rete di trasmissione sul piano federale.

Una perizia legale, eseguita su mandato dell'UFE riguardo alla costituzione di una società svizzera di rete, reputa la disgiunzione – “unbundling” (separazione) contabile, organizzativa e giuridica - compatibile sia con la libertà economica sia con la garanzia della proprietà. Sono invece meno scontati gli aspetti della necessità e ammissibilità dell'“unbundling” riguardo alla proprietà. La situazione riflette la posizione dell'UE che non ha considerato necessario l'“unbundling” riguardo alla proprietà. Una statalizzazione, secondo la tradizione costituzionale elvetica, non è necessaria né può essere ragionevolmente pretesa.

I compiti principali del gestore della rete svizzera di trasmissione sono la gestione e il controllo della rete di trasmissione a livello nazionale (zona di regolazione), lo svolgimento degli affari in materia di energia per le forniture transfrontaliere, l'esecuzione delle necessarie misurazioni delle grandezze elettriche nonché lo scambio di dati con i gruppi di bilancio e altri partecipanti al mercato, la garanzia delle prestazioni di servizio relative al sistema compresa l'organizzazione del mercato dell'energia di regolazione e di compensazione. Il gestore della rete svizzera di trasmissione deve inoltre gestire le situazioni critiche conformemente ai principi dell'economia di mercato. Deve sottoporre all'autorità di regolazione proposte per l'utilizzazione dei ricavi provenienti ad esempio da aste delle capacità di rete. Infine deve rendere note le capacità libere o già utilizzate della rete di trasmissione.

Il gestore svizzero della rete di trasmissione è pure responsabile dell'adozione di provvedimenti tecnici per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per compensare il carico di rete in situazioni critiche. Può inoltre ordinare, dietro indennizzo, di avviare, aumentare, ridurre o sospendere la generazione di energia elettrica nelle centrali.

Finalmente, deve dar voce alle esigenze svizzere nei consessi internazionali di gestori delle reti di trasmissione. Tra i suoi compiti rientra la redazione di rapporti annuali sull'esercizio della rete, in particolare riguardo alle situazioni critiche, alle disponibilità delle reti e all'acquisizione di energia di regolazione.

## 6.4 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

L'entrata in vigore della direttiva relativa al mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE ha introdotto l'accesso disciplinato alla rete, sostituendo l'accesso negoziato ancora previsto dalla previgente direttiva 96/92/CE. La maggioranza dei membri della Commissione d'esperti si è pronunciata a favore dell'accesso disciplinato alla rete e ha rifiutato l'accesso negoziato che sarebbe stato possibile in applicazione della legge sui cartelli. L'attuazione dell'accesso disciplinato alla rete presuppone che gestori e proprietari delle reti di distribuzione e di trasmissione stabiliscano ciascuno un conto annuale e un calcolo dei costi che vanno disgiunti dagli altri ambiti d'attività.

Nel modello dell'accesso disciplinato alla rete, il corrispettivo per l'utilizzazione della rete medesima può essere stabilito o secondo il principio della copertura dei costi con l'inclusione di un utile adeguato oppure secondo il principio della regolazione degli incentivi (regolazione dei prezzi e degli utili) oppure in modo combinato. Entrambi gli approcci presentano vantaggi e svantaggi: con la copertura dei costi si tiene meglio conto del principio di causalità, ma sussiste il pericolo di investimenti e spese inefficaci che possono essere ripercossi sui prezzi. La regolazione degli incentivi induce invece il gestore della rete a adottare provvedimenti per incrementare l'efficacia.

I gestori di rete sono tenuti a tenere un calcolo standardizzato dei costi per accertare i costi computabili di un esercizio sicuro e efficiente della rete. Su questa base, i gestori della rete possono riscuotere un corrispettivo per l'utilizzazione della rete presso i consumatori finali e anche presso chi causa forniture transfrontaliere per la rete di trasmissione svizzera.

I costi dell'utilizzazione fisica della rete di trasmissione causati dalle forniture transfrontaliere vanno calcolati sulla base di direttive compatibili con il diritto dell'UE. Questi costi devono essere assunti da chi li causa e non devono essere addebitati ai consumatori finali svizzeri.

Pertanto, i corrispettivi per l'uso della rete pagati dai consumatori finali in Svizzera non devono eccedere i costi interni della rete, vale a dire i costi computabili di tutte le reti e i livelli di tensione svizzeri da cui vanno dedotti i pagamenti di chi causa le forniture transfrontaliere.

Questi corrispettivi per l'utilizzazione interna della rete sono riscossi sulla base di un tariffario per l'utilizzazione della rete che, nella misura del possibile. Deve essere basato sul principio di causalità. Per quei costi della rete computabili e interni che non possono essere addebitati secondo il principio di causalità, in Svizzera occorre applicare un tariffario per l'uso della rete indipendente dalla distanza, come quello applicato ai francobolli. Questi costi di rete non attribuibili secondo il principio di causalità vanno ripercossi, cominciando dai livelli di tensione più elevati, sui consumatori finali connessi ai livelli inferiori di tensione. In Svizzera la ripercussione dei costi deve avvenire secondo principi unitari.

Di volta in volta, occorre calcolare tariffe unitarie per la riscossione del corrispettivo per l'uso della rete, tenendo in debita considerazione la solidarietà a livello di prezzi fra consumatori finali con analoghe caratteristiche di consumo a un dato livello di tensione dello stesso gestore di rete per Cantone. Per gestore di rete e livello di tensione, questa procedura assicura che consumatori finali analoghi paghino tariffe unitarie per l'uso della rete. Le effettive tariffe per l'uso della rete dei circa 900 gestori svizzeri di rete possono conservare le loro disparità per tenere conto, caso per caso, di fattori ambientali quali la topografia, la struttura dell'abitato e il clima nelle regioni alpine, la densità di consumatori nelle città ecc.

L'autorità di regolazione adotta direttive sul calcolo e l'adeguatezza dei costi computabili e verifica su tale base le tariffe e i corrispettivi per l'uso della rete, ne ordina la diminuzione o ne vieta l'aumento e, così facendo, impedisce i guadagni spropositati che potrebbero derivare dalla mancanza di concorrenze in rete.

## **6.5 Autorità di regolazione (ECom)**

Nei diversi Stati membri dell'UE sussistono considerevoli differenze fra organizzazione, compiti e competenze dell'autorità di regolazione.

Le disposizioni dell'articolo 23 della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE disciplinano le autorità di regolazione in seno all'UE. Gli Stati membri dell'UE possono incaricare una o più autorità dei compiti spettanti all'autorità di regolazione. Queste autorità devono godere di un'indipendenza completa nei confronti degli interessi del settore economico dell'energia elettrica. I loro compiti consistono nel garantire la non discriminazione, una reale concorrenza e un funzionamento efficiente del mercato.

In Svizzera, la ECom sarà l'istanza centrale responsabile del rispetto delle disposizioni legali. Nei settori di sua competenza prenderà le decisioni che si impongono. I principali compiti della ECom possono essere riassunti come segue:

- approvazione: l'autorità di regolazione approva le condizioni generali per l'uso della rete e in particolare la tariffa per l'utilizzazione della rete; soggiacciono altresì alla sua approvazione le proposte di procedure e condizioni per l'attribuzione delle capacità e le proposte sull'utilizzazione delle entrate prodotte dalle procedure d'attribuzione;
- decisione: in caso di controversia essa decide dell'accesso alla rete, delle condizioni per l'utilizzazione della rete e delle relative tariffe. Sono pure di sua competenza le controversie su contratti tra il gestore svizzero della rete di trasmissione e i gruppi di bilancio o i gestori di centrali, in particolare può decidere a titolo provvisorio circa l'accesso alla rete;
- verifica: l'autorità di regolazione verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. Le tariffe integrate sono sottoposte alla verifica dell'autorità di regolazione per quanto riguarda i consumatori finali vincolati (fornitura di elettricità integrata con l'utilizzazione della rete);
- sorveglianza: l'autorità di regolazione sorveglia i prezzi integrati dell'elettricità, vale a dire i corrispettivi riscossi in applicazione delle tariffe integrate;
- sanzione: l'autorità di regolazione può ordinare sanzioni;
- adozione di direttive: l'autorità di regolazione adotta direttive riguardo all'esercizio e alla manutenzione delle reti, riguardo al mantenimento delle riserve e al grado di approvvigionamento proprio. Possono anche essere oggetto di direttive dell'autorità di regolazione: l'accesso alla rete, il calcolo e l'adeguatezza dei costi computabili del gestore della rete.

Il numero dei membri e il budget delle autorità di regolazione variano fortemente (fonte: EU Draft working paper: Third benchmarking report on the implementation of the internal electricity and gas market, 1° marzo 2004; le cifre si riferiscono al 2003): l'Austria ha due autorità di regolazione che impiegano circa 60 collaboratori con un budget di 8 milioni di euro, l'autorità di regolazione francese impiega invece 96 collaboratori con un budget di 12 milioni di euro, l'autorità italiana, dal

canto suo, ne impiega 104 con un budget di 18,6 milioni di euro. In Svezia, l'autorità di regolazione ha solo 42 collaboratori e un budget di 3 milioni di euro, mentre in Norvegia i collaboratori sono 33 e il budget ammonta solamente a 1,8 milioni di euro.

In Svizzera la ElCom dovrebbe essere composta da cinque, sette esperti al massimo, nominati dal Consiglio federale. Indipendente dall'amministrazione, essa disporrà di un proprio segretariato. All'occorrenza, potrà coinvolgere l'UFE nell'esecuzione della legge e impartirgli istruzioni.

## **7. Trasparenza**

### **7.1 Nozione**

La trasparenza è importante per rendere disponibili le necessarie informazioni a tutti gli attori. Ai fini della trasparenza occorre sopprimere, rispettivamente evitare le asimmetrie dell'informazione che sono all'origine delle distorsioni concorrenziali. Gli attori del mercato, e in particolar modo la ElCom, devono disporre di tutte le informazioni aggiornate, rilevanti o necessarie all'adempimento dei loro obiettivi e responsabilità. A ogni stadio della creazione di valore aggiunto, la trasparenza deve pertanto servire a creare comprensione e fiducia nel mercato. La trasparenza è infatti la base da cui possono svilupparsi i miglioramenti del mercato e delle regolazioni che, a ogni stadio della creazione di valore aggiunto, impediscono abusi e inganni.

Una situazione è considerata trasparente allorquando le informazioni necessarie per darne una valutazione oggettiva sono "disponibili/accessibili", "comprensibili" e "comparabili".

### **7.2 Elementi centrali per una maggiore trasparenza**

I seguenti elementi sono centrali per conseguire una maggiore trasparenza. Trovano la seguente espressione nella LApEl:

- disgiunzione (Unbundling): la tenuta di un calcolo dei costi indipendente dagli altri settori d'attività costituisce il fondamento necessario per garantire un accesso non discriminatorio al mercato. Anche nel caso di un'apertura solo parziale del mercato si tratta di un'esigenza estremamente importante per il funzionamento del mercato della corrente elettrica. La compatibilità con le esigenze dell'UE in materia di indipendenza richiede dal gestore della rete di trasmissione la separazione (disgiunzione) di esercizio e proprietà della rete di trasmissione medesima;
- tariffe per l'utilizzazione della rete: le tariffe devono essere calcolate secondo principi unitari compatibili con i principi vigenti in seno all'UE e devono essere differenziate secondo i livelli di tensione e le caratteristiche dei consumatori. La pubblicazione delle tariffe è inoltre una condizione necessaria di un mercato dell'energia elettrica aperto;
- fatturazione: le componenti delle tariffe per l'energia, l'uso della rete e ogni tipo di contributo e prestazione agli enti pubblici vanno messi in conto separatamente nelle fatture per la corrente elettrica destinate ai consumatori finali. Le fatture devono inoltre essere strutturate in modo semplice e comprensibile;
- struttura delle tariffe: l'introduzione di una struttura tariffale unitaria permette di conseguire maggiore trasparenza a vantaggio del consumatore finale, rendendo le tariffe più semplicemente comparabili;

- contributi ai costi di rete e all'allacciamento alla rete: attualmente ciascun Cantone stabilisce una sua regolamentazione per il calcolo dei contributi ai costi di rete e all'allacciamento alla rete. La risultante molteplicità non consente paragoni trasparenti fra i Cantoni. La normativa nazionale della LApEl obbliga i Cantoni a introdurre normative (cantionali) per addebitare tali contributi secondo il principio di causalità, nella misura in cui sono motivabili dal profilo dei costi e sostenibili. Una tale regolamentazione nazionale crea trasparenza migliorando la comparabilità;
- capacità disponibile nella rete di trasmissione: una base d'informazione aggiornata riguardo alle capacità disponibili della rete di trasmissione, accessibile alla ElCom e a tutti i partecipanti al mercato, rende più trasparente la valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento per quanto concerne la rete. Queste informazioni servono ai partecipanti al mercato per decidere dell'acquisto e della vendita di diritti di uso della rete, ad esempio nell'ambito di aste. Per l'autorità di regolazione, invece, allorquando si delineano problemi di rete a lungo termine e dopo aver preso in considerazione provvedimenti sussidiari, è importante poter agire tempestivamente per correggere la situazione.
- capacità disponibili nella generazione: una base di informazioni, aggiornata sulle capacità di generazione disponibili in Svizzera e nell'ambito UE, per tutti i consumatori finali, i partecipanti al mercato e anche per la ElCom crea maggiore trasparenza nel contesto della sicurezza dell'approvvigionamento. Ai partecipanti al mercato queste informazioni servono per decidere a ragion veduta dei loro investimenti. Per la ElCom, invece, allorquando si delineano problemi di capacità a lungo termine delle capacità di generazione e dopo aver preso in considerazione provvedimenti sussidiari, è importante poter presentare tempestivamente al Consiglio federale proposte circa l'indizione di bandi di concorso per nuove capacità.

## **A.3 Soluzione transitoria**

### **8. Regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica (revisione della legge sugli impianti elettrici, LIE)**

#### **8.1 Situazione iniziale**

##### 8.1.1 Motivi dell'introduzione delle nuove disposizioni legali

All'origine della nuova normativa legale sull'accesso alla rete per il commercio transfrontaliero di energia elettrica, si trova in particolare il blackout che ha colpito l'Italia il 28 settembre 2003 e pregiudicato anche l'approvvigionamento elettrico delle zone svizzere di confine. La causa principale del blackout risiede nel considerevole divario tra le capacità di trasmissione assegnate all'utilizzazione commerciale e gli effettivi flussi fisici nelle linee di frontiera francesi e svizzere in direzione dell'Italia. Ulteriori perturbazioni su vasta scala di questo genere vanno impedito con ogni mezzo. È stato nel frattempo possibile identificare gran parte delle carenze nella comunicazione tra i gestori delle reti di trasmissione coinvolte e porvi rimedio. Restano tuttavia necessari ulteriori provvedimenti di natura giuridico-amministrativa, in particolare per assicurare il calcolo e la determinazione delle capacità di trasmissione alle frontiere nazionali sulla base dei dati fisici relativi alla rete. Tali normative vanno concordate sul piano internazionale. Il Regolamento CE 1228/2003<sup>3</sup> contiene una disposizione di tale ordine, che prevede di limitare al minimo i divari tra i flussi fisici e le capacità utilizzabili dal profilo commerciale e di correggere i divari che potrebbero insorgere.

Nel prossimo futuro sarà pure necessario ridefinire la normativa relativa all'indennità per l'uso della rete ai fini del trasporto internazionale di corrente. L'influenza di tale indennità si esplica anche sul piano della sicurezza, in particolare allorché da essa dipende l'adeguatezza del finanziamento della manutenzione e degli investimenti nelle sostituzioni e estensioni necessarie dal profilo della sicurezza. Dal 1° marzo 2002, i proprietari delle reti svizzere sono indennizzati da un fondo di compensazione dei gestori delle reti europee per il transito transfrontaliero di flussi attraverso la Svizzera. Inversamente, anche i gestori delle reti svizzere pagano un'indennità ai gestori delle reti estere per l'uso di tali reti. Le modalità d'indennità sono stabilite da una convenzione multilaterale di diritto privato conclusa tra i gestori delle reti europee. Il Regolamento CE 1228/2003, entrato in vigore il 1° luglio 2004, riprende da tale convenzione le modalità d'indennità per i costi della rete e obbliga gli Stati membri dell'UE e dello SEE a applicarle. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, la commissione UE ha ricevuto la competenza di disciplinare il diritto al rimborso dei costi, suddivisione dei mezzi del fondo e diverse altre questioni.

Il campo d'applicazione del Regolamento CE 1228/2003 si estende ad altri settori rilevanti ai fini della sicurezza e alla gestione delle situazioni critiche. Nella rete europea di trasmissione sussiste un problema permanente sul crinale delle Alpi in direzione sud, che è di particolare importanza anche per la rete di trasmissione svizzera. La gestione di questo collo di bottiglia necessita l'approfondimento della collaborazione istituzionale con il gestore italiano della rete di trasmissione, ma ha la sua importanza anche il coordinamento con i gestori delle reti degli altri Paesi limitrofi. La partecipazione paritaria della Svizzera a queste cosiddette misure di management presuppone l'apertura della rete svizzera di trasmissione ai terzi. Deve inoltre essere creata una gestione della

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) N. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni d'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (L 176/1-10)

rete di trasmissione indipendente dal commercio e della generazione di corrente elettrica e istituita un'autorità indipendente di regolazione per la composizione delle controversie relative al commercio transfrontaliero di corrente.

Sia da parte svizzera che da parte dell'UE sussiste un interesse comune a una risoluzione delle citate questioni, più particolarmente per garantire l'esercizio sicuro dell'intera rete europea di trasmissione. Il dialogo tra la Commissione UE e la Svizzera - nell'ambito del Comitato misto dell'Accordo di libero scambio tra la CEE e la Svizzera del 1972 - avviato dopo il blackout italiano del 28 settembre 2003, ha portato a esaminare le modalità di un'intesa tra le Parti circa l'attuazione da parte svizzera di meccanismi tecnici e commerciali analoghi a quelli istituiti dal Regolamento CE 1228/2003. La Commissione UE ha proposto come base l'Accordo di libero scambio CEE-Svizzera. Da parte svizzera occorre una base legale per un tale accordo, da cui risulterebbe una normativa comparabile al Regolamento CE 1228/2003.

#### 8.1.2 Obiettivi dell'introduzione delle nuove disposizioni legali

L'obiettivo principale consiste nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per mezzo di un calcolo standardizzato e di una determinazione vincolante delle capacità alle frontiere nazionali, per evitare il ripetersi di perturbazioni su vasta scala come quelle del 28 settembre 2003 in Italia e nelle zone svizzere di confine. Fa parte di queste misure anche una maggiore collaborazione tra i gestori delle reti di trasmissione nazionali e l'applicazione di provvedimenti decisi e coordinati di comune accordo. A tale riguardo, è importante il ruolo affidato all'autorità di regolazione prevista, la Commissione dell'energia elettrica, incaricata della sorveglianza e investita delle decisioni circa l'accesso alla rete.

Un ulteriore obiettivo di notevole portata consiste nel tutelare gli interessi del Paese nel contesto del commercio europeo di elettricità; a tale scopo la Svizzera adotti disposizioni legali comparabili alle vigenti disposizioni dell'UE. È necessario assicurare nella massima misura possibile la certezza del diritto per gli attori svizzeri del mercato, in particolare sulla base degli obblighi di diritto internazionale già contratti dalla Svizzera. Nel presente contesto merita particolare menzione il Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0), il cui articolo 7 capoverso 3 prevede per la Svizzera l'obbligo di applicare il principio del trattamento nazionale ai materiali e prodotti energetici in transito. La decisione del Tribunale federale del 17 giugno 2003 concede ai terzi l'accesso alla rete in applicazione della legge sui cartelli (DTF 129 II 497); così facendo il Tribunale federale ha acconsentito all'applicazione di tale legge in materia di approvvigionamento elettrico. Orbene, se dovesse svilupparsi una pratica relativa all'accesso alla rete di terzi prima dell'entrata in vigore della LApEl, come pare prevedibile visti i piani dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere, nemmeno in materia di transito potrebbe più essere negato l'accesso alla rete di terzi. Senza le misure d'accompagnamento, previste nell'avamprogetto di revisione della LIE, non potrebbero essere escluse né minacce per l'approvvigionamento né perdite per l'economia.

## 8.2 Principi della normativa del commercio transfrontaliero di energia elettrica

L'accesso alla rete per il commercio transfrontaliero di energia elettrica richiede un chiaro disciplinamento legale. Le misure previste mirano alla creazione di condizioni quadro tecniche e commerciali identiche, nella misura del possibile, a quelle create in seno all'UE nel Regolamento CE 1228/2003.

### 8.2.1 Informazione sulle capacità delle linee di trasmissione transfrontaliere

Secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2 del Regolamento CE 1228/2003, i gestori nazionali delle reti di trasmissione "pongono in essere meccanismi per il coordinamento e lo scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione". I gestori delle reti di trasmissione applicano norme di sicurezza, operative e di programmazione, che sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di sicurezza. Questo modello si basa sulle condizioni elettriche e fisiche della rete e deve essere approvato dall'autorità di regolazione.

Fondata sulle esperienze delle perturbazioni su vasta scala che hanno colpito Italia e Svizzera il 18 settembre 2003, questa disposizione svolge un ruolo importante per la sicurezza della rete di trasmissione transfrontaliera. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione, nonché il modello di calcolo delle capacità di trasmissione, dovrebbero pertanto essere disciplinati in maniera vincolante anche in Svizzera.

### 8.2.2 Creazione di un gestore della rete di trasmissione indipendente

Il Regolamento CE 1228/2003 presuppone l'attuazione della Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica 2003/54/CE. Essa prevede in particolare la nomina da parte degli Stati membri di uno o più gestori indipendenti della rete di trasmissione ai quali saranno affidati diversi compiti (articoli 8 e 9 della direttiva). Per ragioni concernenti la non discriminazione e la neutralità concorrenziale, questo gestore di rete di trasmissione non può essere attivo in altri settori d'attività, particolarmente nei settori importanti dal profilo concorrenziale del commercio e della generazione di corrente elettrica (articolo 10 della direttiva). Se il gestore della rete di trasmissione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, la direttiva esige pertanto che sia indipendente, o meglio dissociato, sotto il profilo giuridico. Tuttavia, tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi della rete di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata.

In Svizzera sono diverse le imprese verticalmente integrate attive nel settore della rete di trasmissione. La rete di trasmissione comprende gli impianti di rete per il trasporto dell'elettricità su grandi distanze e per l'interconnessione con le reti estere; questi impianti di regola funzionano a un livello di tensione di 380/220kV. Le imprese coinvolte, nell'ambito dell'associazione Swisselectric, hanno convenuto di fondare una società nazionale autonoma della rete di trasmissione („Swissgrid“). A partire dal 1° gennaio 2005, „Swissgrid“ deve assumere la responsabilità per l'esercizio della rete svizzera di trasmissione. L'UFE è stato invitato a partecipare ai lavori preparatori di „Swissgrid“, per assicurare il coordinamento riguardo ai compiti e alle esigenze organizzative imposte al gestore della rete di trasmissione dall'avamprogetto di revisione della LIE. La fondazione di „Swissgrid“, dal doppio profilo delle iniziative prese finora e delle iniziative in programma, è in sintonia con gli obiettivi dell'avamprogetto di revisione della LIE.

### 8.2.3 Accesso alla rete di trasmissione transfrontaliera

Anche riguardo alla questione dell'accesso alla rete il Regolamento CE 1228/2003 presuppone l'attuazione della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'energia elettrica. Tuttavia questo non concerne l'accesso alla rete per la fornitura dei consumatori finali in Svizzera, bensì l'accesso alla rete per il commercio transfrontaliero di elettricità. La soluzione qui proposta è in linea di principio compatibile con l'attuale normativa dell'accesso alla rete all'interno del Paese, stabilita dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 II 497). Queste disposizioni si applicano indipenden-

temente dall'applicazione della legge sui cartelli al settore dell'approvvigionamento elettrico. Si tratta piuttosto di disciplinare l'accesso alla rete per le forniture all'estero, campo che esula dall'applicazione della legge sui cartelli.

Riguardo all'accesso alla rete per le forniture transfrontaliere di corrente elettrica, numerose sono le opzioni finora passate al vaglio della discussione con i proprietari della rete di trasmissione rappresentati in seno all'associazione "Swisselectric". La prima variante consiste in un'apertura di massima dell'accesso alla rete per le capacità disponibili, vale a dire mettere sul mercato l'insieme delle capacità di trasmissione con deduzione di un margine di sicurezza e delle capacità vincolate da contratti a lungo termine. Una seconda variante propone di mantenere la situazione attuale, vale a dire un'allocazione propria dei proprietari pari al 50% delle capacità disponibili. Una terza variante potrebbe consistere nello smantellamento di questa allocazione propria del 50% in più fasi annuali. La quarta variante potrebbe invece consistere in un'apertura dell'accesso alla rete conformemente alla prima variante, fatta salva tuttavia la possibilità di ritornare al previgente sistema d'accesso alla rete con l'allocazione propria del 50% da parte dei proprietari, se il sistema dovesse essere minacciato da un eccessivo divario tra capacità attribuite contrattualmente e flussi fisici.

Tenuto conto degli obblighi in materia di transito, imposti alla Svizzera dal Trattato sulla Carta dell'energia, l'unica variante sostenibile sarebbe la prima che prevede l'apertura delle capacità di trasmissione disponibili a terzi. Potrebbe eventualmente essere compatibile con i citati obblighi la quarta variante che permette un ritorno alla situazione attuale nel caso in cui la sicurezza del sistema è minacciata dall'apertura a terzi. Non è chiaro in che misura questa variante sia effettivamente realizzabile, dal momento che una determinata quota delle capacità attribuite a terzi sono vincolate a lungo termine (diversi mesi o più di un anno), ma di regola i divari rilevanti sotto il profilo della sicurezza insorgono a breve termine.

La seconda variante - con l'allocazione propria del 50% delle capacità di trasmissione - sembra essere difficilmente compatibile con gli obblighi assunti riguardo al transito in virtù del Trattato sulla Carta dell'energia; tuttavia la Commissione UE ne ha concesso l'applicazione per una durata di 5 anni al gestore sloveno della rete di trasmissione. Nell'ambito di un'eventuale controversia sull'accesso alla rete a fine di transito occorrerebbe determinare qual è il diritto prioritario. Considerato che né la legislazione nazionale né le decisioni di autorità nazionali possono derogare agli obblighi assunti in virtù del diritto internazionale, l'UFE reputa che la sola opzione praticabile consista nell'accordare a terzi un accesso non discriminatorio alla rete di trasmissione.

#### 8.2.4 Gestione delle situazioni critiche

I provvedimenti per la gestione delle situazioni critiche hanno grande importanza per la Svizzera, a causa delle grandi necessità d'importazione d'elettricità dell'Italia e dell'elevato livello dei prezzi sul mercato dell'elettricità. La domanda di capacità di trasmissione transfrontaliere in direzione dell'Italia supera di gran lunga le capacità disponibili. Sussiste perciò una congestione delle capacità di trasmissione per le forniture all'Italia. Con l'introduzione di un accesso non discriminatorio di terzi alla rete di trasmissione, occorre stabilire - nell'ambito di una gestione della congestione - quali procedure applicare per attribuire senza discriminazioni le capacità di trasmissione agli attori del mercato. Tali procedure devono inoltre garantire la sicurezza del sistema.

Secondo l'articolo 6 del Regolamento CE 1228/2003, i problemi della rete vanno risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. È decisivo che queste misure siano in-

trodotte dai gestori della rete di trasmissione in maniera coordinata dai due lati della frontiera, e che a tal fine siano adottate le necessarie misure tecniche e amministrative. Tra le misure tecniche occorre tra l'altro menzionare l'inserzione revocabile di maggiore o minore potenza da parte delle centrali. Delle misure amministrative fanno invece parte tra l'altro le procedure d'asta o d'attribuzione. Nel caso della Svizzera, l'importante amalgama internazionale fra rete di trasmissione e flussi di corrente significativi fa sì che in sede di coordinamento debbano essere coinvolti anche altri gestori di reti di trasmissione.

#### 8.2.5 Autorità di regolazione

Anche l'istituzione di un'autorità di regolazione con le competenze necessarie è una condizione della compatibilità con il Regolamento CE 1228/2003 derivato dalla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica., I compiti della Commissione dell'energia elettrica secondo l'avamprogetto di revisione della LIE riguardano comunque unicamente le decisioni relative all'accesso alla rete e le condizioni del commercio transfrontaliero di energia elettrica. Secondo la legislazione attualmente vigente, le decisioni relative all'accesso alla rete nel settore dell'approvvigionamento interno sono di competenza della Commissione della concorrenza.

#### 8.2.6 Nuovi dispositivi di interconnessione (interconnector)

L'articolo 7 del Regolamento CE 1228/2003 dispone che i nuovi dispositivi di interconnessione transfrontalieri beneficino - a determinate condizioni - di un'esenzione dal principio dell'accesso di terzi alla rete. Tra l'altro questi dispositivi devono contribuire a rafforzare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica. Inoltre, gli investimenti connessi con tali dispositivi presentano un alto grado di rischio. Attualmente, fra l'Italia e la Svizzera, sono in fase di progettazione o di approvazione diversi dispositivi d'interconnessione di questo tipo (cosiddette „merchant-lines“). La capacità di trasmissione di questi dispositivi è significativa e rende necessaria la creazione da parte svizzera di una base legale in sintonia con le disposizioni dell'UE. La particolarità di siffatti dispositivi consiste nella priorità d'utilizzazione accordata al loro proprietario per un determinato periodo. Decisivo per la determinazione di tale priorità sono il rischio e i proventi che risultano dagli investimenti. Secondo la Commissione UE, gli investitori devono poter profittare di interessi adeguati al capitale investito, in applicazione di una prassi per i singoli casi che stabiliranno le decisioni della stessa Commissione.

### 8.3 Differenze tra le disposizioni della revisione della LIE e della LApEI

Le disposizioni della LApEI e le modifiche della LIE riguardo alla normativa del commercio transfrontaliero di energia elettrica sono praticamente identiche. Sussiste tuttavia una divergenza materiale tra i due avamprogetti circa le possibilità d'utilizzazione delle entrate risultanti dalle procedure d'attribuzione, orientate al mercato, delle capacità di trasmissione transfrontaliere. Secondo l'art. 18e cpv. 4 lett. c dell'avamprogetto di revisione della LIE, queste entrate devono poter essere utilizzate per l'indennizzo di ulteriori costi connessi con la rete di trasmissione, in particolare tenendo conto di indennità adeguate ai rischi per i proprietari privati della rete di trasmissione. Invece, l'art. 15 cpv. 4 lett. c della LApEI dispone che le entrate risultanti da procedure di attribuzione orientate al mercato siano utilizzate per coprire i costi computabili della rete di trasmissione conformemente all'articolo 13. Il motivo della differente utilizzazione delle entrate risiede nel fatto che, fino all'entrata in vigore della LApEI, il disciplinamento transitorio è limitato alle modalità del commercio transfrontaliero di energia elettrica e non presenta alcun legame con le norme sull'apertura del mercato svizzero della corrente elettrica, come ad esempio la ripercussione dei costi.

La normativa della LApEI corrisponde alle disposizioni del Regolamento CE 1228/2003 ma non le disposizioni dell'avamprogetto di revisione della legge sugli impianti elettrici. Questa divergenza è già stata sollevata in colloqui informali con rappresentanti della Commissione UE. Secondo questi rappresentanti, l'utilizzazione delle entrate secondo l'art. 18e cpv. 4 lett. c dell'avamprogetto di revisione della LIE non dovrebbe sollevare opposizione, a condizione che questa normativa sia limitata a un periodo transitorio e sia in seguito sostituita da una nuova normativa materialmente compatibile con il Regolamento CE 1228/2003.

## **A.4 Trattazione dei progetti in Parlamento scaglionata nel tempo**

Il pacchetto legislativo oggetto della presente procedura di consultazione contiene due avamprogetti di legge. Da un lato, c'è la revisione della legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902, che ha per oggetto il disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica e dall'altro lato c'è l'adozione di una nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEl).

Il grado d'urgenza del trattamento dei due progetti in Parlamento è diverso. Visti gli sviluppi in seno all'UE (entrata in vigore del Regolamento CE 1228/2003 il 1° luglio 2004) la normativa sul commercio transfrontaliero di elettricità è più urgente. La revisione della legge sugli impianti elettrici può quindi essere trattata per prima dal Parlamento, mentre i dibattiti sulla LApEl possono aver luogo in un secondo momento.

Il Regolamento CE 1228/2003 è entrato in vigore, come precedentemente menzionato, il 1° luglio 2004. Siccome l'esecuzione di diverse misure richiede una rielaborazione da parte della Commissione UE che dia loro maggiore concretezza, occorre un lasso di tempo supplementare; le disposizioni del regolamento potranno essere attuate solo a partire dal 1° gennaio 2005. Tenuto conto dei tempi dell'evoluzione in atto in seno all'UE, è di primaria importanza per la tutela degli interessi del Paese dedicarsi senza indugio all'elaborazione delle basi legali necessarie. Con un ritardo minimo, dovrebbe essere possibile dotare la Svizzera di condizioni quadro giuridiche comparabili a quelle dell'UE.

La revisione della legge sugli impianti elettrici funge da soluzione transitoria fino all'entrata in vigore della LApEl. Durante questo intervallo di tempo, le relazioni estere del Paese saranno garantite dalla proposta revisione legislativa, un contributo costruttivo della Svizzera al funzionamento del mercato interno europeo. Infatti, secondo il Regolamento CE 1228/2003 è importante che i Paesi terzi che fanno parte della rete europea dell'elettricità si conformino al regolamento medesimo ed agli orientamenti adottati per un più efficace funzionamento del mercato interno (vedi Preambolo, numero 7 Regolamento CE 1228/2003).

La connessione tra gli avamprogetti fa sì che la revisione della legge sugli impianti elettrici entri in vigore per prima. Con l'entrata in vigore della LApEl, saranno abrogate le disposizioni della revisione della legge sugli impianti elettrici la cui validità è comunque limitata a fine 2007.

Il trattamento simultaneo dei due avamprogetti di legge da parte del Parlamento non si giustifica come non si giustifica la loro simultanea entrata in vigore. Se il Parlamento non dovesse aderire al trattamento scaglionato poc'anzi illustrato, sarebbe sufficiente un (tempestivo) trattamento e l'entrata in vigore della LApEl. Infatti, il contenuto materiale della proposta revisione della legge sugli impianti elettrici è compreso nella LApEl.

## **A.5 Ripercussioni**

### **9. Ripercussioni della LApEI**

#### **9.1 Sicurezza dell'approvvigionamento**

A causa del suo ruolo di piattaforma centrale, la Svizzera non può sottrarsi alla crescente liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE e deve adeguare le condizioni quadro alla situazione reale. La regolazione dell'uso della rete è indispensabile per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Con la creazione di un gestore nazionale della rete di trasmissione, la Svizzera può stabilire per legge le esigenze e competenze necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e così risolvere gli eventuali conflitti d'interesse tra commercio e approvvigionamento.

La nomina di una ElCom dotata di vaste competenze consente inoltre una sorveglianza adeguata e flessibile della sicurezza dell'approvvigionamento nel rispetto del principio di sussidiarietà. In quanto interlocutore delle autorità estere di regolazione, la ElCom può tutelare gli interessi svizzeri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

#### **9.2 Ripercussioni economiche**

##### **9.2.1 Necessità e possibilità dell'azione statale**

Dopo la votazione referendaria sulla LMEE nel 2002, le condizioni quadro si sono così modificate:

- la liberalizzazione del mercato interno europeo dell'elettricità ha fatto aumentare del 70% circa i flussi di corrente che attraversano la Svizzera. Il blackout del settembre 2003 in Italia ha dimostrato che nel presente contesto il coordinamento tra i partner interconnessi assume notevole importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento;
- il calendario della liberalizzazione in seno all'UE è stato concretizzato con la direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità;
- con decisione del 17 giugno 2003 il Tribunale federale ha reso possibile l'accesso alla rete di terzi sulla base della legge sui cartelli.

Per questi motivi occorre adeguare le condizioni quadro legali alle circostanze reali. La LApEI è conforme al principio di sussidiarietà. Infatti, lo Stato interviene in questi settori unicamente per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento, il funzionamento del mercato e la protezione dei consumatori.

##### **9.2.2 Ripercussioni sui singoli gruppi della società**

L'evoluzione a lungo termine dei prezzi all'ingrosso in Europa esercita un influsso positivo sulle prospettive della forza idrica. Nel settore dei costi energetici, l'alto livello generale dei prezzi all'ingrosso dovrebbe ridurre la pressione sui costi di generazione. Le riserve costituite grazie ai profitti delle fasi di prezzi elevati consentono di rinnovare a medio o lungo termine le centrali idroelettriche. Le pressioni per la razionalizzazione del settore dell'elettricità probabilmente saranno quindi minori di quanto previsto qualche anno fa. Per il settore elettrico dedicato alla produzione, è impor-

tante operare un avvicinamento alle condizioni quadro del mercato di sbocco, per accedere a questi mercati sia a medio sia a lungo termine.

L'approvvigionamento delle regioni periferiche e scarsamente popolate è garantito dai mandati di prestazione che i Cantoni affidano alle imprese di approvvigionamento elettrico. Il servizio universale è possibile a prezzi adeguati anche in queste regioni grazie a un corrispettivo per l'uso della rete standardizzato per ogni gruppo di consumatori finali e per impresa di distribuzione.

In Svizzera l'approvvigionamento elettrico è assicurato da circa 900 imprese di approvvigionamento. Per le imprese regionali svolgeranno un ruolo di primo piano alleanze e concentrazioni con imprese nazionali e estere. Faranno il loro ingresso sul mercato in qualità di nuovi attori e nella forma di gruppi di bilancio un gran numero di commercianti, tra questi anche imprese di distribuzione finale oppure le loro organizzazioni comuni. L'entrata in vigore della LApEl potrebbe trasformare la struttura del settore elettrico. I vantaggi dell'acquisizione di elettricità in comune, gli sforzi comuni per la manutenzione e il potenziamento delle reti potrebbero portare a una maggiore collaborazione e anche a fusioni con altre imprese.

Complessivamente, va presa in considerazione un'ulteriore diminuzione dei posti di lavoro nel settore elettrico. Tenuto conto delle condizioni quadro, le riduzioni di personale dei prossimi anni non dovrebbero superare in importanza quelle degli anni scorsi. Parallelamente alla soppressione di determinati posti di lavoro ne saranno creati di nuovi, soprattutto nei settori del marketing, della distribuzione, del servizio ai clienti, del commercio, dell'informatica e del controlling. Si tratta in primo luogo di posti di lavoro con un profilo orientato all'economia aziendale. Certe imprese diversificheranno le proprie attività, creando in tal modo nuovi posti di lavoro anche di orientamento tecnico in settori come le installazioni, i servizi delle telecomunicazioni ecc.

Gli sviluppi prevedibili, come ad esempio l'internalizzazione dei costi esterni nell'utilizzazione di vettori energetici fossili, aumentano le potenzialità di mercato della generazione di corrente neutrale dal profilo del CO<sub>2</sub>. In Europa, la tendenza alla dichiarazione della qualità dell'energia (miscela di generazione) dovrebbe dare un nuovo slancio alle imprese generatrici che si servono della forza idrica e facilitare gli investimenti per rinnovare o potenziare gli impianti. La libera scelta del fornitore da parte del consumatore finale, la marcatura dell'elettricità e altri provvedimenti pongono le condizioni per compensare i costi supplementari della generazione sostenibile di elettricità. Le misure d'accompagnamento contribuiranno a definire la via della crescita per le energie rinnovabili, garantendo così a lungo termine il mantenimento e il potenziamento della forza idrica.

### 9.2.3 Ripercussioni sull'economia nazionale

Nel febbraio 2004, il Consiglio federale ha approvato un pacchetto di misure per superare la debole crescita economica in Svizzera; tra di esse figura la LApEl, misura di fondamentale importanza per aumentare a lungo termine il potenziale di crescita dell'economia nazionale. Una maggiore concorrenza sul mercato interno dovrebbe migliorare il potere d'acquisto interno e la competitività a livello internazionale.

All'estero, le aspettative di diminuzione dei prezzi in seguito alle liberalizzazioni si sono avverate unicamente a breve termine. Per lo più, le diminuzioni di prezzo sono state compensate a medio termine per la concomitanza di motivi diversi, come il prezzo dei vettori energetici fossili, lo smantellamento delle capacità di riserva in tutta Europa, nonché nuove tasse per la promozione delle energie rinnovabili. Le misure per l'aumento dell'efficacia e in particolare l'accesso al mercato inter-

no dell'UE dovrebbero influenzare i prezzi al ribasso. Oltre a procurare nuovi clienti, il commercio con i Paesi limitrofi dovrebbe consentire una migliore utilizzazione delle capacità di generazione e dei contributi per la copertura delle eccedenze.

La trasparenza da garantire ai consumatori finali, in particolare con la fatturazione separata dell'utilizzazione della rete e della fornitura d'energia, dovrebbe dare origine a nuovi prodotti o servizi in ambiti contabile. Con la libera scelta del fornitore per il consumatore finale, la gamma dei prodotti potrà essere meglio adeguata ai bisogni dei consumatori, dando un nuovo slancio alla commercializzazione di energia rinnovabile.

#### 9.2.4 Ripercussioni finanziarie e sul personale della Confederazione

La Commissione dell'elettricità dovrebbe essere composta da 5 - 7 esperti e da un segretariato. Da 10 a 15 posti di lavoro a tempo pieno dovranno essere creati per gli organi incaricati degli accertamenti. I costi del disbrigo dei compiti conferiti per legge alla Commissione dell'elettricità, al segretariato e agli organi preposti all'esecuzione della legge sono coperti da emolumenti e tasse di sorveglianza. Il Consiglio federale può decidere di prelevare una tassa annua di sorveglianza presso il gestore della rete di trasmissione svizzera. Se adeguatamente strutturata, la tassa di sorveglianza potrebbe consentire, insieme agli emolumenti, di finanziare interamente i citati 10 - 15 posti di lavoro.

#### 9.2.5 Normative alternative

Prima dell'elaborazione della LApEl, il settore dell'energia elettrica ha esaminato la possibilità di adottare una normativa volontaria del settore che si è però rivelata irrealizzabile a causa degli interessi divergenti delle singole imprese di approvvigionamento elettrico. In considerazione dell'applicazione della legge sui cartelli al settore, l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), che rappresenta circa la metà delle imprese di approvvigionamento, ha cominciato a elaborare raccomandazioni sul calcolo dei costi per determinare il corrispettivo per l'uso della rete. Ma al riguardo manca ancora una vera e propria prassi giuridica.

#### 9.2.6 Esecuzione adeguata

Il principio di sussidiarietà è radicato nella LApEl e permette l'applicazione di soluzioni vicine alla pratica.

Un aspetto essenziale della presente soluzione è la considerazione di esperienze maturate in fase d'attuazione. Per questa ragione sono previste diverse fasi per l'accesso al mercato. L'esecuzione adeguata è garantita dalla creazione anticipata di un gestore indipendente della rete di trasmissione e dal procedere per passi successivi.

Le fasi preparatorie per l'attuazione della LMEE e i tempi lunghi previsti (fino al 2007) permettono alle imprese di approvvigionamento elettrico di prepararsi ai cambiamenti. Indipendentemente dall'applicazione della LMEE o della LApEl, numerose imprese si sono adeguate alle nuove esigenze e hanno già introdotto il calcolo dei costi e ottimizzato le procedure.

## **A.6 Rapporti con il diritto della concorrenza e dell'energia**

### **10. Legislazione federale**

#### **10.1 Legge sui cartelli**

La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart; RS 251) ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale (art. 1 LCart). La legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese (art. 2 cpv. 1 LCart). La LCart non si applica invece allorché altre prescrizioni vietano la concorrenza (art. 3 cpv. 1 LCart), in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi (art. 3 cpv. 1 lett. a LCart). La legge sui cartelli riconosce in questo modo che un regime statale di mercato o dei prezzi può escludere la concorrenza in un determinato settore economico. Essa è tuttavia applicabile a un simile regime solo se esso permette un comportamento concorrenziale, lasciando quindi spazio all'applicazione dei criteri del diritto della concorrenza (FF 1995 I 434 seg.).

La LApEl comprende segnatamente prescrizioni relative all'utilizzazione della rete. L'applicazione della legge sui cartelli sarà pertanto esclusa dai settori concernenti l'utilizzazione della rete perché questi saranno oggetto di uno speciale disciplinamento legale.

Nei rimanenti settori dell'energia elettrica, la legge sui cartelli resta come prima applicabile a pieno titolo (accordi illeciti, pratiche illecite di imprese che dominano il mercato e concentrazione di imprese; art. 5, 7 e 10 LCart). In questi ambiti, la Commissione della concorrenza, o il suo segretario, possono continuare a indagare su imprese attive nel settore dell'elettricità, rispettivamente a verificare i progetti di fusione sottoposti all'obbligo di annuncio.

#### **10.2 Legge sulla sorveglianza dei prezzi**

Conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr, RS 942.20), il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi, impedisce o elimina l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. È fatta salva la sorveglianza di determinati prezzi da parte di altre autorità (art. 4 und 15 LSPr).

La LApEl prevede che sia i prezzi della rete sia i prezzi dell'energia siano sorvegliati dalla ElCom. La competenza di sorvegliare i prezzi della corrente elettrica, finora attribuita al Sorvegliante dei prezzi, è affidata alla ElCom a causa della stretta connessione con i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e per evitare doppioni. Resta peraltro applicabile l'articolo 15 della legge sulla sorveglianza dei prezzi che coinvolge il Sorvegliante dei prezzi nelle decisioni della ElCom relative ai prezzi.

#### **10.3 Legge federale contro la concorrenza sleale**

La legge federale del 19 dicembre 1986 (LCSI, RS 241) contro la concorrenza sleale mira a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate (art. 1 LCSI). Essa permette a chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici di adire l'autorità giudiziaria (art. 9 LCSI).

L'apertura del mercato potrebbe indurre imprese del settore elettrico a tentare di estromettere le imprese concorrenti praticando una temporanea ma sistematica politica di prezzi bassi, per restare finalmente sole sul mercato in posizione dominante. A una tale politica di prezzi bassi, gli altri fornitori di corrente come pure le associazioni professionali, economiche e dei clienti e le organizzazioni di consumatori possono opporsi sulla base della LCSl, rivolgendosi alla competente autorità giudiziaria. Anche la Confederazione e i Cantoni possono opporsi ai comportamenti sleali dei fornitori di corrente, nella misura in cui sono stati lesi gli interessi economici di soggetti di diritto privato. Siccome disciplina unicamente rapporti di diritto privato, la LCSl non conferisce alcun diritto d'azione alla Confederazione e ai Cantoni.

#### **10.4 Legge sull'energia**

La legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730) contribuisce a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente (art. 1 LEne). Questi obiettivi di politica dell'energia restano validi anche con l'apertura del mercato prevista dalla LApEl. L'applicazione della LApEl deve tener conto delle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e del maggiore impiego della forza idrica indigena (riguardo alle misure d'accompagnamento previste dalla LEne per l'apertura del mercato sulla base della LApEl vedi n. 37 segg.).

#### **10.5 Legge sull'energia nucleare**

La legge del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LEnu), che entrerà probabilmente in vigore a inizio 2005, disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare ma non presenta alcun nesso diretto con l'apertura del mercato dell'elettricità.

Con l'entrata in vigore della LENU, sarà tuttavia modificata la LEne riguardo alla marcatura dell'elettricità e alla compensazione da parte del gestore della rete di trasmissione dei maggiori costi sopportati dalle imprese di distribuzione per il ritiro dell'elettricità dei produttori indipendenti. Queste disposizioni dovrebbero ugualmente entrare in vigore a inizio 2005. Non saranno modificate dalla LApEl.

#### **10.6 Legge sulla protezione delle acque e legge sull'utilizzazione della forza idrica**

La legge federale del 24 gennaio 1991 (LPac, RS 814.20) sulla protezione delle acque mira a proteggere le acque da effetti pregiudizievoli. Conformemente alla legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione della forza idrica (LUFI, RS 721.80), l'adozione delle disposizioni necessarie alla promozione e alla garanzia di un'adeguata utilizzazione della forza idrica incombe alla Confederazione (riguardo all'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per condurre l'acqua e consegnare energia idroelettrica all'estero cfr. n. 44).

#### **10.7 Legge sull'approvvigionamento economico del Paese**

La legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP, RS 531) disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa (art. 1 LAP). La LAP si applica anche se il Paese è minacciato direttamente o indirettamente o è esposto ad altri eventi di natura politico-militare; in caso di penuria, essa garantisce l'approvvigionamento dei beni d'importanza vitale.

Provvedimenti per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sono previsti sia dalla LApEl sia dalla LAP. La LAP non consente tuttavia alla Confederazione di adottare misure di politica energetica efficaci a lungo termine per migliorare le strutture del consumo e dell'offerta di energia (FF 1981 III 361). In conformità con l'ordinamento costituzionale, la LApEl e la LAP svolgono ruoli complementari ai fini dell'approvvigionamento. Infatti, la politica dell'energia pone le condizioni quadro per un approvvigionamento sicuro, economico e durevole di energia elettrica. Invece, l'approvvigionamento economico del Paese permette il superamento di situazioni di penuria a breve e medio termine.

La LAP si applica unicamente al superamento di crisi le cui cause possono essere tecniche, naturali, di politica della sicurezza o di altro tipo. In tali situazioni di crisi possono essere adottati provvedimenti per evitare o per porre rimedio a una penuria di corrente elettrica che si sta delineando o che è già intervenuta. Lo scopo di tali misure consiste nel distribuire ordinatamente il volume di energia ancora disponibile secondo le priorità per l'economia nazionale al fine di mantenere in esercizio le funzioni di importanza vitale e di assicurare al meglio il consumo privato. Si tratta di misure provvisorie destinate in primo luogo a diminuire i consumi rispettivamente l'offerta. In primo piano vi sono determinati divieti d'utilizzazione, restrizioni e interruzioni pianificate di corrente. Con l'ordinanza del 17 febbraio 1993 sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica (OEIE, RS 531.35), il Consiglio federale ha creato le condizioni organizzative per l'esecuzione di tali misure in collaborazione con l'industria dell'energia elettrica; tali misure sono già state approntate e in caso di necessità possono essere applicate rapidamente.

Le misure per la garanzia dell'approvvigionamento secondo la LApEl sono invece concepite a lungo termine. Devono assicurare al consumatore finale un approvvigionamento elettrico fidato dal profilo tecnico e sufficiente dal profilo quantitativo. Questa chiara suddivisione dei compiti corrisponde alle intenzioni del legislatore.

## **11. Diritto internazionale**

Le misure previste riguardano le disposizioni di diritto internazionale sul commercio estero tra l'Unione europea e la Svizzera. Se la corrente elettrica va considerata una merce conformemente alla Nomenclatura delle tariffe doganali di Bruxelles, come pare fondato sostenere, l'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio, RS 0.632.401) deve essere applicato al commercio di corrente elettrica. L'Accordo di libero scambio non prevede restrizioni specifiche per il settore del commercio di elettricità. Anzi, l'Accordo di libero scambio dovrebbe costituire una base di diritto internazionale adeguata per giungere a un'intesa sulle misure legali adottate dalla Svizzera per l'accesso alla rete nel contesto del commercio transfrontaliero di corrente elettrica.

Le disposizioni dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CEE potrebbero non costituire una base sufficiente per garantire il reciproco accesso al mercato, in considerazione delle particolarità del mercato interno dell'elettricità e del suo disciplinamento. Sarebbero in tal caso necessari ulteriori accordi tra Svizzera e UE ad esempio per dare una normativa vincolante all'accesso di terzi alla rete e alla composizione delle controversie. In questo contesto, dev'essere menzionato in particolare l'accesso al mercato per l'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili cui si applica, negli Stati membri dell'UE, la Direttiva 2001/77/CE. Occorre chiarire quali condizioni deve adempiere la Svizzera per partecipare su base di parità a tale mercato (ad esempio il rispetto di una dichiarazione d'intenti vincolante analogamente a uno Stato membro dell'UE). Le disposizioni contenute

nell'avamprogetto della LApEl - riguardo all'accesso alla rete, all'apertura del mercato, alla Commissione dell'elettricità, al gestore della rete nonché alla promozione delle energie rinnovabili - potrebbero costituire la base per accordi tra Svizzera e UE a complemento dell'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE.

Il Trattato del 17 dicembre 1996 sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0), entrato in vigore in Svizzera il 16 aprile 1998, è in sintonia con il presente avamprogetto e costituisce una sostanziale concretizzazione del trattamento dei transiti e delle forniture di corrente transfrontaliere.

## **B. Parte speciale**

### **B.1 Commento alle singole disposizioni della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LApEI)**

#### Capitolo 1: Disposizioni generali

##### **1. Scopo (art. 1)**

L'articolo 1 descrive lo scopo della legge, senza contemplare diritti o obblighi concreti. È dunque di natura programmatica e non normativa.

Con la presente disposizione si intende sancire nella legge le condizioni quadro per garantire ai consumatori finali un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e sostenibile in tutto il Paese. L'approvvigionamento sicuro comprende in particolare la fornitura costante di energia elettrica a una determinata tensione e la garanzia di sufficienti capacità di generazione, trasporto e distribuzione. L'approvvigionamento sostenibile, fondato su principi sociali ed economici, implica una gestione ecologica, rispettosa delle risorse naturali e segnatamente il promovimento della generazione di energia idroelettrica in Svizzera.

Sulla stessa base la legge definisce le condizioni quadro che consentono la concorrenza nazionale e promuovono la competitività a livello internazionale nel settore dell'elettricità. L'introduzione di un regime di concorrenza sul piano nazionale non mira solo a esercitare una certa pressione sui prezzi industriali, relativamente alti in Svizzera, ma soprattutto a incentivare il rinnovamento del settore elettrico e la crescita dell'intera economia elvetica. Per competitività a livello internazionale si intende il mantenimento e il consolidamento della posizione di forza del settore svizzero dell'energia elettrica come snodo essenziale del mercato dell'elettricità europeo.

##### **2. Campo d'applicazione (art. 2)**

A tenore del capoverso 1 la legge è applicabile in primo luogo alla rete generale d'approvvigionamento nazionale che funziona con una corrente alternata di 50 Hz e include sia la rete di trasmissione (livelli di tensione 220-380 kV) sia le reti di distribuzione (livelli di tensione 400V-160kV). La costruzione, la gestione e la manutenzione di dette reti soggiacciono alla legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) e all'ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte (RS 734.2).

In virtù del capoverso 2 la legge è applicabile anche ad altre reti elettriche, qualora l'utilizzazione di queste ultime servisse all'adempimento degli obiettivi perseguiti dalla presente legge. Nell'articolo 4 lettera c si precisa quali reti sono considerate reti elettriche ai sensi della legge. Dal particolare riferimento alle reti elettriche delle ferrovie si evince che il mercato dell'energia elettrica si apre anche alle imprese ferroviarie, le quali potranno acquistare l'elettricità necessaria da un produttore di loro scelta e far capo alla rete di un'altra società ferroviaria per il trasporto.

### **3. Sussidiarietà e cooperazione (art. 3)**

Il capoverso 1 sancisce il principio della cooperazione, secondo cui Confederazione e Cantoni collaborano per l'esecuzione della legge con le organizzazioni interessate. A livello federale il Consiglio federale è esplicitamente autorizzato a coinvolgere organizzazioni private nell'esecuzione (cfr. art. 35 cpv. 4).

Tra i partner principali spiccano le organizzazioni del settore elettrico, segnatamente l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e swisselectric, l'organizzazione mantello delle aziende elettriche svizzere interconnesse. La collaborazione si estende tuttavia anche ad altre organizzazioni, come le associazioni dei consumatori.

Il capoverso 2 enuncia il principio della prevalenza dei provvedimenti privati su quelli statali (principio della sussidiarietà), applicabile tanto per la Confederazione quanto per i Cantoni. Prima di emanare norme esecutive, entrambi sono tenuti a vagliare la stipulazione di accordi privati ed eventualmente a inserirli nel loro diritto d'esecuzione. Rimangono salve la compatibilità con i principi sanciti dalla legge e la presentazione in tempo utile.

Le convenzioni private possono essere integrate in tutto o in parte nel diritto d'esecuzione anche nel caso in cui non abbraccino l'intero settore dell'energia elettrica. Ciò permette di premiare le organizzazioni e le aziende che applicano norme d'esecuzione adeguate e, nel contempo, di assoggettare giuridicamente anche gli operatori che non hanno sottoscritto gli accordi (cosiddetti free riders).

## Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

### Sezione 1: Garanzia del servizio universale

#### **4. Compensatori e garanzia dell'allacciamento (art. 5)**

A tenore del capoverso 1 i Cantoni definiscono i compensatori dei gestori di reti elettriche attivi sul loro territorio. Per compensatorio si intende l'estensione geografica della rete di un gestore su una regione, nella quale sono allacciati dei consumatori finali. Con tale norma si vuole evitare la formazione di compensatori "sforiniti", ossia non si vuole, per esempio, lasciare al libero arbitrio di un gestore la decisione se continuare a gestire una rete economicamente non redditizia (vallate discoste). Al di là di questo obbligo (del servizio universale) cui soggiace l'esercizio di una rete elettrica, i Cantoni possono affidare al gestore anche mandati di prestazioni. Si pensi per esempio all'obbligo di garantire l'illuminazione pubblica, mantenere una determinata quantità di riserve, adempiere gli obblighi d'approvvigionamento che oltrepassano la legge federale sull'approvvigionamento elettrico o fornire prestazioni di servizi elettrici.

Il capoverso 2 stabilisce l'obbligo di garantire l'allacciamento. Tutti i consumatori finali negli insediamenti come pure tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto legale all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono evidentemente fatte salve le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, per esempio per motivi tecnici di sicurezza o di politica energetica. L'allacciamento presuppone inoltre

l'adempimento di requisiti tecnici minimi (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. d) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa.

Secondo il principio di causalità, il capoverso 3 prescrive che i contributi ai costi di rete e all'allacciamento sono addossati in primo luogo individualmente ai consumatori finali. Questi ultimi non devono tuttavia assumersi in ogni caso la totalità dei costi. In osservanza al principio di proporzionalità, il principio di causalità è applicabile solo nella misura in cui sia giustificato dal profilo dei costi e ragionevolmente esigibile per il consumatore finale imputargli individualmente questi costi. Se non possono essere addossati individualmente ai consumatori, i contributi ai costi di rete e all'allacciamento possono essere sommati al corrispettivo per l'utilizzazione della rete. L'articolo 12 capoverso 3 esclude del resto che possa verificarsi una doppia fatturazione.

Giusta il capoverso 4 i Cantoni possono assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche al di fuori del suo comprensorio, per esempio mediante decisione amministrativa, ma sono tenuti a osservare il principio di proporzionalità. Tale obbligo è considerato proporzionato se l'approvvigionamento non può essere garantito altrimenti oppure non è economicamente sostenibile (p.es. l'autoapprovvigionamento comporta costi molto elevati), e se il gestore assoggettato all'obbligo può sostenere economicamente l'allacciamento e realizzarlo dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

In virtù del capoverso 5 i Cantoni possono prevedere determinate eccezioni all'obbligo dell'allacciamento, per esempio in regioni particolarmente discoste, in cui i costi di allacciamento risultano sproporzionati e i cui abitanti sono in grado di sostenere finanziariamente l'esercizio di un impianto di autoapprovvigionamento. Gli insediamenti sono di solito più piccoli dei comprensori dei gestori di rete. Per insediamenti s'intendono le zone edificabili e le loro possibili estensioni conformemente al piano direttore cantonale. I Cantoni possono inoltre prescrivere che il principio dell'accesso non discriminatorio alla rete non venga vanificato da costi di allacciamento eccessivi.

## **5. Garanzia della fornitura e solidarietà tariffale per consumatori finali vincolati (art. 6)**

La presente disposizione è applicabile solo per la prima fase dell'apertura del mercato, durante la quale i consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per punto di consumo non hanno accesso alla rete (v. art. 11 cpv. 2). Non potendo scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, questi cosiddetti consumatori finali vincolati beneficiano sul piano legale di uno statuto speciale. A tenore dell'articolo 37 capoverso 3, cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge l'Assemblea federale deciderà mediante decreto federale sottostante a referendum facoltativo se passare da un'apertura parziale del mercato a un'apertura totale e, di riflesso, se abrogare detta disposizione.

Il capoverso 1 sancisce l'obbligo di approvvigionare i consumatori finali vincolati, fornendo loro in ogni momento la quantità desiderata di elettricità della necessaria qualità e a prezzi adeguati. Affinché il gestore di rete interessato possa effettivamente adempiere il proprio obbligo di approvvigionamento, l'articolo 11 capoverso 4 lettera a riserva un ruolo prioritario alle forniture di elettricità destinate ai consumatori finali vincolati.

Il capoverso 2 stabilisce il principio della solidarietà tariffale. Per i consumatori finali vincolati con un profilo di consumo equivalente vanno applicate tariffe unitarie sia per l'utilizzazione della rete sia per la fornitura di energia. In tal modo si intende garantire che la concorrenza diretta all'interno del comprensorio di un determinato gestore (p. es. due panetterie nello stesso villaggio) non subiscano

una disparità di trattamento a causa di una diversità di prezzo della corrente elettrica. Il tariffario integrato per l'energia elettrica di cui all'articolo 4 lettera f comprende sia la componente per l'utilizzazione della rete sia la componente per la fornitura di energia. I gestori di rete devono pubblicare i tariffari integrati suddivisi per le due componenti succitate.

A tenore del capoverso 3 il corrispettivo dovuto dai consumatori finali vincolati per l'utilizzazione della rete è calcolato secondo gli stessi principi applicati per i consumatori finali che possono scegliere liberamente i loro fornitori di energia elettrica. L'obbligo di tenere un calcolo dei costi separato per l'energia crea trasparenza, evitando un sovvenzionamento trasversale. Giusta l'articolo 24 capoverso 2 lettera c, la vigilanza sulle tariffe e sui prezzi integrati dell'elettricità, basati sui succitati tariffari, incombe al regolatore (ECom), che decide in caso di controversia o d'ufficio. Ciò significa che egli può esaminare le tariffe di propria iniziativa e disporre le modalità di riduzione.

Potendo beneficiare dall'entrata in vigore della legge di un accesso illimitato al mercato, i gestori delle reti di distribuzione possono svincolarsi dai loro fornitori precedenti e acquistare l'energia al prezzo più vantaggioso. Secondo il capoverso 4 detti gestori devono traslare ai consumatori finali vincolati i vantaggi economici conseguiti sul libero mercato.

Secondo il capoverso 5, il Consiglio federale può apportare determinate precisazioni mediante ordinanza. L'obbligo di fornitura ("in ogni momento") di cui al capoverso 1 non va inteso in termini assoluti. Devono essere possibili eccezioni, per esempio per le riparazioni, per causa di forza maggiore (danni delle intemperie), morosità ecc..

## **6. Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato (art. 7)**

I consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete in base all'articolo 11 capoverso 1 possono essere riforniti di energia elettrica nell'ambito "dell'approvvigionamento elettrico assicurato". Essi non devono cercarsi un fornitore di energia elettrica, dato che in virtù del capoverso 1 i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a rifornire a prezzi adeguati tali consumatori finali nel loro comprensorio. Al fine di valutare "l'adeguatezza" ed evitare un sovvenzionamento trasversale dei consumatori finali svincolati, il capoverso 4 obbliga i gestori di rete a tenere una contabilità analitica per le forniture di elettricità ai consumatori finali giusta il capoverso 1.

L'obbligo della fornitura ai consumatori finali vincolati statuito dall'articolo 6 durante la prima fase è prorogato nella seconda fase per i consumatori finali che non raggiungono il valore limite di 100 MWh l'anno per punto di consumo, sempre che non venga sciolto il contratto di fornitura con il gestore della rete di distribuzione conformemente al capoverso 2. L'obbligo, cui soggiacciono i gestori delle reti di distribuzione, di fissare almeno un termine di disdetta l'anno implica una riduzione del rischio di acquisto per le imprese d'approvvigionamento, dato che beneficiano almeno per un anno di un portafoglio clienti stabile.

Secondo il capoverso 3, i gestori di rete sono tenuti a rispettare, all'interno dei comprensori attribuiti dai Cantoni, i principi del sistema tariffario per i consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete. Questi ultimi devono beneficiare di tariffe trasparenti, suddivise secondo l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica. In tal modo si intende evitare il sovvenzionamento trasversale dei consumatori finali che hanno accesso alla rete.

Si devono inoltre tutelare i consumatori finali di cui al capoverso 1 dalle oscillazioni tariffali stagionali. Secondo il capoverso 5 i gestori della rete di distribuzione devono assicurare per almeno un

anno la stabilità della tariffa integrata per l'energia elettrica fornita ai succitati consumatori, dai quali possono in seguito richiedere i costi derivanti da questo "congelamento" delle tariffe.

Il capoverso 6 attribuisce al Consiglio federale la competenza di definire i dettagli per la fornitura ai consumatori finali di cui al capoverso 1. In sostanza si tratta di garantire a questi ultimi anche in futuro un approvvigionamento di standard elevato e di evitare una desolidarizzazione (p.es. se i consumatori finali chiedessero l'accesso alla rete quando i prezzi di mercato sono bassi e volessero tornare al segmento sorvegliato dell'approvvigionamento assicurato nel periodo di aumento dei prezzi).

## Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento nazionale

### **7. Responsabilità del settore dell'energia elettrica (art. 8)**

Con tale disposizione si ribadisce esplicitamente il principio della sussidiarietà nel settore dell'approvvigionamento elettrico. Quest'ultimo e, di riflesso, la sua garanzia sono in primo luogo di competenza delle imprese del settore dell'energia elettrica. Se esse adempiono (e possono adempiere) debitamente il loro compito, lo Stato non deve intervenire. Questo principio deriva dall'articolo costituzionale sull'energia (art. 89 Cost.) ed è applicabile alla stessa stregua al settore dell'approvvigionamento economico del Paese.

Nell'ambito della loro competenza primaria, ossia assicurare l'approvvigionamento elettrico, le imprese del settore dell'energia elettrica collaborano alla progettazione, la preparazione e la realizzazione di provvedimenti atti a evitare o a ovviare alle difficoltà di approvvigionamento. Quando occorre elaborare a titolo cautelativo provvedimenti statali nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese, la direzione dei lavori incombe all'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese.

### **8. Provvedimenti della Confederazione in caso di perturbazione dell'approvvigionamento (art. 9)**

Questo articolo consente, nel senso di un'ultima ratio, al Consiglio federale di adottare provvedimenti atti a garantire l'approvvigionamento nazionale, qualora le imprese del settore dell'energia elettrica non possano più assicurare da sole un approvvigionamento sicuro e finanziariamente sostenibile. Il pacchetto di misure proposte mira subordinatamente a garantire l'approvvigionamento a medio o a lungo termine. L'adozione a breve termine di misure volte a superare difficoltà temporanee si iscrive nell'ambito dell'approvvigionamento economico del Paese, sempre che le imprese del settore dell'energia elettrica non le possano risolvere da sole con provvedimenti efficaci.

L'articolo 9 va considerato nel contesto del monitoraggio sul quale si fonda. Secondo l'articolo 17 i gestori di rete devono presentare annualmente un rapporto al regolatore (ElCom) sull'esercizio, il carico delle reti e gli avvenimenti straordinari. A garanzia di una rete di trasmissione efficiente ed economica anche i gestori delle reti di trasmissione sono tenuti, giusta l'articolo 21, a sottoporre annualmente all'ElCom un rapporto sulla situazione di approvvigionamento, l'esercizio e il carico della rete di trasmissione come pure i piani pluriennali. Grazie a questi rapporti dettagliati, l'ElCom può farsi un'idea esaustiva dell'approvvigionamento di energia elettrica attuale, a medio e a lungo termine sia nel settore della generazione sia in quello delle reti. Secondo l'articolo 24 capoverso 4 l'ElCom osserva l'evoluzione dell'approvvigionamento nazionale e internazionale allo scopo di assicurare un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e finanziariamente sostenibile in tutto

il Paese. Se, in base a questo monitoraggio, l'ElCom giunge alla conclusione che si prospetta una seria minaccia a medio o a lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento interno e che le imprese del settore, da sole, non sono in grado di contrastarla, d'intesa con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese essa sottopone al Consiglio federale a tenore dell'articolo 24 capoverso 5 delle proposte per l'adozione di provvedimenti secondo l'articolo 9. Oltre alle misure di cui all'articolo 9, l'ElCom può proporre al Consiglio federale di introdurre anche provvedimenti giusta l'articolo 28 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, tra i quali figurano, per esempio, il divieto d'esportazione o misure atte a ridurre il consumo di corrente elettrica.

All'atto dell'adozione dei provvedimenti, il Consiglio federale deve agire nel rispetto del principio della proporzionalità e applicare ai fini del conseguimento dell'obiettivo (garanzia dell'approvvigionamento) le misure meno drastiche. In tal senso, la costruzione di nuove centrali elettriche è intesa quale ultima ratio.

Se la costruzione in Svizzera di nuove centrali elettriche dovesse rivelarsi necessaria a medio o a lungo termine e se le condizioni del mercato generassero distorsioni nonostante gli accorgimenti introdotti dalle imprese, a tenore del capoverso 2 il Consiglio federale può indire un concorso, nel quale indica le esigenze che il progetto deve soddisfare in termini di sicurezza dell'approvvigionamento, economicità e grado minimo di efficacia energetica.

Il progetto al quale il Consiglio federale aggiudica la costruzione dell'opera ha la garanzia di poter vendere per un certo periodo l'elettricità prodotta ai costi di generazione effettivi. I gestori della centrale elettrica possono addebitare al gestore svizzero della rete di trasmissione la differenza tra i costi di generazione effettivi e i prezzi conseguibili sul mercato. Come per l'articolo 7 capoverso 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0), che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2005, il gestore della rete di trasmissione può aggiungere tali costi al corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In tal modo i costi sono traslati ai consumatori attraverso i livelli di tensione più bassi.

Il capoverso 4 prescrive che il Consiglio federale limiti nel tempo il summenzionato obbligo di remunerazione, in particolare che possa decidere di ridurre gradualmente per un certo periodo l'importo della remunerazione in corrispondenza con l'ammortamento della centrale.

L'articolo 9 non prevede disposizioni sul finanziamento di misure volte a consolidare e potenziare le reti elettriche. Tale finanziamento si fonda del resto sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 12 segg.). L'articolo 15 capoverso 4 lettera b prescrive per contro esplicitamente che per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasmissione vanno utilizzate in particolare le entrate risultanti dalle aste sull'attribuzione delle capacità di trasmissione. L'ElCom assume un ruolo fondamentale anche per quanto concerne l'impiego di tali entrate, dato che a tenore dell'articolo 24 capoverso 2 lettera e le proposte in tal senso sono sottoposte alla sua approvazione.

A titolo di completezza si rinvia altresì all'articolo 16, secondo cui a tutela degli investimenti effettuati in impianti per la trasmissione transfrontaliera si può negare a terzi l'accesso alla rete per un periodo limitato.

## Capitolo 3: Utilizzazione della rete

### Sezione 1: Principi di non discriminazione e disgiunzione

#### **9. Principi di non discriminazione e disgiunzione (art. 10)**

Quale norma di principio, l'articolo 10 enuncia direttive generali da osservare nell'esercizio della rete. Il divieto della discriminazione e la separazione della gestione della rete dalle altre attività svolte da un'impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente costituiscono le basi su cui istituire il diritto d'accesso giusta l'articolo 11 e in conformità con il Third Party Access (TPA). Il sistema d'accesso alla rete proposto dalla LApEl e applicato in generale in Europa presuppone una gestione trasparente e non discriminante. L'articolo 10 capoverso 1 sancisce un obbligo in tal senso per il gestore di rete e per le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente.

Il capoverso 2 specifica il concetto di non discriminazione, nel senso che nell'ambito dell'utilizzazione della rete e dell'attribuzione delle capacità di rete un'impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente non può riservare un trattamento preferenziale alle proprie esigenze, segnatamente per quanto concerne il commercio e l'approvvigionamento. La LMEE prevedeva già esplicitamente una disposizione analoga per le reti di trasmissione (art. 5 cpv. 2 LMEE), alla quale contrapponeva una norma secondo cui nella rete di distribuzione era ammessa la fornitura a titolo preferenziale di clienti dei segmenti aziendali commercio o approvvigionamento. Tuttavia, se si vuole rispettare con coerenza il divieto di discriminazione, questa eccezione va soppressa. Ciò non dovrebbe comportare grandi ripercussioni sul piano pratico: cambiando fornitore nella rete di distribuzione non si producono di solito congestioni, siccome il nuovo fornitore sfrutta la capacità divenuta disponibile del fornitore precedente.

Secondo il capoverso 3 la gestione della rete, che di solito presenta il carattere di un monopolio naturale, va separata dalle altre attività svolte da un'impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente. Si vuole segnatamente evitare che si abusino della posizione di mercato risultante dall'esercizio della rete nei mercati a monte e a valle rispetto, ovvero quelli della generazione, del commercio e dell'approvvigionamento. Questo pericolo si cela soprattutto nelle sovvenzioni trasversali della gestione monopolistica della rete nei settori della generazione o del commercio e dell'approvvigionamento. Il tenore del secondo periodo del capoverso 3 rispecchia le disposizioni – più severe – della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (direttiva sul mercato elettrico 2003/54/CE). I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione appartenenti a un'impresa integrata verticalmente non devono dipendere dai settori d'attività, che non concernono la trasmissione o la distribuzione, almeno per quanto attiene alla forma giuridica, l'organizzazione e il potere decisionale (artt. 10 e 15 della direttiva 2003/54/CE). L'esigenza della disgiunzione giuridica per le reti di trasmissione si esplicita negli articoli 20 e 22 capoverso 4 LApEl. Per le reti di distribuzione si rinuncia a tale separazione, dato che i costi di transazione risulterebbero molto elevati a causa della presenza sul mercato svizzero di circa 900 gestori in parte molto piccoli. L'articolo 15 cifra 2 della direttiva 2003/54/CE consente agli Stati membri dell'UE di rinunciare alle prescrizioni sulla disgiunzione per le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente con meno di 100'000 clienti allacciati. In Svizzera si intende rinunciare alla disgiunzione giuridica per le reti di distribuzione ma non alla separazione organizzativa e contabile. Quale riferimento è stata scelta la distinzione tecnica tra rete di distribuzione e rete di trasmissione invece del limite di 100'000 allacciamenti, più delicato nell'ottica della parità di trattamento.

Il capoverso 4 prevede che le informazioni sensibili dal punto di vista economico evinte dall'esercizio delle reti elettriche, vanno trattate in modo confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori d'attività in seno all'impresa integrata d'approvvigionamento di energia elettrica (divieto di discriminazione). Bisogna evitare che grazie alle conoscenze acquisite nell'esercizio della rete il gestore benefici di un vantaggio di mercato rispetto alla potenziale concorrenza. La disposizione si ispira agli articoli 12 e 16 della direttiva 2003/54/CE.

## Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete

### **10. Accesso alla rete (art. 11)**

L'articolo 11, in analogia con il Third Party Access, fonda il diritto legale d'accesso alla rete e alla sua utilizzazione. Tale diritto include l'utilizzo della rete (art. 13 cpv. 1), al quale autorizza direttamente. L'accesso alla rete è lo strumento giuridico che consente di acquistare l'elettricità da un fornitore di libera scelta oppure di immettere elettricità in una rete. Secondo il capoverso 1 ogni gestore ai sensi della legge è tenuto a garantire l'accesso alla rete. Tutti vi hanno diritto, fatto salvo il limite minimo di consumo (cpv. 2), che per i consumatori finali è stato fissato a 100 MWh l'anno per punto di consumo. La definizione di punto di consumo enunciata nell'articolo 4, secondo cui per punto di consumo si intende un'unità economica e geografica del consumatore finale, impedisce che si sommino diversi punti per misurare il valore soglia. Ciò vale sia per l'aggregazione di diversi clienti come pure per l'aggregazione di diversi punti di consumo di un singolo cliente. Se così non fosse, la soglia di consumo non avrebbe significato.

Il limite di 100 MWh l'anno per punto di consumo corrisponde a un'apertura del mercato del 53 per cento circa (senza tenere conto della libertà delle aziende di distribuzione di scegliere il fornitore). La limitazione del diritto d'accesso alla rete secondo il capoverso 2 è soppressa nella seconda fase (art. 37 cpv. 3). A quel momento tutti saranno autorizzati ad accedere alla rete senza distinzioni.

Il capoverso 3 elenca in modo esaustivo i motivi adducibili per negare l'accesso alla rete secondo il capoverso 1. Spetta al gestore di rete che intende rifiutare l'accesso dimostrarne la fondatezza presentando una motivazione scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di accesso. Tra i motivi figura la messa in pericolo di una gestione sicura della rete. Siccome a tenore dell'articolo 17 capoverso 1 lettera a i gestori di rete devono garantire un esercizio sicuro e affidabile, una minaccia per tale sicurezza non solo dà diritto, ma addirittura genera l'obbligo di negare l'accesso.

Un altro motivo è costituito dalla mancanza di capacità libera (cpv. 3 lett. b). Se comprova che non ha capacità disponibili, il gestore di rete può negare l'accesso. Occorre tuttavia osservare che egli è vincolato al principio della non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 e pertanto, soprattutto se fa parte di un'impresa d'approvvigionamento elettrico integrata verticalmente, non può privilegiare la propria azienda o le aziende associate (art. 10 cpv. 2). Vanno inoltre svincolate le riserve di capacità inutilizzate. Altri motivi per negare l'accesso sono disciplinati nel dettaglio negli articoli 15 e 26. Si rinvia al relativo commento.

Il capoverso 4 stabilisce che in caso di carenza di capacità la priorità della fornitura va riservata ai consumatori finali vincolati secondo l'articolo 6 capoverso 1 e ai consumatori finali che hanno optato per l'approvvigionamento elettrico assicurato secondo l'articolo 7 capoverso 1. Tale disposizione è resa necessaria dall'obbligo di fornitura che incombe al gestore di rete. I contratti internazionali

d'acquisto e di fornitura a lungo termine conclusi prima del 31 ottobre 2002 hanno priorità in tal senso. Nell'ambito delle discussioni finora condotte sull'ultimo termine ammesso per la stipulazione di contratti internazionali concernenti l'acquisto o la fornitura di elettricità a lungo termine, è stata scelta quale giorno di riferimento la data dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, ossia il 17 febbraio 1997, dato che lo stesso giorno è stato avviato in Europa il nuovo regime del mercato interno dell'elettricità. Siccome godono di un trattamento privilegiato nello sfruttamento delle capacità transfrontaliere di trasmissione, tali contratti vengono a trovarsi in concorrenza con le procedure di attribuzione previste nell'ambito della gestione delle congestioni secondo l'articolo 15. Queste misure sono state decise solo più tardi, in occasione del Forum di Firenze del novembre 2002. È lecito supporre che contratti internazionali di acquisto e fornitura a lungo termine siano stati conclusi dopo la succitata data sapendo che era imminente l'introduzione di un sistema di gestione delle congestioni orientato al mercato. Scegliere una data successiva, p.es. il 31.12.2004, significava aggirare tali meccanismi e non sarebbe stato compatibile con le disposizioni dell'ordinanza UE 1228/2003. Vista la grande rilevanza economica dei succitati contratti, occorre che nell'ambito della LApEl viga la certezza del diritto sul loro destino. Per principio, le capacità di rete vincolate da altri contratti rimarranno riservate, sempre che siano state attribuite senza discriminazioni e vengano effettivamente usate (art. 10).

L'attribuzione delle capacità nel comprensorio è un criterio fondamentale per il funzionamento di un mercato libero. Fatto salvo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3, il Consiglio federale può pertanto emanare prescrizioni più dettagliate sull'attribuzione delle capacità in caso di congestione.

Siccome il regolamento sull'accesso alla rete secondo l'articolo 11 è un ordinamento speciale per i gestori di rete, la legge sui cartelli non trova applicazione. Per l'accesso alla rete e le condizioni di utilizzazione della stessa è pertanto competente esclusivamente l'ElCom (art. 24 cpv. 2 lett. a-c). Per le questioni che esulano dal regolamento sull'accesso alla rete, segnatamente per il controllo delle fusioni, è competente la Commissione della concorrenza.

## **11. Corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 12)**

Secondo il capoverso 1, per corrispettivo si intende l'indennizzo per l'uso della rete da parte di terzi. Diversamente dall'espressione "retribuzione per il transito di energia elettrica" usata dalla LMEE, la nuova definizione suggerisce che l'ammontare dell'indennizzo è calcolato a prescindere dai punti di alimentazione e di allacciamento. Nel caso di un transito di energia, invece, la base di calcolo può essere costituita soprattutto dalla distanza tra due punti di misura.

A tenore del capoverso 2 l'importo del corrispettivo non può superare i costi di rete computabili. Come già nella LMEE, in tal modo si enunciano due principi disciplinatori. Da un canto, il corrispettivo si orienta di fondo ai costi che il gestore di rete deve comprovare sulla base di un calcolo dei costi adeguato. Dall'altro, si evidenzia che i costi per una rete sicura, affidabile ed efficiente sono computabili solo fino a un certo punto, definito all'articolo 13.

Il capoverso 3 riprende la nozione di beni finanziati con i contributi ai costi di rete e all'allacciamento già citati nell'articolo 5 capoverso 3, precisando che per la determinazione del corrispettivo non si deve tenere conto dei beni finanziati mediante contributi individuali. In tal modo si intende evitare che i beni già finanziati con contributi individuali confluiscono nuovamente nel calcolo per il corrispettivo. Gli investimenti finanziati con i contributi per l'allacciamento alla rete sono computati sul capitale fisso del gestore di rete, suddivisi secondo il livello di tensione. I contri-

buti riscossi vanno accreditati al rispettivo livello di tensione. Ciò significa che devono essere utilizzati a riduzione dei costi per il corrispettivo in base agli ammortamenti.

Secondo il capoverso 4, i costi vanno imputati per quanto possibile in base al principio di causalità. Se non è possibile un'assegnazione diretta agli utenti della rete, come è il caso segnatamente per gli utenti dei livelli di tensione più bassi, a tenore del capoverso 5 i costi vanno addossati o suddivisi sugli altri utenti in base a una chiave di ripartizione, tenendo conto per quanto possibile del principio di causalità.

Per esigenze di trasparenza e a tutela della parità di trattamento per tutti i consumatori finali, si parte dal presupposto che tutti i gestori di rete applicheranno la stessa chiave di ripartizione a seconda dei livelli di tensione e dei livelli intermedi di trasformazione di tensione.

Come mostrano chiaramente i vari meccanismi di rivalsa dei costi applicati in Europa, non esiste un'unica soluzione ottimale, capace di tenere conto nella stessa misura oltre che della causalità anche di altri criteri di valutazione come la praticabilità, la fattibilità e le peculiarità specifiche di ogni Paese (p.es. alimentazione decentrata delle centrali elettriche, centrali ad accumulazione nelle Alpi). Per la grande maggioranza dei sistemi europei di rivalsa dei costi si osserva tuttavia che prevale la ripartizione dei costi secondo la potenza utilizzata, dato che i costi di rete sono in prevalenza costi fissi. Il potenziamento di una rete e i costi che ne conseguono dipendono in ultima istanza dal carico massimo previsto.

Anche la LApEl tiene conto di tale aspetto, prevedendo nel capoverso 5 lettera a la possibilità di imputare fino al 70 per cento secondo la potenza il corrispettivo non direttamente imputabile. I costi sono ripartiti sulla base della potenza massima utilizzata nel corso di un anno per il prelievo di potenza dal livello di tensione superiore (contemporaneamente nel caso di diversi punti di consegna). Per la misurazione della potenza ci si fonda implicitamente sul principio del valore netto, ossia ci si fonda solo sul prelievo di corrente rilevato alle interconnessioni tra i livelli di tensione. Rispetto al principio del valore lordo, si riduce pertanto la base di calcolo della rivalsa nella misura in cui le immissioni ai livelli di tensione inferiori comportano una diminuzione dei prelievi di corrente misurati al netto dei livelli di tensione superiori verso quelli inferiori. Il principio del valore netto tiene conto dell'autonomia d'approvvigionamento e favorisce dunque i Cantoni di montagna.

A tenore del capoverso 5 lettera b, il rimanente 30 per cento dei costi non direttamente imputabili agli utenti della rete secondo il consumo totale di energia elettrica (energia annua) va riversato sui consumatori finali che sono allacciati direttamente alla rete pertinente oppure indirettamente a reti di livello inferiore. L'addebito dei costi secondo il consumo di elettricità riduce alcuni svantaggi comportati dall'addebito secondo la potenza annua massima misurata al netto. Lo svantaggio principale della misurazione della potenza in base al carico massimo individuale consiste nel fatto che è quasi impossibile tenere debitamente conto del vantaggio di miscelazione risultante dalla differenza delle singole curve di carico. La traslazione dei costi secondo il consumo di elettricità non presenta questo difetto, dato che il consumo energetico di una collettività di consumatori corrisponde sempre alla somma dei singoli consumi.

I principi della rivalsa dei costi di cui all'articolo 5 riprendono un compromesso politico (LME-E/OMEE). L'applicabilità sottostà tuttavia alla condizione che siano adempiute le esigenze in materia di dati. Si dovrà altrimenti trovare sulla base dei motivi di praticabilità secondo l'articolo 3 della presente legge una soluzione che tenga conto delle esigenze descritte e rispetti il principio di causalità per la rivalsa dei costi nell'ambito delle possibilità tecniche e dei dati disponibili per il conteggio. Per

i motivi suesposti una pura misurazione della potenza sulla base del carico massimo individuale per anno non soddisfa i requisiti.

Il capoverso 6 sancisce il principio della solidarietà dei prezzi, stabilendo che per l'utilizzo della rete vanno applicate le stesse tariffe per tutti i consumatori finali con le stesse caratteristiche di consumo che in un Cantone acquistano elettricità dello stesso livello di tensione (p.es. 12 cts./kWh).

Oltre al principio della parità tariffale per i consumatori finali con le stesse caratteristiche di consumo, il capoverso 7 attribuisce ai Cantoni (in primo luogo) e alla Confederazione la competenza di adottare misure adeguate per appianare le differenze sproporzionate. Se tra le tariffe regionali per l'uso della rete rimangono sensibili differenze anche dopo l'adozione di tali misure, il Consiglio federale può disporre provvedimenti adeguati (p.es. istituzione di un fondo di compensazione), che garantiscano tuttavia sempre la sicurezza della rete.

Il capoverso 8 attribuisce inoltre esplicitamente al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli concernenti il tariffario per l'utilizzazione della rete.

## **12. Costi di rete computabili (art. 13)**

L'articolo 13 precisa i costi computabili e spiega come calcolarli. A tenore del capoverso 1, per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Rispetto alla LMEE, che poneva l'accento in particolare sull'efficacia della gestione della rete, la LApEl privilegia – oltre al criterio dell'efficienza - la sicurezza a lungo termine e la funzionalità.

Oltre ai costi d'esercizio e del capitale, possono essere computati i contributi e le prestazioni agli enti pubblici, che a tutela della trasparenza devono in generale essere esposti a parte nelle fatture (art. 19).

Il secondo periodo del capoverso 1 precisa che i costi computabili comprendono un utile d'esercizio adeguato. In osservanza al principio della copertura dei costi, l'adeguatezza va vista in relazione all'efficacia di una gestione sicura della rete. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete dev'essere calcolato in modo tale che corrisponda ai costi di rete da coprire, incluso un rendimento adeguato del capitale proprio. Se al termine di un periodo di calcolo si constata che la somma delle controprestazioni per l'uso della rete supera i costi computabili, occorre restituire la differenza nel periodo successivo sotto forma di riduzione dei costi.

Il capoverso 2 limita i costi d'esercizio computabili alle prestazioni in relazione diretta con la gestione della rete ed elenca le fattispecie determinanti (prestazioni di servizio relative al sistema, manutenzione).

Il capoverso 3 afferma come principio che i costi del capitale computabili sono limitati agli ammortamenti e agli interessi calcolatori. I dettagli per la determinazione di tali ammortamenti sono enunciati nel capoverso 4, quelli concernenti gli interessi nel capoverso 5.

Per quanto concerne la base d'ammortamento, il capoverso 4 prevede l'applicazione del principio del valore di riacquisto. Una regolamentazione fondata su detto principio persegue la conformità legale e la concordanza con le disposizioni del diritto delle obbligazioni e in particolare della società anonima. Visto che le misure possono se del caso essere sottoposte al controllo giudiziario, è particolarmente importante poter ricostruire il calcolo per il corrispettivo sulla base di giustificativi dei costi verificabili (calcolo dei costi).

Gli ammortamenti calcolatori vanno eseguiti ogni anno linearmente a seconda della durata abituale dello sfruttamento del bene d'investimento. Per garantire la possibilità di confronto e la trasparenza, si era ammessa già durante l'elaborazione dell'OMEE una banda d'oscillazione di cinque anni per tale durata. Non sono per contro consentiti ammortamenti inferiori allo zero. I valori residui dopo la scadenza del periodo d'ammortamento originariamente previsto si fissano a zero. In caso di proroga durante l'utilizzazione della durata d'ammortamento originaria occorre provvedere affinché la base di calcolo non aumenti.

Gli ammortamenti calcolatori non vanno confusi con gli ammortamenti fissati dalla contabilità secondo criteri fiscali e finanziari (ecco perché ammortamenti "calcolatori"). Gli ammortamenti eccezionali, dettati da ragioni fiscali o finanziarie e utilizzati per costituire riserve latenti, vanno pertanto corretti nel calcolo dei costi e nella contabilità aziendale. Ne consegue che possono sorgere divergenze tra il valore contabile finanziario e il valore d'investimento determinato in base al calcolo dei costi.

Conformemente al capoverso 5 lettera a, per gli interessi calcolatori annui sui beni necessari alla gestione della rete è determinante il capitale fisso fondato sul calcolo dei costi. Se a causa di una contabilità degli immobilizzi incompleta non sono disponibili i relativi giustificativi, come succede segnatamente per le centrali elettriche inserite nel bilancio pubblico, il valore patrimoniale va calcolato a posteriori sulla base del valore di riacquisto iniziale.

A tenore del capoverso 5 lettere a e b, i beni ammessi, necessari alla gestione della rete, sono retribuiti previa deduzione del capitale infruttuoso. Il capitale detraibile comprende in particolare accantonamenti, contributi per i costi di raccordo e di allacciamento alla rete e altre obbligatorietà a lungo termine, sempre che il gestore di rete disponga dei mezzi senza interessi.

Il capoverso 5 lettera b prevede – come già la LMEE – una retribuzione suddivisa secondo l'interesse per il capitale proprio (30%) e per il capitale di terzi (70%). Visti i rischi esigui comportati dalla gestione in monopolio della rete, questa struttura è imperniata su un finanziamento con costi per quanto possibile ridotti.

Nell'intento di offrire un tasso di base privo di rischi, il tasso d'interesse è calcolato sul rendimento medio delle obbligazioni federali a lunga scadenza sia per il capitale proprio sia per il capitale di terzi. Seguendo la prassi abituale di altre autorità regolatorie, si parte da un termine di 10 anni. La remunerazione del capitale proprio mira a garantire la redditività del capitale impiegato rispetto ad altre possibilità d'investimento dello stesso livello di rischio ed è pertanto orientata al futuro. Al fine di livellare le oscillazioni annuali è opportuno fondarsi sulla media di alcuni anni (p.es. 5).

Il premio di rischio è calcolato per principio secondo il modello CAP (Capital Asset Pricing Model) sviluppato dalla teoria del mercato dei capitali. Diversamente da una valutazione dei rischi puramente soggettiva, questo approccio teorico consente di garantire meglio - nonostante alcune lacune - la trasparenza e la tracciabilità della determinazione del premio, nella misura in cui i rischi sono tipici del ramo.

Anche nell'interesse sul capitale di terzi bisogna includere un supplemento adeguato a copertura dei costi per il rischio di credito. Per quanto concerne i costi computabili del capitale di terzi ci si fonda su una gestione efficace dei crediti.

Per determinare il premio di rischio per la remunerazione del capitale proprio come pure i costi per il rischio del capitale di terzi nel caso delle imprese integrate di approvvigionamento elettrico, occorre

tenere conto del fatto che il premio deve fondarsi unicamente sui rischi delle reti di distribuzione e di trasmissione. Questi rischi sono sensibilmente inferiori ai rischi comportati dal commercio e dalla generazione di elettricità.

Per riflettere le variazioni dei prezzi dei beni utilizzati, la politica detta di mantenimento della sostanza, che persegue una rivalutazione costante del capitale fisso inteso quale valore di sostituzione, pone l'accento sulla sicurezza della sostanza immobilizzata. La presente legge mira per contro a compensare la svalutazione del denaro per conservare il potere d'acquisto del capitale proprio degli investitori e degli azionisti (mantenimento del capitale reale). Viste le lacune della politica di mantenimento della sostanza, in particolare l'ampio spazio di manovra in materia di rivalutazione del capitale fisso, il metodo di cui al capoverso 5 lettera b è raccomandato anche dalla Commissione europea.

Entrambi gli approcci - mantenimento del capitale reale e mantenimento della sostanza (netta) - possono per principio garantire a lungo termine la sicurezza economica dell'approvvigionamento per la gestione della rete: infatti, l'una e l'altra assicurano la formazione dei mezzi necessari all'autofinanziamento di un costoso impianto sostitutivo (quota di capitale proprio), senza che la struttura del capitale venga modificata.

Teoreticamente i due metodi portano, se il calcolo è coerente allo stesso risultato, purché la svalutazione generale del denaro corrisponda all'inflazione specifica per gli impianti. Il premio di rischio conforme alle esigenze del mercato tiene conto di possibili differenze nell'andamento dei prezzi.

Affinché i fondi ottenuti tramite ammortamenti e interessi possano effettivamente servire in futuro al finanziamento di impianti sostitutivi (più cari), bisogna costituire riserve per il mantenimento della sostanza. A comprova dell'evoluzione specifica dei prezzi e della proporzionalità delle riserve, le imprese d'approvvigionamento elettrico devono tenere un conteggio accessorio trasparente fondato sul capitale fisso regolamentare. A tenore dell'articolo 669 CO bisogna tenere conto di ammortamenti supplementari costituiti in passato per le sostituzioni, correzioni di valore, accantonamenti e riserve di sostituzione già costituite. In virtù del capoverso 6 spetta al Consiglio federale definire i dettagli necessari a garantire la trasparenza in previsione di una standardizzazione interaziendale.

### **13. Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere (art. 14)**

L'indennizzo per i costi comportati dall'uso della rete per le forniture transfrontaliere è disciplinato fino al 31 dicembre 2004 da un contratto stipulato tra i gestori di rete europei. Quest'ultimo si fonda su un modello di compensazione dei costi secondo cui i gestori di rete ricevono un indennizzo per i costi comportati dai flussi transfrontalieri di elettricità se coloro che li generano, ossia produttori o consumatori di elettricità, sono in un'altra rete. Questo modello semplifica considerevolmente il commercio transfrontaliero di energia elettrica, dato che prevede unicamente una controprestazione per il prelievo di energia nel paese di destinazione invece che una tariffa nazionale per ogni paese attraversato. In alcuni Stati europei i produttori di energia devono versare una tassa anche per l'immissione di energia. Questo ordinamento di diritto privato è stato approvato dalle autorità disciplinatorie nazionali e dalla Commissione CE ed è retto sul piano giuridico dal regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 sulle condizioni di accesso alle reti per gli scambi transfrontalieri di elettricità (regolamento CE 1228/2003). L'articolo 3 del citato regolamento disciplina il meccanismo di compensazione tra i gestori delle reti di trasmissione, l'articolo 4 il corrispettivo per l'accesso alla rete. Per la Svizzera è importante partecipare alla compensazione dei costi, dato che la sua rete di trasmissione sopporta essenzialmente costi generati dal

commercio transfrontaliero e, secondariamente, le esportazioni elvetiche possono beneficiare del sistema semplificato per l'indennizzo sul piano internazionale.

Le disposizioni dell'articolo 14 si ispirano a quelle del regolamento CE 1228/2003. A tenore del capoverso 1, i costi per lo sfruttamento fisico della rete di trasmissione generati dalle forniture transfrontaliere e quelli per le forniture interne vanno calcolati separatamente. Diversamente dai costi di rete computabili secondo gli articoli 13 e 12 capoverso 2, non esiste il diritto a una compensazione dei costi non connessi all'uso. Bisogna piuttosto misurare i flussi generati. La base per il calcolo dei costi del capitale, seppur conforme alle disposizioni del regolamento CE 1228/2003, si distingue pertanto da quella prevista dall'articolo 13.

A tenore del capoverso 2 l'ammontare del tasso d'interesse applicabile per il calcolo dei costi del capitale non è disciplinato a livello di legge per consentire una flessibilità sufficiente in vista di futuri ordinamenti UE. Il tasso d'interesse e gli altri parametri essenziali per il calcolo dei costi del capitale giusta questo capoverso sono definiti dal Consiglio federale in virtù del capoverso 4 in correlazione con le convenzioni internazionali conformemente all'articolo 25.

Giusta il capoverso 3 i costi calcolati e compensati secondo il capoverso 1 non possono essere tralati ai consumatori finali in Svizzera. Per determinare i costi della rete di trasmissione occorre in primo luogo calcolare i costi computabili dell'intera rete a tenore dell'articolo 13. Successivamente si sottraggono i costi per l'utilizzazione della rete generati dalle forniture transfrontaliere fatturati ai gestori di rete esteri. In tal modo - e imponendo l'obbligo della pubblicazione (cpv. 1) - si garantisce che ai consumatori finali svizzeri venga fatturata solo la parte dei costi del capitale per la rete di trasmissione che hanno utilizzato.

#### **14. Provvedimenti volti a fronteggiare congestioni nella rete di trasmissione transfrontaliera (art. 15)**

Come nel caso dei costi per l'utilizzazione della rete per le forniture transfrontaliere, anche le disposizioni dell'articolo 15 sulla gestione degli intoppi nella rete di trasmissione transfrontaliera si fondano ampiamente sul regolamento CE 1228/2003, segnatamente sull'articolo 6 che definisce i principi generali della cosiddetta gestione della congestione. L'applicazione di norme tecniche e commerciali uguali a quelle della CE è un vantaggio per la Svizzera, dato che lungo la cresta alpina si registra una congestione permanente della capacità di trasmissione per le forniture di energia verso l'Italia.

A tenore del capoverso 1 la capacità disponibile va ripartita secondo procedure orientate al mercato, ossia vendite all'asta o provvedimenti che producono risultati analoghi. Questa è una delle regole essenziali della gestione della congestione secondo il regolamento CE 1228/2003.

Secondo il capoverso 2, la capacità di rete assegnata a terzi può essere ridotta a posteriori e per un periodo limitato solo se la sicurezza della rete di trasmissione è minacciata e non possono essere adottati altri provvedimenti tecnici.

Il capoverso 3 mira a evitare che si possa sfruttare la capacità di trasmissione inutilizzata per trarre vantaggi sulla concorrenza o per ostacolarla. La capacità inutilizzata va reimpressa sul mercato in osservanza del principio "use it or lose it".

L'attribuzione orientata al mercato (vendite all'asta) di cui al capoverso 1 genera entrate che possono variare a seconda della domanda e dell'offerta. In conformità con il regolamento CE 1228/2003

e a tenore del capoverso 4 lettere a e b LApEI, tali introiti, vincolati allo scopo, devono servire in primo luogo alla conservazione e al miglioramento delle capacità di trasmissione transfrontaliere. Per principio, le imprese integrate verticalmente e i loro proprietari non possono utilizzare tali fondi per sovvenzionare trasversalmente altri settori, segnatamente la generazione di elettricità e il commercio. Il capoverso 4 lettera c prevede dunque che i ricavi delle aste servono a ridurre i costi di rete in Svizzera.

#### **15. Nuovi investimenti nella rete di trasmissione transfrontaliera (art. 16)**

L'articolo 16, che si ispira all'articolo 7 del regolamento CE 1228/2003, è volto a creare incentivi d'investimento per il potenziamento delle linee di trasmissione transfrontaliere, al fine di migliorare la concorrenzialità. L'incentivo è dato dal fatto che alle condizioni di cui al capoverso 2 i nuovi impianti possono essere esclusi nel singolo caso dal diritto generale d'accesso alla rete secondo l'articolo 11.

Ai sensi del capoverso 2 sono tutelati gli investimenti in nuove capacità di rete. Può trattarsi della costruzione di un nuovo impianto come pure del potenziamento della capacità degli impianti esistenti. Si parte dal presupposto che gli investimenti in impianti nuovi comportino considerevoli rischi economici e che senza una limitazione del diritto generale d'accesso giusta l'articolo 11 non verrebbero effettuati. Alla stessa stregua della manutenzione, il potenziamento della rete è di solito finanziato con i corrispettivi per l'utilizzazione della rete a titolo di costi computabili (art. 13 cpv. 2). Piuttosto che farvi fronte attraverso i costi di rete computabili, sembra tuttavia più opportuno lasciare gli investimenti a rischio a investitori privati, che troverebbero un incentivo all'investimento nell'esclusione parziale o integrale dal diritto generale d'accesso alla rete e nella possibilità, vincolata a tale esclusiva, di conseguire utili nel settore energetico grazie alle rispettive infrastrutture. L'investitore si assume i rischi di utile e di perdita. Alla scadenza del periodo di protezione l'impianto è assoggettato al diritto generale di accesso alla rete secondo l'articolo 11 e viene riscosso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. L'impianto deve inoltre migliorare la concorrenzialità, quanto meno al termine del periodo di protezione.

In virtù del capoverso 3, i nuovi investimenti ai sensi del capoverso 1 non possono essere finanziati mediante i costi di rete computabili, i proventi risultanti dalle procedure d'attribuzione orientate al mercato e i contributi ai costi di rete e all'allacciamento. Gli investimenti di rischio giusta l'articolo 16 sono sostenuti da investitori privati e non possono essere coperti con i corrispettivi generali per l'utilizzazione della rete. A tenore del capoverso 4, i dettagli sono disciplinati mediante ordinanza.

## Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la gestione della rete

### **16. Compiti dei gestori di rete (art. 17)**

L'articolo 17 elenca i compiti dei gestori di rete e prevede un obbligo di coordinamento. Il capoverso 1 lettera a va inteso nel senso di un obbligo globale a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. Nell'interesse della sicurezza d'approvvigionamento, questo obbligo generale di gestione concerne sia i gestori delle reti di distribuzione sia il gestore svizzero della rete di trasmissione.

Tra gli altri compiti, l'articolo 17 cita esplicitamente, ma non a titolo esaustivo, l'organizzazione dell'uso non discriminatorio della rete, lo scambio con altre reti interconnesse, la messa a disposizione delle necessarie capacità di incanalamento delle riserve e la prescrizione di requisiti tecnici minimi per l'allacciamento di impianti per la generazione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili.

A garanzia di trasparenza, il capoverso 2 prevede che i gestori di rete rendano facilmente accessibili le informazioni necessarie all'utilizzazione della rete. Questa trasparenza è una condizione fondamentale per il funzionamento del mercato.

I piani pluriennali di cui al capoverso 3 servono a garantire la sicurezza d'approvvigionamento a medio e lungo termine. Anche il capoverso 4 è funzionale a tale sicurezza dato che obbliga i gestori di rete a sottoporre annualmente all'ElCom un rapporto sullo stato delle reti.

Viste le critiche raccolte da più parti dalla LMEE perché non garantiva a sufficienza l'adempimento degli obblighi da parte dei gestori di rete, il capoverso 5 prevede che il Consiglio federale può adottare sanzioni, inclusa l'esecuzione sostitutiva, in caso di inosservanza degli obblighi a tenore dell'articolo 17. In pratica ciò significa che si possono per esempio disporre lavori di manutenzione a carico del gestore di rete negligente. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza chi può emanare queste sanzioni.

### **17. Contabilità e calcolo dei costi (art. 18)**

Il capoverso 1 prevede che le reti di distribuzione e quelle di trasmissione facenti parte di un'impresa d'approvvigionamento di energia elettrica integrata devono essere disgiunte, almeno per quanto riguarda la contabilità, dai rimanenti settori di attività che non dipendono dalla distribuzione o dalla trasmissione.

Il capoverso 2 applica le disposizioni sulla disgiunzione. A prescindere dalla forma giuridica dell'azienda (con riferimento quindi anche alle aziende assoggettate al diritto pubblico), nell'allestimento dei bilanci i gestori e i proprietari di reti di trasmissione e di distribuzione devono osservare le prescrizioni del diritto della società anonima. Detto obbligo si estende pertanto sia ai gestori di rete sia ai proprietari delle reti di distribuzione o trasmissione se la gestione della rete e la proprietà sono in mani diverse.

Per determinare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo l'articolo 12 e i costi computabili a tenore dell'articolo 13 ci si fonda sul calcolo dei costi e sulla contabilità per i settori delle reti di distribuzione e di trasmissione (disgiunti dagli altri settori d'attività). Il capoverso 2, che stabilisce questo requisito minimo, garantisce la trasparenza, la comparabilità e, di riflesso, una regolamentazione efficace in materia di corrispettivo.

Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale può emanare requisiti minimi più ampi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi, sempre che ciò sia indispensabile per regolamentare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete e i gestori di rete non giungano su base volontaria a un'uniformazione nel senso del principio della sussidiarietà (art. 3). Possono in particolare essere fissati standard di contabilità riconosciuti.

## **18. Fatturazione (art. 19)**

Le prescrizioni sulla fatturazione sono dettate da esigenze di trasparenza. Occorre in particolare allestire fatture separate per l'utilizzazione della rete e la fornitura ai consumatori finali. Per consumatori finali non si intendono solo i consumatori finali con accesso alla rete ma soprattutto i consumatori finali vincolati nella prima fase (art. 6) e, nella seconda, anche i consumatori finali che rinunciano all'accesso (art. 7). Per incrementare la trasparenza, vanno esibiti a parte i contributi e le prestazioni agli enti pubblici per l'utilizzazione della rete. Si intendono solo i contributi e le prestazioni compresi nei costi computabili per la gestione della rete secondo l'articolo 13, segnatamente le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte. Non sono per contro inclusi gli interessi per le concessioni idrauliche o altre prestazioni derivanti da concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche, dato che vanno considerati costi di generazione e non di gestione.

Al fine di smantellare ostacoli al mercato, il capoverso 2 prescrive il divieto di applicare una penale per il cambiamento di fornitore. La liceità di tale cambiamento non si fonda tuttavia su questa disposizione bensì sugli accordi applicabili e sull'autorizzazione d'accesso alla rete a tenore dell'articolo 11 capoversi 1 e 2.

## Sezione 4: Rete di trasmissione svizzera

### **19. Gestore svizzero della rete di trasmissione (art. 20)**

L'articolo 20 si fonda sulla convinzione che l'attuale struttura della rete di trasmissione svizzera, con numerose aziende regionali giuridicamente indipendenti che gestiscono diverse zone di regolazione svizzere, non risponda alle esigenze poste da un commercio in forte crescita nel contesto europeo e non sia in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento interno. Gli attuali gestori delle reti di trasmissione sono pertanto tenuti ad affidare l'esercizio dell'intera rete svizzera di trasmissione a una persona giuridica indipendente di diritto privato. Concentrando la gestione in una società si incrementa la trasparenza, dato che si offre un interlocutore nell'ambito dell'utilizzazione della rete di trasmissione. La necessità di istituire un gestore unico è oggi praticamente incontestata, come conferma la decisione presa nella primavera 2004 su base volontaria dai gestori delle reti di trasmissione di gestire dal 2005 le reti attraverso la Swissgrid SA.

Vista l'importanza fondamentale che la rete di trasmissione riveste ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento interno, il capoverso 2 obbliga il gestore ad avere la sua sede in Svizzera e ad essere in mano svizzera. Durante le deliberazioni sulla LMEE il Parlamento aveva posto requisiti minimi analoghi per la Società svizzera dei gestori di reti.

Il capoverso 3 traduce in pratica le condizioni per la disgiunzione, applicabili ai gestori delle reti di trasmissione e già formulate in termini generali nell'articolo 10. Tali condizioni vanno oltre quelle previste per la rete di distribuzione, dato che, quale vettore per il commercio di energia nazionale e internazionale, la rete di trasmissione costituisce la piattaforma centrale del mercato. Diversamente

dalla rete di distribuzione, per la rete di trasmissione si chiede sempre una separazione giuridica. Il capoverso 2 impone l'indipendenza giuridica della gestione delle reti di trasmissione ma non il conferimento della proprietà al gestore della rete di trasmissione. L'articolo 22 capoverso 3 prevede come requisito minimo la disgiunzione giuridica per le reti di trasmissione rimaste di proprietà delle attuali aziende regionali.

I capoversi 4 e 5 definiscono la separazione organizzativa del gestore della rete di trasmissione, rifacendosi entrambi all'articolo 10 capoverso 3 della direttiva 2003/54/CE. Dette prescrizioni sono importanti per il buon funzionamento di un mercato corretto. Occorre infatti garantire che le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente che partecipano al gestore della rete di trasmissione non sfruttino la loro posizione a danno di altri operatori del mercato.

In virtù del capoverso 6, vista l'importanza nazionale del gestore svizzero della rete di trasmissione, Confederazione e Cantoni devono poter delegare un rappresentante ciascuno nel consiglio di amministrazione. Tale diritto va sancito negli statuti.

Il capoverso 7 prescrive che l'ElCom approvi gli statuti del gestore svizzero della rete di trasmissione e le relative modifiche a tutela in particolare degli interessi nazionali d'approvvigionamento.

## **20. Compiti (art. 21)**

L'articolo 21 elenca i compiti da affidare obbligatoriamente al gestore della rete di trasmissione. L'elenco è esaustivo dato che l'obbligo di trasferire e raggruppare le attività nel settore della rete di trasmissione costituisce una limitazione della libertà economica dei gestori attuali e, di riflesso, deve fondarsi su una base legale sufficiente. I compiti del gestore della rete di trasmissione derivano dalla sua funzione di gestire la rete di trasmissione e garantirne in tutta la Svizzera l'esercizio come se fosse un'unica zona di regolazione.

In questo contesto presentano qualche difficoltà soprattutto le competenze giusta il capoverso 1 lettera h sull'adozione di provvedimenti tecnici atti a garantire un approvvigionamento sicuro. Se nell'ambito di tali provvedimenti il gestore della rete di trasmissione ottiene l'accesso alla generazione di elettricità nelle centrali, ne possono derivare gravi conseguenze finanziarie per i proprietari delle centrali. Al fine di garantire una compensazione adeguata degli interessi in questo complesso contesto, si prevede di regolare dapprima per contratto i dettagli concernenti il gestore della rete di trasmissione e l'accesso ai produttori, eventualmente necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. L'ElCom, che va informata in merito a tali accordi, decide sulle controversie che possono sorgere in relazione ad essi (art. 24 cpv. 2 lett. g).

Il capoverso 1 lettera i regola i rapporti tra il gestore della rete di trasmissione e i proprietari delle reti di trasmissione (art. 22). Visto che per motivi di tutela della proprietà si è preferito non obbligare gli attuali proprietari a cedere la loro proprietà al gestore della rete di trasmissione, può darsi che proprietà ed esercizio della rete si trovino in mani diverse. Nell'ottica della sicurezza dell'approvvigionamento è pertanto importante definire chiaramente le responsabilità. In base alla lettera i, al gestore della rete di trasmissione incombe la responsabilità di pianificare anche la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento locali delle reti sebbene tali attività spettino al proprietario (cfr. art. 22 cpv. 1). Se i proprietari non assolvono i loro doveri, a tenore dell'articolo 22 capoverso 2 il gestore della rete di trasmissione ha il diritto di chiedere all'ElCom l'adozione di misure adeguate a spese dei proprietari.

Il capoverso 1 lettera j è volto a difendere gli interessi della Svizzera nel contesto europeo. Una rappresentanza in tal senso, della quale si è sentita la necessità già in occasione del black out in Italia del 28 settembre 2003, acquisirà ulteriore importanza vista la crescente liberalizzazione del settore.

## **21. Proprietari di reti di trasmissione giuridicamente indipendenti (art. 22)**

L'articolo 22 definisce la posizione dei proprietari di reti di trasmissione che non hanno ceduto la loro proprietà al gestore svizzero della rete di trasmissione.

A tenore del capoverso 1 essi rimangono responsabili per l'affidabilità e l'interoperabilità delle loro reti, segnatamente per la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento locali.

Per garantire l'adempimento di tali obblighi, il capoverso 2 prevede la possibilità per il gestore della rete di trasmissione di chiedere all'ElCom che i provvedimenti necessari vengano realizzati a spese dei proprietari. Nei limiti delle sue competenze di cui all'articolo 24 capoverso 1, l'ElCom può intervenire anche senza che il gestore della rete di trasmissione lo chieda.

I capoversi 3 e 4 concretizzano le esigenze di disgiunzione che i proprietari delle reti di trasmissione devono osservare.

Il capoverso 3 prevede la separazione giuridica. Il capoverso 4 prescrive che le imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente che partecipano al gestore della rete di trasmissione non possono influenzare la sua gestione. Con tali norme si intende garantire che il gestore della rete di trasmissione possa effettivamente esercitare la sua funzione di mercato centrale in modo indipendente. In questo contesto occorre rilevare anche l'obbligo cui soggiacciono le attuali aziende regionali di concentrare la gestione della rete di trasmissione in un'unica società. Siccome le aziende regionali attuali sono imprese d'approvvigionamento elettrico integrate verticalmente e, come tali, sono attive anche nella generazione, occorre garantire un esercizio non discriminatorio per tutti i produttori e i commercianti. Ispirata all'articolo 10 capoverso 3 della direttiva sul mercato elettrico 2003/54/CE, in osservanza al principio di sussidiarietà tale disposizione lascia in primo luogo ai proprietari il compito di adottare le misure necessarie a garantire una gestione indipendente. In caso di bisogno, il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime.

## Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica

### **22. Organizzazione (art. 23)**

Il capitolo 4 si occupa del ruolo e dei compiti della Commissione dell'energia elettrica (ElCom), non ancora istituita. L'ElCom è un regolatore settoriale specifico per il mercato dell'elettricità, al quale incombono due compiti essenziali. Fondamentale è la competenza di disciplinare l'accesso alla rete e le condizioni per il suo uso. Questa competenza è resa necessaria dal fatto che nel settore delle reti, ancora caratterizzato da rapporti monopolistici, la concorrenza è impossibile anche dopo una parziale apertura del mercato elettrico. Per compensare le forze di mercato assenti in questo settore, serve una sorveglianza volta, da un canto, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e, dall'altro, a evitare abusi della posizione di monopolio. Vista l'enorme valenza economica del settore dell'elettricità, si sorveglia anche il settore fondamentalmente liberalizzato della generazione, del commercio e della distribuzione ai consumatori finali al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento come pure prezzi accessibili.

L'articolo 23 precisa l'organizzazione dell'ElCom, rifacendosi ampiamente all'organizzazione della Commissione delle comunicazioni (ComCom). L'ElCom, quale autorità indipendente con funzioni giurisdizionali, si contraddistingue in particolare per essere composta da specialisti indipendenti. Il Consiglio federale bada a che la composizione sia paritetica. Non dovranno entrare in linea di conto solo esperti con esperienza nel settore della generazione, della trasmissione e della distribuzione di elettricità ma anche rappresentanti delle cerchie dei consumatori. L'indipendenza degli esperti garantisce che i membri della Commissione operino prioritariamente secondo criteri professionali e oggettivi.

L'attribuzione organizzativa della Commissione al DATEC, prevista nel capoverso 2, riveste un'importanza puramente amministrativa senza ripercussioni sull'autonomia – del resto garantita – delle decisioni e delle direttive adottate. L'organizzazione della segreteria di cui al capoverso 3 si fonda sull'ordinamento per la segreteria della ComCom. Il Consiglio federale esercita un controllo amministrativo sulla gestione della Commissione e, nell'ambito di tale competenza, ne approva il regolamento sull'organizzazione e la gestione a tenore del capoverso 4.

### **23. Compiti (art. 24)**

Il capoverso 1 concerne la competenza dell'ElCom di adempiere le disposizioni legali ed emanare le decisioni necessarie a tal fine. L'ElCom è pertanto il regolatore centrale del settore dell'energia elettrica.

L'elenco non esaustivo del capoverso 2 riassume le competenze che la legge affida all'ElCom. Occorre in particolare rilevare che a tenore del capoverso 2 lettera c, la competenza decisionale in materia di sorveglianza dei prezzi spetta ora in generale all'ElCom, che giusta l'articolo 15 della legge del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20) giudica in qualità di autorità competente i prezzi convenuti già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi. Diversamente dalla legge sulla sorveglianza dei prezzi, l'ElCom può emanare decisioni anche per i prezzi fissati o approvati dalle autorità. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 della legge in parola, il Sorvegliante vanta un diritto di raccomandazione dei confronti dell'ElCom.

Il capoverso 3 attribuisce all'ElCom la competenza di emanare direttive in merito a determinate questioni importanti. Trattasi segnatamente della sicurezza dell'approvvigionamento nel settore delle reti (lett. a), della garanzia di un accesso alla rete non discriminatorio (lett. c) nei settori della generazione e dell'acquisto di elettricità (lett. b) e del calcolo di costi computabili adeguati della rete (lett. d). Tali direttive conferiscono obbligatorietà al parere dell'ElCom su determinate questioni. Il carattere vincolante si riferisce unicamente alla stessa ElCom e non agli assoggettati. In generale le direttive servono tuttavia ad accrescere negli assoggettati la certezza del diritto all'atto dell'applicazione della legge.

I capoversi 4, 5 e 6 affidano all'ElCom una funzione di sorveglianza e monitoraggio a garanzia dell'approvvigionamento elettrico in tutto il Paese. Quale regolatore centrale del settore dell'energia elettrica e viste le informazioni di cui dispone, l'ElCom è l'organismo più adatto a tale scopo.

Secondo il capoverso 7 l'ElCom coordina i contatti con le autorità estere di regolazione e rappresenta gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali.

In base al capoverso 8 informa il pubblico e il Consiglio federale con un rapporto annuale sulla sua attività.

## Capitolo 5: Relazioni internazionali

### **24. Convenzioni internazionali (art. 25)**

Con questa disposizione si tiene conto della crescente importanza che il settore dell'energia elettrica assume a livello internazionale. Una disposizione analoga figura anche nell'articolo 64 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

Il capoverso 1 consente al Consiglio federale di concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Il Parlamento è così esentato dall'approvazione di ogni nuova convenzione.

In virtù del capoverso 2 il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale dell'energia le competenze in materia di convenzioni internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo conformemente alla prassi corrente nel contesto dei trattati internazionali.

### **25. Accesso transfrontaliero alla rete (art. 26)**

In base a questa disposizione, il Consiglio federale può autorizzare il regolatore (ElCom) a negare l'accesso transfrontaliero alla rete alle aziende organizzate secondo il diritto estero se non è concessa la reciprocità. A tenore dell'articolo 11 capoverso 3 lettera c, l'accesso può pertanto essere rifiutato se il gestore di rete presenta un'autorizzazione dell'ElCom a non concedere all'azienda estera l'accesso per mancanza di reciprocità.

Di principio, il transito transfrontaliero di elettricità è retto dagli impegni internazionali sottoscritti dalla Svizzera, segnatamente l'accordo GATT 1994 (RS 0.632.20), l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la CEE (accordo di libero scambio, RS 0.632.401) e il trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0).

L'accordo GATT considera l'energia elettrica una merce. Per il commercio di energia elettrica sono quindi rilevanti in particolare le disposizioni del GATT 1994. In seno all'OMC la Svizzera come pure i

Paesi dell'UE hanno azzerato i loro dazi doganali per questa voce. Secondo l'articolo III (trattamento nazionale) del GATT 1994 l'energia elettrica prodotta all'estero non può essere sfavorita rispetto a quella prodotta all'interno del Paese. Questo significa che tutti i disciplinamenti devono prevedere un trattamento paritario per l'energia elettrica prodotta all'estero e quella indigena. Inoltre, la clausola della nazione più favorita prevede che l'energia elettrica proveniente da Paesi differenti sia trattata allo stesso modo (fatte salve eccezioni, per esempio per gli scambi all'interno di una zona di libero scambio secondo l'articolo XXIV GATT 1994).

L'applicazione del principio di reciprocità potrebbe eventualmente entrare in contraddizione con la clausola della nazione più favorita e causare difficoltà alla Svizzera in seno all'OMC, se un membro di questa organizzazione volesse mettere in discussione le procedure applicate dal nostro Paese. Secondo l'articolo XI del GATT 1994 (eliminazione generale delle restrizioni quantitative), nell'importazione di merci non possono essere emanati o mantenuti divieti o restrizioni, né sotto forma di contingenti né sotto forma di altri provvedimenti.

## Capitolo 6: Protezione giuridica, obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, emolumenti

### **26. Protezione giuridica (art. 27)**

Il capoverso 1 prevede che contro le decisioni dei Cantoni, della Commissione dell'energia elettrica e dell'UFE concernenti l'applicazione della legge può essere inoltrato ricorso davanti al Tribunale federale amministrativo (ora Commissione di ricorso del DATEC). La decisione del Tribunale federale amministrativo può essere impugnata davanti al Tribunale federale. Questo ordinamento è conforme alla prevista legge federale sul Tribunale amministrativo (LTram; FF 2001 3764).

Giusta il capoverso 2 la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), sempre che la presente legge non prescriva altrimenti. Dette disposizioni trovano applicazione in particolare per i procedimenti davanti alla Commissione dell'energia elettrica.

### **27. Obbligo d'informare (art. 28)**

Le imprese del mercato dell'energia elettrica devono fornire alle autorità competenti sia le informazioni e i dati sia i documenti necessari all'applicazione della legge o alla sua preparazione. Per adempiere i loro compiti legali abbisognano in particolare di tali informazioni la Commissione dell'energia elettrica e l'UFE.

In base a questa disposizione le autorità competenti possono inoltre accedere durante i normali orari di lavoro ai locali aziendali e agli impianti delle aziende assoggettate all'obbligo di informare e visitarli. Se tuttavia le informazioni richieste sono fornite in conformità di legge e il loro tenore appare credibile, le autorità sono tenute ad avvalersi con moderazione del diritto di accesso.

Le autorità competenti trattano confidenzialmente le informazioni ottenute sui segreti aziendali o di fabbricazione. L'articolo 30 precisa la presente disposizione.

## **28. Assistenza amministrativa (art. 29)**

Questo ordinamento completa l'obbligo di informare di cui all'articolo 28 e, oltre ai privati, assoggetta anche le autorità federali e cantonali all'obbligo di cooperare agli accertamenti condotti dalla Commissione dell'energia elettrica e dall'UFE. La citata Commissione può in particolare necessitare dell'aiuto dei Cantoni per controllare la sicurezza dell'approvvigionamento in tutto il Paese.

## **29. Segreto d'ufficio e di affari (art. 30)**

All'obbligo del segreto di cui al capoverso 1 sono vincolate tutte le persone incaricate di applicare la presente legge o di eseguire preparativi a tal fine. Ciò significa che vi sono assoggetti, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione federale e cantonale, della Commissione dell'energia elettrica e del gestore svizzero della rete di trasmissione, anche eventuali specialisti, membri di commissioni di esperti e altre persone incaricate di svolgere compiti esecutivi (cfr. art. 35 cpv. 4). Le infrazioni al segreto d'ufficio sono punite in virtù dell'articolo 320 del Codice penale svizzero.

A tenore del capoverso 2, le persone citate nel capoverso 1 non devono divulgare informazioni o dati interni, assoggettati al segreto. La violazione di questa disposizione è punita secondo l'articolo 162 del Codice penale svizzero.

## **30. Protezione dei dati (art. 31)**

La presente norma funge da base giuridica per l'elaborazione, inclusa l'archiviazione elettronica, di dati concernenti procedimenti e sanzioni penali o amministrativi da parte dell'UFE e della Commissione dell'energia elettrica (cfr. art. 33). Questi dati sono considerati dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c cifra 4 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPD possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

## **31. Emolumenti (art. 32)**

Questa disposizione disciplina la riscossione degli emolumenti e di una tassa per la vigilanza. L'ordinamento in materia, fondato sul diritto vigente, potrebbe decadere con l'entrata in vigore del nuovo articolo 46a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), prevista per il 1° gennaio 2005 nell'ambito della legge federale sul programma di sgravio 2003.

A tenore del capoverso 1, l'UFE e la Commissione dell'energia elettrica riscuotono tasse a copertura dei costi di vigilanza, controllo, prestazioni particolari e decisioni. Giusta il capoverso 4 la competenza di deciderne l'ammontare spetta esplicitamente al Consiglio federale. In materia di emolumenti è prassi corrente citare unicamente la competenza nella legge e definire l'ammontare a livello di ordinanza, poiché l'importo può essere verificato in base ai principi costituzionali della copertura dei costi e dell'equivalenza.

Il principio dell'equivalenza non è applicabile alle tasse per la vigilanza. Le attività finanziate con tali tributi non possono essere ascritte individualmente. Soggetto, oggetto e base di calcolo devono pertanto essere definiti nella legge formale stessa. A tale esigenza rispondono i capoversi 2 e 3, che conferiscono al Consiglio federale la facoltà di riscuotere dal gestore svizzero della rete di trasmissione, oltre agli emolumenti, una tassa annua forfetaria per far fronte ai costi di vigilanza non coperti da altri tributi. Da base di calcolo fungono i costi di sorveglianza dell'anno precedente.

## Capitolo 7: Disposizioni penali

### **32. Infrazioni (art. 33)**

A tenore del capoverso 1 è punibile chi commette intenzionalmente le azioni o le omissioni menzionate. L'elenco delle fattispecie è esaustivo. La sanzione prevista è la multa fino a 100'000 franchi, un importo che rispecchia le sanzioni comminate previste dalla legge sui cartelli del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251) come pure le disposizioni penali applicabili al settore in parola.

Secondo il capoverso 2 è punibile con una multa fino a 20'000 franchi anche chi si rende colpevole per negligenza delle azioni e delle omissioni elencate.

La presente legge non considera esplicitamente punibile il tentativo. In base al diritto applicabile giusta l'articolo 34, ossia la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), tale fattispecie non è pertanto punita (articolo 2 DPA in correlazione con l'articolo 104 capoverso 1 del Codice penale svizzero). L'istigazione e la complicità sono invece perseguibili in ossequio all'articolo 5 DPA.

L'articolo 33 concerne fundamentalmente le persone fisiche che hanno commesso il reato. Ai sensi dell'articolo 6 DPA in determinate circostanze anche il padrone dell'azienda o il datore di lavoro che in violazione di un obbligo giuridico omette di impedire un'infrazione può essere assoggettato alla disposizione penale unitamente al subordinato. Se viene comminata una multa non superiore a 5'000 franchi, in ossequio all'articolo 7 DPA si può condannare al pagamento la persona giuridica invece della persona fisica.

### **33. Competenza e diritto procedurale (art. 34)**

In virtù dell'articolo 34 l'UFE, quale autorità penale competente, è autorizzato e tenuto a perseguire e giudicare le infrazioni di cui all'articolo 33.

La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

## Capitolo 8: Disposizioni finali

### **34. Esecuzione (art. 35)**

Ai sensi del capoverso 1, i Cantoni eseguono gli articoli concernenti i comprensori e la garanzia dell'allacciamento (art. 5) e adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati del tariffario per l'utilizzazione della rete sul loro territorio (art. 12 cpv. 7 primo periodo). Per questi settori il diritto vigente in diversi Cantoni prevede già prescrizioni cantonali e comunali applicate dalle autorità competenti. Sebbene in tutti i Cantoni esista un ufficio specializzato per le questioni energetiche, è possibile incaricare anche un altro ufficio dell'adempimento di tali disposizioni.

A tenore del capoverso 2 il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive tra le quali figurano:

- le disposizioni esecutive che servono all'adempimento degli obblighi legali

- le disposizioni sull'organizzazione dell'adempimento nella misura in cui competono alla Confederazione.

La possibilità di cui al capoverso 3 di delegare la potestà normativa all'Ufficio federale necessita di una base giuridica esplicita in una legge formale.

In applicazione del principio della cooperazione enunciato nell'articolo 3, il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a coinvolgere organizzazioni private nell'esecuzione. In tali casi va assegnato un mandato di prestazioni. La competenza esecutiva rimane comunque alle autorità federali, mentre la responsabilità per la sorveglianza può essere affidata a terzi.

### **35. Modifica del diritto vigente (art. 36)**

Per il commento alle modifiche del diritto vigente (legge sulle forze idriche, legge sull'energia, legge sugli impianti elettrici) si rinvia all'allegato alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

### **36. Referendum ed entrata in vigore (art. 37)**

La commissione d'esperti ha chiesto in particolare che il passaggio dalla prima fase di apertura (parziale) del mercato all'apertura totale avvenga dopo cinque anni e sia assoggettato a referendum facoltativo. Ne consegue una dilazione per l'entrata in vigore di alcune disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (art. 7 e art. 11 cpv. 4 lett. b). Altre, applicabili immediatamente, verranno per contro abrogate dopo cinque anni (art. 4 lett. e, art. 6, art. 11 cpv. 2 e art. 4 lett. a). Sull'abrogazione e l'entrata in vigore decide l'Assemblea federale mediante decreto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale (Cost.), nell'ambito del quale non si possono tuttavia apportare modifiche materiali alla legge. Il tenore della legge sull'approvvigionamento elettrico può essere modificato mediante legge federale (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

Per l'entrata in vigore o l'abrogazione delle succitate disposizioni, il Consiglio federale deve preparare un messaggio a destinazione del Parlamento con il disegno di un decreto federale giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera c Cost.

Allegato alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico

Modifica del diritto vigente (vedi articolo 36)

#### **1. Legge del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche**

### **37. Abrogazione dell'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua o di forza all'estero (art. 8)**

L'articolo 8 della legge sulle forze idriche prevede l'obbligo dell'autorizzazione per condurre all'estero l'acqua o l'energia elettrica prodotta da un corso d'acqua. Il dipartimento (DATEC) è competente per il rilascio dell'autorizzazione, che può essere concessa solo se l'interesse pubblico non risente danno dall'esportazione, e solo in quanto sia presumibile che l'acqua o l'energia elettrica non possa essere utilmente impiegata in Svizzera per la durata dell'autorizzazione.

## **2. Legge del 26 giugno 1998 sull'energia**

### **38. Obiettivi per la generazione e l'utilizzazione di elettricità (art. 7a)**

Misure fiancheggiatrici e complementari alla LApEI sono previste in particolare nel settore dell'energia idroelettrica, delle energie rinnovabili in generale e dell'efficacia energetica. L'obiettivo per il 2030 prevede il mantenimento e il rinnovo dell'impiego di energia idroelettrica quale perno principale della generazione di elettricità nazionale (cpv. 1).

Entro la stessa data si dovrà aumentare di 5400 GWh la generazione in Svizzera di energie rinnovabili, quali la biomassa, il biogas, il calore terrestre, l'energia solare, eolica e idroelettrica (cpv. 2). Per la determinazione degli obiettivi si tiene conto delle oscillazioni annuali dell'idraulicità.

L'obiettivo proposto di aumentare la quota di elettricità prodotta con energie rinnovabili si ispira agli incentivi in tal senso dell'Unione europea. A tenore della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (L283/33) la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili dovrà passare dal 14 per cento del 1997 al 22 per cento nel 2010. A tal fine i Paesi membri dell'UE si sono impegnati a conseguire obiettivi nazionali. In base all'allegato alla stessa direttiva la Germania dovrà incrementare dal 4,5% del 1997 al 12,5% nel 2010 il contributo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili al consumo lordo di elettricità. L'Austria dovrà passare dal 70,0% al 78,1%, la Svezia dal 49,1% al 60,0%. In confronto agli obiettivi UE, l'aumento previsto per la Svizzera di 5400 GWh entro il 2030 è sensibilmente inferiore.

È stato fissato un obiettivo da raggiungere entro il 2030 anche per il consumo energetico e l'impiego differenziato dell'elettricità. Trattasi segnatamente di aumentare del 15 per cento rispetto al 2000 l'efficacia energetica. Per calcolarne la base e il miglioramento ci si avvale dell'efficacia economica globale dell'impiego di elettricità, quantificata in consumo energetico rispetto al prodotto interno lordo reale (cpv. 3).

Viste le incertezze generate dalla lunghezza dei tempi sul futuro approvvigionamento e dall'evoluzione dei prezzi, il Consiglio federale fissa le tappe parziali per il raggiungimento degli obiettivi (cpv. 4).

Gli obiettivi vanno conseguiti secondo i principi della cooperazione e della sussidiarietà di cui all'articolo 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0), facendo capo in primo luogo a misure volontarie (cpv. 6), quali la costituzione di un fondo di rinnovamento delle centrali idroelettriche finanziato dai proprietari. Altre misure volontarie, come accordi con le aziende sugli obiettivi per lo smercio di energie rinnovabili, "green power marketing" o obiettivi individuali di risparmio e di efficacia, sono per principio ammesse e auspiccate. Se tali provvedimenti non dovessero tuttavia bastare al conseguimento degli obiettivi giusta i capoversi 1 - 3, il Consiglio federale può emanare misure prescritte per legge in base agli articoli seguenti.

### **39. Provvedimenti volti a un aumento della generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili (art. 7b)**

A tenore del capoverso 1 le imprese d'approvvigionamento elettrico che riforniscono i consumatori finali possono essere obbligate a consegnare ai loro clienti una quantità minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Il Consiglio federale ne fissa l'ammontare (si prevede l'introduzione di una quota percentuale).

Secondo il capoverso 2, le imprese d'approvvigionamento elettrico che dispongono di energia prodotta da fonti rinnovabili in quantità superiori a quelle prescritte nel capoverso 1 possono farsi comprovare l'eccedenza con un certificato commerciabile.

Conformemente al capoverso 3 le imprese d'approvvigionamento elettrico che non raggiungono la quantità minima loro prescritta al capoverso 1 sono tenuti ad acquistare sul mercato sotto forma di certificati l'energia necessaria.

Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può emanare mediante ordinanza le disposizioni esecutive necessarie per definire nel dettaglio il commercio dei certificati, le sanzioni e le eccezioni per i consumatori finali con un elevato consumo energetico.

#### **40. Rimunerazione per l'immissione di elettricità da nuove centrali elettriche che impiegano energie rinnovabili (art. 7d)**

Il capoverso 1 estende l'attuale obbligo di ritirare energia previsto dall'articolo 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0), assoggettandovi - oltre alle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico - tutte le aziende responsabili dell'esercizio di una rete elettrica. L'obbligo del ritiro vige nei confronti di tutti i produttori di elettricità che impiegano energie rinnovabili. Inoltre, va ritirata tutta la quantità di energia generata, non solo l'eccedenza.

Il capoverso 2 definisce le condizioni alle quali i nuovi impianti sono considerati tali e i requisiti posti per gli impianti vecchi rinnovati.

Il capoverso 3 prevede che i produttori percepiscono dall'entrata in funzione dell'impianto una remunerazione a copertura dei costi per una durata di 20 anni. Secondo la lettera b l'indennità, differenziata a seconda della tecnologia di generazione e della potenza dell'impianto, si orienta ai costi di impianti di riferimento esistenti. Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale adegua l'ammontare della remunerazione in funzione del progresso tecnologico e dell'andamento dei costi. Per principio, gli impianti di generazione che danno diritto a tale remunerazione dovrebbero beneficiarne per un ventennio a un'aliquota fissa. Una soluzione analoga ha favorito significativamente le energie rinnovabili in particolare in Germania.

Giusta il capoverso 4 il Consiglio federale può definire altri dettagli in materia di indennità. Dato che a tenore del capoverso 5 i maggiori costi causati dalla remunerazione per l'immissione di elettricità possono essere riversati sui costi della rete di trasmissione, il Consiglio federale può fissare un limite massimo a carico dei consumatori. Ciò dovrebbe inoltre consentire di incentivare miratamente singole tecnologie di generazione.

#### **41. Misure per l'impiego parsimonioso e razionale di elettricità (art. 7d)**

In analogia alle misure volte a incrementare la generazione di elettricità a partire da energie rinnovabili secondo gli articoli 7b e 7c il Consiglio federale può obbligare le imprese d'approvvigionamento elettrico a raggiungere obiettivi quantificati per incentivare i loro consumatori finali a impiegare l'energia in modo parsimonioso e razionale. Anche in questo caso le eccedenze devono poter essere commerciate mediante certificati. Entrambi i mercati (certificati per le energie rinnovabili ed efficienza energetica) possono essere gestiti secondo le stesse regole e sulla stessa piattaforma.

### **3. Legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici**

#### **42. Ordinamenti sul commercio transfrontaliero di energia elettrica con entrata in vigore immediata (artt. 3a, 18a - 18/, 55 cpv. 1<sup>bis</sup>, 64)**

Tali ordinamenti sono applicabili fino all'entrata in vigore della LApEI, al più tardi tuttavia fino al 31 dicembre 2007. A quel momento verranno abrogati.

#### **43. Soppressione della Commissione per gli impianti elettrici (art. 15 cpv. 2 secondo periodo, 19)**

A tenore dell'articolo 19 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici, il Consiglio federale nomina, per la durata di un periodo amministrativo, una Commissione per gli impianti elettrici, composta di sette membri e incaricata in particolare di valutare le prescrizioni del Consiglio federale per la costruzione e la manutenzione degli impianti elettrici. Nel contesto attuale, tale Commissione non è più necessaria ai fini della preparazione e dell'adempimento della legislazione in materia di energia elettrica, tanto che di fatto è già stata sciolta. Di conseguenza deve essere modificato anche l'articolo 15 capoverso 2 secondo periodo, dato che fa riferimento a una perizia da parte della commissione in parola.

#### **44. Soppressione del diritto di espropriazione per la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione (art. 44 lett. b)**

L'articolo 44 lettera b della legge sugli impianti elettrici prevede la possibilità di far valere il diritto d'espropriazione per la trasmissione di energia elettrica a reti esistenti di approvvigionamento e di distribuzione. Considerato tuttavia che l'articolo 11 capoverso 1 LApEI sancisce il diritto d'accesso alla rete per terzi, il diritto d'espropriazione diventa superfluo. La lettera b può pertanto essere abrogata.

L'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua e di energia è oggi superato. La base costituzionale per l'autorizzazione ad esportare energia è già stata abrogata con il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 I 151). L'abrogazione della sua concretizzazione a livello di legge ne è solo una logica conseguenza. Del resto, l'Ufficio federale dell'energia non esegue più da anni l'obbligo dell'autorizzazione.

Anche l'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di acqua non è oggi più rilevante nell'ottica della politica dell'approvvigionamento. D'altro canto, la legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (RS 531) prevede la possibilità in caso di crisi di adottare provvedimenti a breve termine a garanzia dell'approvvigionamento interno.

## **B.2 Commento alle singole disposizioni della revisione di legge LIE**

### **45. Organizzazione del gestore della rete di trasmissione (art. 18a)**

Cfr. commento all'articolo 20 al punto B.1.

### **46. Compiti del gestore della rete di trasmissione (art. 18b)**

Cfr. commento all'articolo 21 al punto B.1.

L'assenza di determinate disposizioni rispetto alla LApEI è imputabile alla limitazione dei compiti nel commercio transfrontaliero di energia.

### **47. Accesso alla rete (art. 18c)**

Il diritto d'accesso alla rete e all'utilizzazione di quest'ultima si fonda sull'articolo 18c. Tale diritto include l'utilizzazione della rete di trasmissione ai fini del commercio transfrontaliero (art. 18c cpv. 1).

Cfr. commento all'articolo 11 al punto B.1.

### **48. Costi dell'utilizzazione della rete per il commercio transfrontaliero di energia (art. 18d)**

Cfr. commento all'articolo 14 al punto B.1.

### **49. Misure per la gestione della congestione (art. 18e)**

Cfr. commento all'articolo 15 ai punti B.1. e A.3 numero 8.3.

### **50. Preferenza ai nuovi investimenti (art. 18f)**

Cfr. commento all'articolo 16 al punto B.1.

### **51. Commissione dell'energia elettrica (art. 18g)**

Cfr. commento all'articolo 23 al punto B.1.

### **52. Compiti della Commissione dell'energia elettrica (art. 18h)**

Cfr. commento all'articolo 24 al punto B.1.

L'assenza di determinate disposizioni rispetto alla LApEI è imputabile alla limitazione dei compiti nel commercio transfrontaliero di energia.

### **53. Convenzioni internazionali (art. 18i)**

Cfr. commento all'articolo 25 al punto B.1.

**54. Protezione giuridica (art. 18j)**

Cfr. commento all'articolo 27 al punto B.1.

**55. Obbligo di informare (art. 18k)**

Cfr. commento agli articoli 28 e 29 al punto B.1.

**56. Emolumenti (art. 18l)**

Cfr. commento all'articolo 32 al punto B.1.

**57. Disposizioni penali (art. 55 cpv. 1<sup>bis</sup>)**

Cfr. commento all'articolo 33 al punto B.1.

**58. Durata di validità (art. 64)**

Le disposizioni del capitolo IIIb rimangono in vigore per una durata limitata. Le disposizioni adottate nell'ambito della revisione LIE sono intese quale soluzione transitoria e verranno nuovamente abrogate all'entrata in vigore della LApEI.



3003 Berna, 30 giugno 2004

Ai partiti politici e alle organizzazioni  
interessate

---

**Legge federale sull'approvvigionamento elettrico e revisione della legge sugli impianti elettrici (regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica): avvio della procedura di consultazione**

Gentili signore, egregi signori,

vi inviamo in allegato l'avamprogetto della legge federale sull'approvvigionamento elettrico e l'avamprogetto della revisione della legge sugli impianti elettrici (regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica) perché possiate esprimere il vostro parere. Vi invitiamo a far pervenire le vostre osservazioni e proposte di modifica entro il

**30 settembre 2004**

all'Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto, CH 3003 Berna. Poiché quest'oggetto, in particolare per desiderio delle Camere federali, deve essere trattato in tempi stretti, non possiamo purtroppo concedere alcuna proroga dei termini. Nell'appendice 1 troverete un questionario con alcune domande sui criteri di fondo del nuovo ordinamento. Vi preghiamo non solo di esprimere liberamente la vostra opinione, ma anche di rispondere alle domande del questionario. Le domande dell'appendice 2 vengono poste su espresso desiderio della sottocommissione CAPTE N per la trattazione dell'iniziativa parlamentare Speck del Consiglio nazionale. Le relative risposte saranno utili nell'ambito degli ulteriori lavori in Parlamento.

Dopo il „no“ alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) pronunciato dal Popolo il 22 settembre 2002, il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha incaricato una commissione di esperti, diretta dalla ex Consigliera di Stato Dori Schaer-Born e sostenuta da quattro gruppi di accompagnamento (“Modello di mercato”, “Sicurezza di approvvigionamento”, “Trasparenza” e “Energie rinnovabili & efficienza energetica”) di elaborare criteri per un ordinamento del mercato dell'energia elettrica. L'avamprogetto della legge è stato elaborato sulla base dei criteri individuati dalla commissione di esperti.

Nell'elaborazione di questi criteri, la commissione ha tenuto conto sia delle argomentazioni di coloro che si erano opposti alla LMEE, sia delle condizioni quadro dell'UE, vale a dire il calendario concreto di apertura del mercato interno europeo dell'energia elettrica e la regolamentazione prevista per l'interscambio internazionale di elettricità. Nel suo lavoro, la commissione ha preso in considerazione anche la sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2003 sulla controversia, che vedeva opposte l'azienda elettrica friburghese e la Watt/Migros, e gli insegnamenti da trarre dal black out verificatosi in Italia il 28 settembre 2003.

La commissione di esperti si è espressa a favore di un'apertura a tappe del mercato. In seguito al black out in Italia e a causa dell'interconnessione internazionale dei gestori svizzeri della rete di trasmissione e della necessità di garantire la sicurezza di approvvigionamento, la commissione auspica che sia data la priorità alla regolamentazione del commercio transfrontaliero di energia elettrica e alla creazione di un regolatore competente al riguardo. Questa regolamentazione comprende l'istituzione di un gestore svizzero della rete di trasmissione e diverse misure per assicurare alla Svizzera il mantenimento di una funzione di cerniera in relazione all'interscambio di energia elettrica in Europa. Se possibile, questa regolamentazione dovrà entrare in vigore nel 2005.

In una prima tappa di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, che dovrà iniziare quanto prima, le imprese ad alta intensità energetica potranno scegliere liberamente il proprio fornitore. La commissione di esperti ha stabilito, come soluzione di compromesso, che i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100 MWh possono scegliere liberamente il loro fornitore. Il Consiglio federale, su riserva dei risultati della consultazione, è dell'opinione che sarebbe preferibile un limite più basso. Per cinque anni, questa apertura parziale del mercato consentirà di raccogliere esperienze; in seguito, nella seconda tappa di applicazione della legge, sarà introdotto, per i piccoli consumatori finali il „Modello opzionale di approvvigionamento assicurato in energia elettrica“ (possibilità di optare fra il mantenimento del fornitore precedente e la libera scelta di un altro fornitore). Diversamente da quanto era stato previsto con la LMEE, l'introduzione della seconda tappa di liberalizzazione non avviene automaticamente, ma dopo un periodo di cinque anni e sulla base di un decreto dell'Assemblea federale soggetto a referendum facoltativo.

Questo passaggio dalla prima alla seconda tappa con un decreto federale soggetto a referendum facoltativo e le particolari modalità di apertura del mercato, in due tappe con il modello opzionale, sono i punti fondamentali del compromesso elaborato dalla commissione di esperti del DATEC.

In sede di elaborazione dell'avamprogetto, per ragioni di trasparenza, si è scelto di privilegiare un'enunciazione dettagliata del sistema di regolamentazione rispetto ad una formulazione più scarna e generale. Al momento attuale, non è prevista l'elaborazione di un'ordinanza. Dopo la consultazione si potrà decidere quali disposizioni debbano più tardi essere inserite in un'ordinanza.

Ulteriori copie della documentazione per la consultazione possono essere richieste all'Ufficio federale dell'energia (tel. 031/322 56 11). Per chiarimenti di carattere giuridico potete rivolgervi al signor Renato Tami (e-mail: Renato.Tami@bfe.admin.ch); per questioni più di carattere tecnico è a vostra disposizione il dott. Rainer Bacher (e-mail: Rainer.Bacher@bfe.admin.ch).

La documentazione per la consultazione è disponibile anche sul sito dell'UFE <http://www.admin.ch/bfe>.

Ringraziandovi per l'interesse, vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra alta stima.

Distinti saluti

Moritz Leuenberger  
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto della legge sull'approvvigionamento elettrico
- Avamprogetto della revisione della legge sugli impianti elettrici LIE (regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica)
- Rapporto esplicativo (la versione italiana sarà inviata il 20 luglio 2004)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione

**Appendice 1:**

**Domande per la consultazione relativa alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico**

**Tema A: Regolamentazione anticipata del commercio transfrontaliero di energia elettrica**

Viene proposto un progetto completo di legge sull'approvvigionamento elettrico; la regolamentazione del commercio transfrontaliero viene anticipata attraverso una revisione della legge sugli impianti elettrici dagli effetti limitati nel tempo.

- *A1: Siete favorevoli a una regolamentazione anticipata e limitata nel tempo del commercio transfrontaliero di energia elettrica?*  SÌ

NO

- *A2: Commento*

---

---

---

---

**Tema B: Seconda tappa della legge sull'approvvigionamento elettrico: modello opzionale di approvvigionamento assicurato in energia elettrica**

Si propone che, dopo la prima tappa di applicazione della legge sull'approvvigionamento elettrico, vale a dire 5 anni dopo la sua entrata in vigore, sia introdotto il modello opzionale di approvvigionamento assicurato in energia elettrica per i piccoli consumatori finali. Questo modello prevede che i consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100'000 kWh per punto di consumo possano scegliere se acquistare l'energia elettrica liberamente sul mercato o se approvvigionarsi come prima dal fornitore abituale.

- *B1: Siete favorevoli a questa strutturazione del modello opzionale?*  SÌ

NO

- *B2: Commento*

---

---

---

---

### **Tema C: Scaglionamento temporale dell'apertura del mercato**

Si propone un'apertura in due tappe. Le ragioni sono il rigetto della LMEE ma anche la possibilità, che in tal modo si offre, di mettere a frutto le esperienze raccolte nella prima fase. La prima tappa, con un'apertura parziale del mercato, durerà cinque anni; nella tappa successiva sarà introdotto, per i piccoli consumatori finali il „Modello opzionale di approvvigionamento assicurato in energia elettrica“ (possibilità di optare fra il mantenimento del fornitore precedente e la libera scelta di un altro fornitore).

- *C1: Siete favorevoli a una prima fase di apertura parziale della durata di 5 anni?*  SÌ  
 NO
- *C2: Siete favorevoli alla successiva apertura con il modello opzionale?*  SÌ  
 NO
- *C3: Commento*

---

---

---

---

### **Tema D: Prima tappa: limite di 100'000 kWh per distinguere fra consumatori finali vincolati a un fornitore e i consumatori con libertà di scelta**

La commissione di esperti ha stabilito, come soluzione di compromesso, che i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100 MWh possono scegliere liberamente il loro fornitore. Gli altri consumatori finali restano vincolati al fornitore attuale. Il Consiglio federale, su riserva dei risultati della consultazione, è dell'opinione che sarebbe preferibile un limite più basso.

- *D1: Siete favorevoli, per la prima tappa di applicazione della legge, al limite di 100'000 kWh fissato per distinguere fra consumatori finali vincolati a un fornitore e i consumatori con libertà di scelta?*  SÌ  
 NO
- *D2: Per la prima tappa siete favorevoli a un limite inferiore a 100'000 kWh per distinguere fra consumatori finali vincolati a un fornitore e i consumatori con libertà di scelta?*  
 SÌ; se SÌ, quale limite auspicate? \_\_\_\_\_  
 NO

- *D3: Commento*

---

---

---

---

### **Tema E: Passaggio dalla prima alla seconda tappa di applicazione della legge**

Un elemento fondamentale del compromesso elaborato dalla commissione di esperti sull'ordinamento del settore dell'energia elettrica è costituito da un decreto federale soggetto a referendum facoltativo.

- *E1: Siete favorevoli alla possibilità di un referendum facoltativo prima dell'entrata in vigore della seconda tappa?*  SÌ  
 NO
- *E2: Commento*

---

---

---

---

### **Tema F: Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica**

Si propone di fissare nella legge un obiettivo concreto, vincolante e quantificabile per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. In sede di attuazione, in un primo tempo si dà la possibilità al settore energetico e all'industria di proseguire nei loro sforzi (misure volontarie). Il raggiungimento degli obiettivi dovrà essere verificato. Se dovesse risultare che gli obiettivi non possono essere raggiunti con le misure di carattere volontario, la Confederazione potrà adottare, al più presto dopo cinque anni, le misure necessarie.

- *F1: Siete favorevoli alla via degli obiettivi concreti, vincolanti e quantificabili proposta, alle misure di carattere volontario e alle misure sussidiarie della Confederazione nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti?*  SÌ  
 NO

- *F2: Siete favorevoli all'obiettivo proposto di aumentare di 5400 GWh entro il 2030 la produzione media annua di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili?*

SÌ

NO

- *F3: Siete favorevoli, come misura sussidiaria della Confederazione, a un sistema di indennizzo orientato ai costi per le immissioni in rete di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (limitato nel tempo e decrescente, per incentivare l'innovazione)?*

SÌ

NO

- *F4: Siete favorevoli, come misura sussidiaria della Confederazione, a un sistema di quote, combinato con un commercio internazionale di certificati, per le energie rinnovabili?*

SÌ

NO

- *F5: Siete favorevoli, come misura sussidiaria della Confederazione, a un sistema combinato di quote (integrato da un commercio internazionale di certificati) per le energie rinnovabili e di indennizzi per l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per garantire la sicurezza d'investimento?*

SÌ

NO

- *F6: Commento*

---

---

---

---

## **Tema G: Gestore della rete di trasmissione**

Come gestore della rete di trasmissione, si propone una società anonima indipendente, di diritto privato con sede in Svizzera. La maggioranza del pacchetto azionario di tale società dovrà essere in mano svizzera.

È anche in discussione la creazione di una società di gestione della rete a carattere statale.

- *G1: Siete favorevoli alla creazione di un gestore della rete di trasmissione sotto forma di*

società anonima di diritto privato a maggioranza svizzera (come proposto nell'avamprogetto della legge sull'approvvigionamento elettrico)?

società di gestione della rete a carattere statale?

- *G2: Commento*

---

---

---

---



Commissione dell'ambiente, della  
pianificazione del territorio e  
dell'energia  
CH-3003 Bern

## Sottocommissione Iv.pa. 03.409 „Mercato dell'elettricità“

www.parlament.ch  
urek.ceate@pd.admin.ch

# Domande integrative per la procedura di consultazione del DATEC in merito alla legge sull'approvvigionamento elettrico

16.06.2004

1. Ritenete che le condizioni quadro fondamentali debbano essere disciplinate a livello di legge e che le disposizioni di dettaglio debbano essere definite a livello di ordinanza?  
 Sì  
 NO  
  - Se Sì: quali elementi dell'avamprogetto di legge sull'approvvigionamento elettrico potrebbero anche essere disciplinati a livello di ordinanza?
  - Se NO: quale soluzione preferite?
  - Commento:
2. Siete favorevoli al fatto che nella nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico il principio di sussidiarietà e il principio di cooperazione siano applicati in modo sistematico, in particolare nel settore della rete di distribuzione e delle indennità per l'uso della rete?  
 Sì  
 NO  
  - Se NO: preferite una legge più dettagliata, che garantisca la certezza del diritto nei settori „concorrenza“, „sicurezza di approvvigionamento“ e „energie rinnovabili“?
  - Commento:
3. Siete favorevoli al fatto che nella legge federale sull'approvvigionamento elettrico siano state inserite disposizioni particolari (in particolare il mantenimento di riserve) aventi lo scopo di garantire la sicurezza di approvvigionamento?  
 Sì  
 NO  
  - Se Sì: siete d'accordo con la soluzione proposta nell'avamprogetto di legge (artt. 5-9) ?
  - Se NO: vedete altre possibilità?
  - Commento:



4. Siete favorevoli, nella nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico, a norme volte a rafforzare la posizione di mercato delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia idroelettrica indigena?

- Sì  
 NO

- Se Sì: Siete favorevoli alla soluzione prevista nella legge sul mercato dell'energia elettrica, respinta in votazione popolare, (art. 28: Mutui alle centrali idroelettriche), oppure preferite una soluzione alternativa?

- Commento:

5. Siete favorevoli al fatto che nella nuova legge federale sull'approvvigionamento elettrico le misure per un uso efficiente dell'energia elettrica siano concretizzate, per esempio , attraverso

- prescrizioni vincolanti per apparecchi efficienti (quota minima di apparecchi di classe A) contro inutili perdite da stand-by;
- la promozione di misure per migliorare l'efficienza energetica (per es. sostituzione di riscaldamenti elettrici inefficienti con pompe di calore);
- prescrizioni sulla struttura delle tariffe di utilizzazione della rete, che tengano conto delle esigenze di un uso efficiente dell'energia elettrica (per es. disincentivazione degli sconti sulla quantità)?

- Sì  
 NO

- Commento:

30 giugno 2004

## **Legge federale sull'approvvigionamento elettrico e revisione della legge sugli impianti elettrici**

---

### **Sono stati invitati a pronunciarsi**

#### **1. Tutti i cantoni**

(incl. la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia e la Conferenza dei servizi cantonali dell'energia)

#### **2. Partiti politici**

- Alleanza Verde e Sociale
- Alternative Liste
- Democratici Svizzeri
- I Verdi - Partito ecologista svizzero
- Lega dei Ticinesi
- Partito cristiano sociale
- Partito evangelico svizzero
- Partito liberale-radicale svizzero
- Partito liberale svizzero
- Partito popolare democratico svizzero
- Partito socialista svizzero
- Partito svizzero del Lavoro
- Solidarités
- Unione Democratica di Centro
- Unione Democratica Federale

#### **3. Federazioni centrali dell'economia**

- Aluminium-Verband Schweiz
- Associazione svizzera dei banchieri
- Associazione Tecnica Svizzera
- cemsuisse, Verband der schweizerischen Cementindustrie
- economiesuisse
- Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz
- Fédération romande des syndicats patronaux
- Federazione Rappresentanze del Personale dell' economia elettrica svizzera

#### **Ufficio federale dell'energia UFE**

Worbentalstrasse 32, CH-3063 Ittigen · Indirizzo postale: CH-3003 Berna  
Tel. 031 322 56 11, Fax 031 323 25 00 · Media/Documentazione: Tel. 031 323 22 44, Fax 031 323 25 10  
office@bfe.admin.ch · www.admin.ch/ufo

- Hauseigentümerverband Schweiz
- Schweiz. Gesellschaft für Chemische Industrie
- Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
- Schweiz. Vereinigung zum Schutze der kleinen und mittleren Bauern
- Sindacato dei Servizi pubblici
- Sindacato dell'industria, della costruzione e dei servizi
- Società degli impiegati del commercio
- Swissmem
- Travail.Suisse
- Unione sindacale svizzera
- Unione svizzera dei contadini
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione svizzera degli installatori elettricisti
- Unione svizzera delle arti e mestieri
- Verband der Schweiz. Zellstoff-, Papier- und und Kartonindustrie
- Vereinigung des Schweizerischen Import- und Grosshandels
- Vereinigung Schweiz. Industrie-Holdinggesellschaften

#### **4. Organizzazioni energetiche**

- Aktion für vernünftige Energiepolitik Schweiz
- Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung
- Arbeitsgruppe Christen und Energie
- Association pour le développement des énergies renouvelables
- Associazione delle aziende elettriche svizzere
- Associazione Svizzera degli Elettrotecnici
- Associazione svizzera di economia delle acque
- Energiefachleute Schweiz
- Energieforum Schweiz
- Erdöl-Vereinigung
- Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz
- Forum Wissenschaft und Energie
- Holzenergie Schweiz
- Informationsstelle für Elektrizitätsanwendung
- Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besitzer
- Office d'électricité de la Suisse romande
- Schweiz. beratende Haustechnik- und Energie-Ingenieure
- Schweiz. Brennstoffhändler-Verband
- Schweizer EnergieingenieurInnen
- Schweiz. Energiestiftung
- Schweiz. Fachverband der Energiebeauftragten im Betrieb

- Schweiz. Fachverband für Sonnenenergie
- Schweiz. Fachverband für Wärmekraftkopplung
- Schweiz. Vereinigung für Atomenergie
- Schweiz. Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmensführung
- Società svizzera per l'energia solare
- Stiftung Solar Agentur Schweiz
- Swiss Contracting
- swisselectric
- Swisspower
- Verband der Schweiz. Gasindustrie
- Verband Schweiz. Fernwärmeerzeuger und -verteiler
- Vereinigung exportierender Elektrizitätsunternehmen

## **5. Difesa dei consumatori**

- Aktionsgemeinschaft der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen
- Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana
- Fédération romande des consommateurs
- Gruppo d'interessi delle industrie intensive in consumazione d'energia
- Konsumentenforum
- Präsidentenkonferenz der Kantonalverbände für Stromkonsumenten
- Schweiz. Energie-Konsumenten-Verband von Industrie und Wirtschaft
- Stiftung für Konsumentenschutz

## **6. Organizzazioni ecologiche**

- Comunità svizzera di lavoro per la natura e il paesaggio (Rheinaubund)
- FachFrauen Umwelt
- Federazione Svizzera degli amici della natura
- Greenpeace Schweiz
- Kontaktstelle Umwelt
- Medici per l'ambiente
- Pro Natura
- Schweiz. Gesellschaft für Umweltschutz
- Schweiz. Greina-Stiftung
- Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz und -pflege
- Schweizer Heimatschutz
- World Wildlife Fund Schweiz

## **7. Diversi**

- Accademia svizzera delle scienze tecniche
- alliance F - Alleanza delle società femminili svizzere
- BLS Lötschbergbahn AG
- Commissione della concorrenza
- Coop Schweiz
- Evangelischer Frauenbund der Schweiz
- Federazione delle cooperative Migros
- Ferrovie federali svizzere
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna
- Schweiz Tourismus
- Schweiz. Gemeindeverband
- Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein
- Schweiz. Kantonsplanungskonferenz
- Schweiz. Katholischer Frauenbund
- Schweiz. Städteverband
- Schweiz. Vereinigung für Landesplanung
- Unione dei trasporti pubblici